



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

**DELIBERAZIONE E RELAZIONE
SULLA TIPOLOGIA DELLE COPERTURE ADOTTATE
E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE
DEGLI ONERI**

LEGGI REGIONALI PUBBLICATE NEL 2023

(articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; art. 1, comma 2, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, conv. in l. 7 dicembre 2012, n. 213, come modificato dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 116)

Deliberazione n. 164/2025/RQ



CORTE DEI CONTI

MAGISTRATO ISTRUTTORE:

Consigliere Elena BRANDOLINI

FUNZIONARI REVISORI:

Dott.ssa Anika MELATO

Dott.ssa Alessandra TORRESAN

EDITING:

Sig. Dino VOLPATO

INDICE SOMMARIO

Deliberazione

1	PREMESSA	1
2	METODOLOGIA DI ANALISI	4
3	LE LEGGI REGIONALI APPROVATE NELL'ANNO 2023	6
4	LEGGI REGIONALI 2023 CON CLAUSOLA DI NEUTRALITÀ FINANZIARIA - OSSERVAZIONI	32
4.1	L.r. 24 maggio 2023, n. 9 - <i>“Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2023 in materia di personale regionale, controlli sugli enti regionali, ordinamento contabile, immigrazione”</i>	32
4.2	L.r. 27 luglio 2023, n. 15 - <i>“Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2023 in materia di agricoltura, caccia, pesca, promozione agroalimentare, consorzi di bonifica, raccolta e commercializzazione dei funghi, raccolta e commercializzazione dei tartufi, foreste”</i>	38
4.3	L.r. 27 luglio 2023, n. 16 - <i>“Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2023 in materia di protezione civile, ambiente e parchi regionali, edifici di culto, edilizia residenziale pubblica, governo del territorio”</i>	40
4.4	L.r. 29 dicembre 2023, n. 33 - <i>“Istituzione del nuovo Comune denominato ‘Sovizzo’ mediante fusione dei Comuni di Sovizzo e Gambugliano della Provincia di Vicenza”</i>	45
4.5	L.r. 29 dicembre 2023, n. 34 - <i>“Istituzione del nuovo Comune denominato ‘Setteville’ mediante fusione dei Comuni di Quero Vas e Alano di Piave della Provincia di Belluno”</i>	45
4.6	L.r. 29 dicembre 2023, n. 34 - <i>“Istituzione del nuovo Comune denominato ‘Santa Caterina d’Este’ mediante fusione dei Comuni di Carceri e Vighizzolo d’Este della Provincia di Padova”</i>	45
5	LEGGI DI SPESA 2023 - MODALITÀ DI COPERTURA DEI MAGGIORI ONERI MEDIANTE UTILIZZO DI FONDI SPECIALI	49
5.1.	L.r. 2 febbraio 2023, n. 2 - <i>“Modifica della legge regionale 7 febbraio 2014, n. 6 «Disposizioni per la qualificazione delle imprese che svolgono attività agromeccanica»”</i>	52
5.2	L.r. 14 marzo 2023, n. 3 - <i>“Disposizioni per favorire la piena integrazione scolastica degli alunni ammalati”</i>	54
5.3	L.r. 21 marzo 2023, n. 4 - <i>“Valorizzazione del patrimonio regionale delle malghe”</i>	57
5.4	L.r. 7 aprile 2023, n. 5 - <i>“Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 “Disciplina del settore fieristico”</i>	59
5.5	L.r. 26 aprile 2023, n. 7 - <i>“Disposizioni per la promozione della diffusione e dell'impiego dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni”</i>	61

5.6	L.r. 24 maggio 2023, n. 10 – “Istituzione della giornata ecologica regionale”	63
5.7	L.r. 14 giugno 2023, n. 11 – “Modifica della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 «Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta” e successive modifiche ed integrazioni”	66
5.8	L.r. 14 giugno 2023, n. 12 – “Modifica alla legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 «Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza»”	72
5.9	L.r. 4 agosto 2023, n. 19 – “Interventi regionali di promozione del ruolo delle librerie indipendenti. Modifica alla legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 «Legge per la cultura»”	73
6	LEGGI DI APPROVAZIONE DEI PRINCIPALI ATTI PROGRAMMATORI DEL CICLO DI BILANCIO.....	77
6.1	L.r. 4 agosto 2023, n. 21 “Assestamento del bilancio di previsione 2023-2025”	77
6.2	L.r. 10 novembre 2023, n. 28 “Variazione al bilancio di previsione 2023-2025 della Regione del Veneto.”	78
6.3	Leggi regionali n. 30, 31 e 32	79
7	CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	82
	Elenco principali acronimi	87



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 9 settembre 2025

composta dai magistrati:

Francesco UCCELLO	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere relatore
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Chiara BASSOLINO	Primo Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTI gli articoli 81 e 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000, n. 14/DEL/2000 e successive modificazioni;

VISTO l'art. 1, commi 2 e 8, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO l'art. 33, comma 2, lett. a), n. 1), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTA la deliberazione della Corte dei conti - Sezione autonomie - del 20 marzo 2013, n. 10/SEZAUT/2013/INPR, avente ad oggetto *"Prime linee di orientamento per le relazioni semestrali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito in legge n. 213 del 2012"*, come integrata e modificata dalla successiva deliberazione del 1°

giugno 2021, n. 8/2021/INPR, recante *Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali*;

VISTO l'art. 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTA la nota prot. n. 2655 dell'8 maggio 2025, di trasmissione al Consiglio regionale dello schema di relazione espositiva degli esiti dell'attività di analisi svolta dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto sulla tipologia delle coperture e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, adottate nelle leggi approvate dalla Regione del Veneto nella annualità 2023;

VISTA la nota prot. U.0009781.15-07-2025 (acquisita al prot. Cdc n. 4922 in data 16 luglio 2025), con la quale il Presidente del Consiglio regionale ha richiesto una proroga dei termini per gli adempimenti istruttori richiesti;

VISTA la nota prot. n. 4935 del 16 luglio 2025 di accoglimento della richiesta di proroga;

VISTA la nota prot. U.0011051.08-08-2025 (acquisita al prot. Cdc n. 5413 in pari data), con la quale il Consiglio regionale del Veneto ha trasmesso la documentazione e le proprie osservazioni in risposta ai rilievi mossi sulle leggi di spesa emesse nel corso del 2023;

VISTA l'ordinanza n. 23/2025, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo, all'esito delle osservazioni trasmesse dal Consiglio regionale sullo schema di referto, ha convocato il Collegio per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Elena Brandolini;

DELIBERA

di approvare gli esiti dell'attività di analisi svolta ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate dalla Regione del Veneto nel 2023 e sulle relative tecniche di quantificazione degli oneri, quali esposti nell'unito documento, facente parte integrante della presente deliberazione.

DISPONE

ai sensi dell'art. 1, comma 2 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, la trasmissione della presente delibera e dell'allegata relazione al Presidente del Consiglio della Regione del Veneto;

ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge richiamata, la trasmissione della presente deliberazione e dell'allegata relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 9 settembre 2025.

Il Relatore

Elena BRANDOLINI

f.to digitalmente

Il Presidente

Francesco UCCELLO

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria l'11 settembre 2025.

Il Direttore di Segreteria

Letizia ROSSINI

f.to digitalmente

1 PREMESSA

In continuità con l'attività svolta nel 2024 sulle leggi regionali del 2021 e del 2022 (esitata nella relazione/referto allegata alla deliberazione n. 337/2024/RQ/Regione Veneto), la Sezione ha preso in esame le leggi approvate dal Consiglio regionale nel corso dell'anno 2023 nell'ambito dell'attività di controllo concernente la verifica della tipologia delle coperture finanziarie e delle tecniche di quantificazione degli oneri adottati dalla Regione, secondo le previsioni del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Sebbene in esito a detta ultima analisi la Sezione abbia accertato l'assenza di particolari problemi in ordine alla copertura finanziaria delle leggi esaminate ed abbia, altresì, riconosciuto, in linea generale, che *“nel corso degli ultimi anni sono stati fatti molti passi avanti - sia dalla Giunta regionale in relazione alla implementazione delle schede di analisi economico-finanziaria in primis, sia dal Consiglio stesso in relazione alla realizzazione sistematica delle Note di lettura e ricognitive degli impatti finanziari”*, è stata tuttavia evidenziata la permanenza di margini di necessaria migliorabilità, posto che, come rilevato dalla Sezione nella richiamata relazione/referto, *“la definizione del percorso sin qui intrapreso con esiti positivi, non è ancora giunto a totale completamento”*.

Gli ambiti per i quali la Sezione ha riscontrato la necessità di ulteriore affinamento ed ottimizzazione ineriscono, essenzialmente, ai seguenti¹:

- 1) completezza della documentazione tecnica che necessariamente deve accompagnare il Progetto di legge (PdL) in tutte le sue fasi e non solamente in quella iniziale. La Sezione, pur riconoscendo che la criticità si è di molto attenuata rispetto alle precedenti annualità e che la Regione sta ottimizzando sempre più la documentazione a supporto delle leggi di spesa, ha tuttavia riscontrato la permanenza di fattispecie di mancato adeguamento delle schede di Analisi economico-finanziaria (AEF) e delle Note di lettura e ricognitive degli impatti finanziari (NLRIF) in caso di emendamenti apportati ai disegni di legge;
- 2) indicazione chiara dei capitoli sui quali i maggiori oneri o le maggiori entrate vanno ad incidere, in particolar modo nei casi in cui la copertura venga inizialmente data con il Fondo speciale;
- 3) tecnica di quantificazione degli oneri, in particolare nei casi in cui si interviene, ancorché a livello di impianto generale, su futuri assetti che inevitabilmente comporteranno delle spese;
- 4) non compiuta redazione della relazione tecnica e imprecisioni e/o indeterminatezza nella quantificazione degli oneri in relazione ad alcune disposizioni normative.

¹ Cfr. cap. 12 “Conclusioni” della relazione/referto approvata con deliberazione n. 337/2024/RQ/Regione Veneto.

Richiamati, quindi, gli esiti della precedente analisi e prima di valutare le leggi regionali comportanti nuovi o maggiori oneri emesse nel corso del 2023, la Sezione ricorda ancora una volta che:

- sebbene l’art. 38 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ricalchi in toto l’art. 30, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ma non sia con questo totalmente armonizzato, le due disposizioni devono essere intese in combinato disposto, nel senso che la norma più completa (art. 30, comma 6) integra quella riferita alla legislazione regionale (art. 38), con la conseguenza che anche il legislatore regionale è tenuto a garantire la copertura “seguendo nel tempo” l’onere di spesa nel suo più cospicuo manifestarsi;
- l’attività di controllo sulle tipologie delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri nelle leggi regionali appartiene ad un articolato sistema, composto da misure di garanzia in cui:
 - a) la “copertura finanziaria” deve essere sempre valutata *ex ante* e deve essere credibile e ragionevolmente argomentata, secondo le regole dell’esperienza e della pratica contabile;
 - b) il contraddittorio con l’Amministrazione regionale deve essere assicurato al massimo livello possibile;
 - c) scopo della Relazione è quello di permettere all’interlocutore politico un arricchimento del proprio patrimonio conoscitivo, utile al miglioramento, ove possibile, della qualità della legislazione regionale onerosa, caratterizzata da un elevato tasso di tecnicismo finanziario-contabile, nonché quello di offrire gli elementi utili per valutare, in caso di leggi a valenza pluriennale, se alla luce della successiva gestione permanga la disponibilità finanziaria e, con essa, la possibilità di perseguire i fini che la legge istitutiva della spesa si proponeva²;
- così come per le leggi dello Stato, è escluso che la Corte possa entrare “nel merito” delle scelte economiche³.

In data 8 maggio 2025 (con nota prot. n. 2655) è stata inviata al Consiglio regionale lo schema della presente Relazione, al fine di permettere allo stesso di formulare le proprie osservazioni e le eventuali controdeduzioni.

Il Presidente del Consiglio regionale, con nota prot. U.0009781.15-07-2025 (acquisita al prot. Cdc n. 4922 in data 16 luglio 2025) in considerazione della necessità di acquisire gli appositi riscontri dalle strutture della Giunta regionale, interessate dai chiarimenti e dalle integrazioni documentali richieste per alcune leggi dalla Sezione, ha rappresentato la

² La Corte costituzionale, con la sentenza n. 39/2014, punto 6.3.3 della parte in diritto, ha precisato il carattere referente del controllo, affermando che il referto in cui lo stesso esita è: “funzionale da un lato ad ampliare il quadro degli strumenti informativi a disposizione del Consiglio, per consentire (...) la formulazione di meglio calibrate valutazioni politiche del massimo organo rappresentativo della Regione, anche nella prospettiva dell’attivazione di processi di “autocorrezione” nell’esercizio delle funzioni legislative e amministrative (sentenza n. 29 del 1995; nonché sentenza n. 179 del 2007) e, dall’altro, a prevenire squilibri di bilancio (tra le tante, sentenze n. 250 del 2013; n. 70 del 2012)”.

³ Corte costituzionale, sentenza n. 384 del 1991.

necessità di poter fruire di una proroga dei termini per corrispondere all'adempimento istruttorio.

In esito alla richiesta, con nota prot. n. 4935 del 16 luglio 2025, la richiesta di differimento è stata concessa ed il termine già stabilito per gli adempimenti richiesti è stato prorogato di ulteriori 20 giorni, decorrenti dal ricevimento di detta nota.

Pertanto, le osservazioni del Consiglio sono pervenute in data 8 agosto 2025 con nota a firma del Presidente del Consiglio regionale prot. n. U.0011051.08-08-2025 (acquisita al prot. Cdc n. 5413 in pari data).

2 METODOLOGIA DI ANALISI

L'analisi, come di consueto e in conformità a quanto previsto dall'art. 81, quarto comma della Costituzione⁴, si è focalizzata:

- 1) sull'analisi della struttura giuridica utilizzata per introdurre oneri finanziari e sull'individuazione della morfologia giuridica dell'onere recato dalla norma (obbligatorio o flessibile; continuativo o occasionale), compiuti con rinvio alle tipologie di spesa che la legge n. 196/2009 individua all'art. 21, nei commi 5 e ss.;
- 2) sull'analisi della quantificazione degli oneri stessi (anche alla luce del corredo informativo recato dalla Relazione tecnica e da altre eventuali note informative), in cui si è tenuto conto della piena e completa attuazione della previsione di legge, in termini di impatto sui saldi di bilancio, tale da individuare esattamente la distribuzione temporale degli oneri in coerenza con i mezzi di copertura approntati per ciascun esercizio;
- 3) sulla valutazione della congruenza della modalità di copertura, tenuto conto dei "principi cardine" che sorreggono l'impianto normativo, basata sulla puntuale disciplina contenuta all'art. 17, legge n. 196/2009, che, proprio per la salvaguardia delle finalità sostanziali poste a garanzia dell'equilibrio di bilancio⁵, ha imposto il principio della cd. "tipizzazione dei mezzi di copertura", declinando come strumenti di copertura inefficaci e/o inadeguati i mezzi e le metodologie di copertura "estrane" al richiamato dettato normativo.

Laddove necessario, il giudizio circa la conformità o meno della norma di legge al precetto costituzionale ha concluso il ciclo di verifica.

Inoltre, la valutazione effettuata - supportata dai consolidati principi in materia enunciati dalla giurisprudenza costituzionale nonché dalle linee di indirizzo/orientamento formulate dalla Corte dei conti⁶ - ha tenuto prioritariamente in considerazione il principio secondo cui la copertura è "effettiva" quando sia credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri.

In conformità con le finalità del referto in cui esitano i risultati della verifica svolta, la presente analisi, ai fini di una più agevole comprensione dei risultati emersi, fornisce un quadro sintetico della portata finanziaria di ciascun provvedimento e della relativa copertura, laddove questa sia rispondente ai parametri di legge, e riserva l'esame analitico di ciascun provvedimento ai casi di riscontrata difformità.

Pertanto, nel primo caso, sono state elaborate tabelle e schede di sintesi in cui si compendiano i dati essenziali di ciascun provvedimento legislativo; nel secondo caso, alle criticità e alle deviazioni riscontrate rispetto alle prescrizioni di cui agli articoli 17 e seguenti della legge n. 196 del 2009, sono dedicate analisi puntuali.

⁴ "Ogni legge che importi nuovi e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte".

⁵ Corte cost., sentenza n. 274 del 2017.

⁶ Cfr. Sezione delle autonomie, deliberazioni n. 10/SEZAUT/2013/INPR e n. 8/SEZAUT/2021/INPR.

Analogamente, analisi puntuali sono riportate per i casi in cui, alla originaria previsione di nuovi o maggiori oneri nel PdL, nel prosieguo dell'*iter* approvativo gli stessi siano venuti meno.

Va precisato, infine, che le leggi oggetto della presente analisi sono state puntualmente trasmesse dal Consiglio regionale tramite l'applicativo della Corte dei conti (ConTe).

3 LE LEGGI REGIONALI APPROVATE NELL'ANNO 2023

Nel periodo gennaio-dicembre 2023, la produzione normativa regionale annovera 35 leggi approvate dal Consiglio regionale, che di seguito (Tab. n. 1) si riepilogano.

Tra i provvedimenti di particolare rilievo, si annoverano le leggi di approvazione dei principali atti programmatori del ciclo di bilancio, ossia: le leggi che nel corso del 2023 hanno ulteriormente definito la manovra di bilancio regionale per il triennio 2023-2025 (legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023-2025; legge di variazione al bilancio di previsione 2023-2025) e per il triennio 2024-2026 (legge di stabilità regionale 2024; il collegato alla legge di stabilità regionale 2024; la legge approvativa del bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026).

Va poi considerata la legge di approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2022, intervenuta in data 27 luglio 2023 (l.r. n. 17).

A fronte delle complessive 35 leggi e al netto di quelle che hanno definito le manovre di bilancio, a cui sarà dedicata una analisi specifica, le leggi che comportano nuovi o maggiori oneri (nella tabella evidenziate in giallo) sono 11 (leggi regionali n. 2/2023; n. 3/2023; n. 4/2023; n. 5/2023; n. 7/2023; n. 10/2023; n. 11/2023; n. 12/2023; n. 14/2023; n. 19/2023 e n. 24/2023). Le restanti leggi non contemplano la previsione di maggiori oneri (e/o minori entrate) a carico del bilancio della Regione e dichiarano di far fronte all'attuazione delle disposizioni normative "(...) nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione".

La tabella compendia anche le risultanze della verifica della completezza (o meno), sia all'atto della presentazione del PDL che nel prosieguo dell'iter approvativo, dei documenti indispensabili per la valutazione delle coperture e delle tecniche di quantificazione degli oneri, secondo le prescrizioni di cui all'art 17 della legge n. 196 del 2009, quali presenti in atti. In tabella si evidenziano, altresì, i casi in cui, alla originaria previsione di nuovi o maggiori oneri nel PdL, nel prosieguo dell'iter approvativo gli stessi siano venuti meno (PdL 183 sfociato nella legge regionale n. 13/2023 e PdL 159 sfociato nella legge regionale n. 26/2023).

Tab. 1 - Leggi regionali anno 2023

Numero legge/PdL	Oggetto della L.R. e eventuali annotazioni	Numero articoli	Neutralità/Oneri mezzi
1 del 26 gennaio 2023	Modifica e integrazioni alla L.R. 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo di prodotti agricoli a chilometri zero".	9	Clausola di neutralità finanziaria
PdL 120	<i>Documentazione completa</i> No Parere CAL -non ricorrono le condizioni (art. 16, comma 5, Statuto del Veneto e art. 6, comma 2, l.r. n. 31/2017)	8	
2 del 02 febbraio 2023	Modifica della legge regionale 7 febbraio 2014, n. 6 "Disposizioni per la qualificazione delle imprese che svolgono attività agromeccanica"	4	Norma finanziaria
PdL 146	<i>Documentazione completa</i>	6	
3 del 14 marzo 2023	Disposizioni per favorire la piena integrazione scolastica degli alunni ammalati	8	Norma finanziaria
PdL 117	<i>Documentazione completa</i>		

Numero legge/PdL	Oggetto della L.R. e eventuali annotazioni	Numero articoli	Neutralità/Oneri mezzi
4 del 21 marzo 2023	Valorizzazione del patrimonio regionale delle malghe	8	Norme finanziaria
PDL 152	<i>Documentazione completa</i>	7	
5 del 7 aprile 2023	Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico"	3	Norma finanziaria
PDL 158	<i>Documentazione completa</i>		
6 del 26 aprile 2026	Modifica dell'articolo 84 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" in materia di gestione delle acque meteoriche e di interventi atti a mitigare gli effetti di siccità e precipitazioni intense.	3	Clausola di neutralità finanziaria
PDL 163	<i>Documentazione completa</i>		
7 del 26 aprile 2023	Disposizioni per la promozione della diffusione e dell'impiego dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni.	6	Norma finanziaria
PDL 98	<i>Documentazione completa</i>		
8 del 5 maggio 2023	Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale".	3	Clausola di neutralità finanziaria
PDL 194	<i>Documentazione completa</i>		
9 del 24 maggio 2023	"Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2023 in materia di personale regionale, controlli sugli enti regionali, ordinamento contabile, immigrazione"	10	Clausola di neutralità finanziaria
PDL 187	<i>Documentazione completa</i>		
10 del 24 maggio 2023	Istituzione della "Giornata ecologica regionale"	7	Norma finanziaria
PDL 96	<i>Documentazione completa</i>		
11 del 14 giugno 2023	Modifica della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta" e successive modifiche ed integrazioni.	2	Norma finanziaria
PDL 182	<i>Documentazione completa</i>		
12 del 14 giugno 2023	Modifica alla legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 "Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza".	2	Norma finanziaria
PDL 168	<i>Documentazione completa</i>		
13 del 14 giugno 2023	Modifica della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" in materia di rendicontazione degli interventi inseriti nell'elenco annuale dei Programmi triennali dei lavori pubblici.	2	Clausola di neutralità finanziaria
PDL 183	<i>Documentazione completa</i>		
14 del 4 luglio 2023	Riordino di partecipazioni societarie regionali in un unico gruppo. Modifiche alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A." e alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale" ed ulteriori disposizioni.	18	Norma finanziaria presente ma la legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale
PDL 205	<i>Documentazione completa</i>	16	
15 del 27 luglio 2023	Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2023 in materia di agricoltura, caccia, pesca, promozione agroalimentare, consorzi di bonifica, raccolta e commercializzazione dei funghi, raccolta e commercializzazione dei tartufi, foreste.	36	Clausola di neutralità finanziaria
PDL 188	<i>Documentazione completa</i>	31	
16 del 27 luglio 2023	Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2023 in materia di protezione civile, ambiente e parchi regionali, edifici di culto, edilizia residenziale pubblica, governo del territorio	17	Clausola di neutralità finanziaria
PDL 191	<i>Documentazione completa</i>	11	

Numero legge/PdL	Oggetto della L.R. e eventuali annotazioni	Numero articoli	Neutralità/Oneri mezzi
17 del 27 luglio 2023	Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2022.	13	
PDL 201		12	
	<i>Documentazione completa</i>		
18 del 4 agosto 2023	Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della conferenza delle Regioni e delle Province autonome	5	Clausola di neutralità finanziaria
PDL 174	<i>Documentazione completa</i>		
19 del 4 agosto 2023	Interventi regionali di promozione del ruolo delle librerie indipendenti. Modifica alla legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 "Legge per la cultura".	3	Norma finanziaria
PDL 196	<i>Documentazione completa</i>		
20 del 4 agosto 2023	Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e adozione di misure di valorizzazione dei distretti del cibo.	8	Clausola di neutralità finanziaria
PDL 199	<i>Documentazione completa</i>	10	
21 del 4 agosto 2023	Assestamento del bilancio di previsione 2023-2025	8	
PDL 214	<i>Documentazione completa</i>		
22 del 6 settembre 2023	Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" in materia di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line.	5	Clausola di neutralità finanziaria
PDL 219	<i>Documentazione completa</i>	4	
23 del 6 settembre 2023	Disposizioni in materia di associazionismo intercomunale, fusioni di comuni e intese programmatiche di area (IPA)	15	Clausola di neutralità finanziaria
PDL 185	<i>Documentazione completa</i> <i>Parere CAL positivo</i>	14	
24 del 12 settembre 2023	Modifica alla legge regionale 16 aprile 1985 n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" in materia di trattamento di dati relativi alle misure per il contenimento dell'inquinamento derivante dal traffico veicolare	2	Norma finanziaria
PDL 198	<i>Documentazione completa</i>		
25 del 19 settembre 2023	Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2023 in materia di cultura, turismo ed edilizia scolastica.	7	Clausola di neutralità finanziaria
PDL 186	<i>Documentazione completa</i>	6	
26 del 19 settembre 2023	Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" in materia di parcheggi per le attività di vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differita.	4	Clausola di neutralità finanziaria
PDL 159	<i>Documentazione completa</i>	1	
27 del 17 ottobre 2023	Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" in relazione agli impianti di piano individuati dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali nonché allo smaltimento o riciclaggio di carcasse o residui animali e disposizioni transitorie.	5	Clausola di neutralità finanziaria
PDL 218	<i>Documentazione completa</i>		
28 del 10 novembre 2023	Variazione al bilancio di previsione 2023-2025 della Regione del Veneto.	3	Variazioni compensative nello stato di previsione delle entrate e delle spese
PDL 235	<i>Documentazione completa</i>		
29 del 12 dicembre 2023	Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve" in materia di costituzione coattiva di servitù.	4	Clausola di neutralità finanziaria
PDL 226	<i>Documentazione completa</i>	3	
30 del 22 dicembre 2023	Collegato alla legge di stabilità regionale 2024.	23	

<i>Numero legge/PdL</i>	<i>Oggetto della L.R. e eventuali annotazioni</i>	<i>Numero articoli</i>	<i>Neutralità/Oneri mezzi</i>
PDL 230	<i>Documentazione completa</i>	3	Risorse interne al bilancio
31 del 22 dicembre 2023	Legge di stabilità regionale 2024.	2	Rimodulazione spese pluriennali da leggi regionali
PDL 231	<i>Documentazione completa</i>		
32 del 22 dicembre 2023	Bilancio di previsione 2024-2026.	8	Fonti di copertura varie
PDL 232	<i>Documentazione completa</i>	7	
33 del 29 dicembre 2023	Istituzione del nuovo Comune denominato 'Sovizzo' mediante fusione dei Comuni di Sovizzo e Gambugliano della Provincia di Vicenza.	5	Clausola di neutralità finanziaria
PDL 207	<i>Documentazione completa</i>		
34 del 29 dicembre 2023	Istituzione del nuovo Comune denominato "Setteville" mediante fusione dei Comuni di Alano di Piave e Quero Vas della Provincia di Belluno.	5	Clausola di neutralità finanziaria
PDL 208	<i>Documentazione completa</i>		
35 del 29 dicembre 2023	Istituzione del nuovo Comune denominato "Santa Caterina d'Este" mediante fusione dei Comuni di Carceri e Vighizzolo d'Este della Provincia di Padova.	5	Clausola di neutralità finanziaria
PDL 209	<i>Documentazione completa</i>		

Fonte: Elaborazione Corte dei conti

Di seguito, ad ulteriore sviluppo della descrizione delle leggi regionali di cui si è data evidenza, si riportano (Tab. 2) le informazioni relative, per ciascuna legge, all'organo regionale (Consiglio/Giunta) che ha presentato i relativi progetti/disegni di legge, unitamente all'indicazione - per ciascuna di esse - della presenza di maggiori oneri, minori entrate o della clausola di neutralità finanziaria.

Tab. 2
Leggi regionali anno 2023 – Dati informativi di dettaglio

Numero Legge/ PdL	Oggetto della L.R.	Iniziativa	Scheda di Analisi economico finanziario (AEF)	Scheda di Inquadramento Normativo (SIN)	Note ricognitive impatti finanziari (NLRIF)	Maggiori oneri	Minori entrate	Maggiori entrate	Clausola di neutralità finanziaria espressa	Note
l.r. 1	Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 luglio 2008, n. 7 "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometro zero". La l.r. n. 7 del 2008 era già stata novellata con l.r. n. 3/2010.	Giunta				NO	NO	NO		Legge di novellazione: modifica la l.r. n. 7/2008 al fine di adeguarla alle modifiche normative statali intervenute [Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020 "Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari" (CAM), entrato in vigore il 4 agosto 2020, che aggiorna e sostituisce i CAM adottati con il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 luglio 2011] e di incentivare il consumo di prodotti vegetali freschi, promuovendo iniziative che favoriscano la distribuzione di frutta fresca a "chilometro zero" nelle scuole mediante distributori automatici e l'erogazione del prodotto in buste monoporzioni. La novellazione ha lo scopo anche di conformare le disposizioni legislative agli orientamenti della Corte costituzionale in tema di norme volte a preferire i prodotti della cosiddetta "filiera corta". L'art. 9 (nel PdL art. 8) introduce la clausola di neutralità finanziaria: <i>"All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione".</i> La l.r. reca un articolo in più rispetto al PdL [resosi necessario per l'istituzione dell'Osservatorio regionale per la promozione dell'utilizzo dei prodotti a chilometro zero – per il quale non si prevedono oneri (la partecipazione all'Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati)]
PdL 120			SI	SI	SI	NO	NO	NO		NULLA DA OSSERVARE Infatti, dal punto di vista finanziario il provvedimento, come indicato nella scheda di analisi economico finanziaria, non determina nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio posto che gli interventi previsti, compresa la promozione delle iniziative previste (art. 7 PdL) per favorire la distribuzione di frutta fresca a "chilometro zero" nelle scuole, riguardano azioni di carattere regolamentare per le quali si prevede lo svolgimento da parte delle strutture regionali competenti senza aggravio di spesa

Numero Legge/ PdL	Oggetto della L.R.	Iniziativa	Scheda di Analisi economico finanziario (AEF)	Scheda di Inquadramento Normativo (SIN)	Note ricognitive impatti finanziari (NLRIF)	Maggiori oneri	Minori entrate	Maggiori entrate	Clausola di neutralità finanziaria espressa	Note
l.r. 2	Modifica della legge regionale 7 febbraio 2014, n. 6 "Disposizioni per la qualificazione delle imprese che svolgono attività agromeccanica"	Consiglio				SI	NO	NO		Copertura finanziaria mediante utilizzo di FONDI SPECIALI (di investimento) La norma finanziaria, contenuta nell'art. 4bis, stabilisce al comma 1 che: "1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 1, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2023, in euro 250.000,00 per l'esercizio 2024 ed in euro 300.000,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2023-2025". (vedi cap. 5, par. 5.1)
PdL 146			SI	SI	SI	SI	NO	NO		
l.r. 3	Disposizioni per favorire la piena integrazione scolastica degli alunni ammalati.	Consiglio				SI	NO	NO		Copertura finanziaria mediante utilizzo di FONDI SPECIALI La norma finanziaria, contenuta nell'art. 8 stabilisce che: "1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, quantificati in euro 16.400,00 per ogni esercizio del triennio 2023-2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025. 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, quantificati in euro 17.500,00 per ogni esercizio del triennio 2023-2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2023-2025". (vedi cap. 5, par. 5.2)
PdL 117			SI	SI	SI	SI	NO	NO		

Numero Legge/ PdL	Oggetto della L.R.	Iniziativa	Scheda di Analisi economico finanziario (AEF)	Scheda di Inquadramento Normativo (SIN)	Note ricognitive impatti finanziari (NLRIF)	Maggiori oneri	Minori entrate	Maggiori entrate	Clausola di neutralità finanziaria espressa	Note
l.r. 4	Valorizzazione del patrimonio regionale delle malghe.					SI	NO	NO		Copertura finanziaria mediante utilizzo di FONDI SPECIALI
PdL 152		Giunta	SI	SI	SI	SI	NO	NO		La norma finanziaria, contenuta nell'art. 8, al comma 1 stabilisce che: "1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 3, 4 e 6 della presente legge, quantificati in euro 80.000,00 per l'esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 07 "Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente di pari importo le risorse afferenti l'articolo 10 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34, allocate nella Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025" "2. Agli oneri conseguenti alla costituzione dell'Associazione di cui all'articolo 7, comma 1, quantificati in euro 5.000,00 per l'esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 07 "Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni", Titolo 3 "Spese per incremento di attività finanziarie" del bilancio di previsione 2023-2025, la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fonti", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2023-2025. 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 3, quantificati in euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 07 "Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025, la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025". (vedi cap. 5, par. 5.3)
l.r. 5	Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico".	Consiglio				SI	NO	NO		Copertura finanziaria mediante utilizzo di FONDI SPECIALI
PdL 158			SI	SI	SI	SI	NO	NO		La norma finanziaria, contenuta nell'art. 3, stabilisce che: "1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, quantificati in euro 2.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organismi"

Numero Legge/ PdL	Oggetto della L.R.	Iniziativa	Scheda di Analisi economico finanziario (AEF)	Scheda di Inquadramento Normativo (SIN)	Note ricognitive impatti finanziari (NLRIF)	Maggiori oneri	Minori entrate	Maggiori entrate	Clausola di neutralità finanziaria espressa	Note
										istituzionali", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025. 2. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e artigianato", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025. 3. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, quantificati in euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria, PMI e artigianato", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all' articolo 7, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2023-2025". (vedi cap. 5, par. 5.4)

Numero Legge/ PdL	Oggetto della L.R.	Iniziativa	Scheda di Analisi economico finanziario (AEF)	Scheda di Inquadramento Normativo (SIN)	Note ricognitive impatti finanziari (NLRIF)	Maggiori oneri	Minori entrate	Maggiori entrate	Clausola di neutralità finanziaria espressa	Note
l.r. 6	Modifica dell'articolo 84 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" in materia di gestione delle acque meteoriche e di interventi atti a mitigare gli effetti di siccità e precipitazioni intense.	Consiglio				NO	NO	NO	SI	La legge modifica l'articolo 84 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, aumentando le funzioni attribuite alla Giunta regionale, riguardante la possibilità di realizzare opere e interventi finalizzati al risparmio idrico e al contenimento dei flussi nella rete idrografica, tra cui casse e bacini di espansione. NULLA DA OSSERVARE L'analisi ha confermato quanto riportato nelle schede AEF e NLRIF in relazione al fatto che l'applicazione della norma in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. In particolare, al punto G "Clausola di neutralità finanziaria e declaratoria di assenza di oneri" della scheda AEF si legge che la proposta di legge ha solo lo scopo di intervenire con un'apposita modifica all'articolo 84 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, aggiungendo una specifica previsione alle funzioni attribuite alla Giunta regionale e che tale integrazione delle funzioni non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione, "perché rientranti comunque nell'ambito delle risorse allocate sul capitolo di spesa 52025 "spese per la manutenzione e conservazione dei beni funzionali alla gestione del demanio idrico (artt. 86, 89, d.lgs. 31/03/1998, n.112 - art. 84, l.r. 13/04/2001, n.11)" e sul capitolo di spesa n. 104068 "Spese per la manutenzione e conservazione dei beni funzionali alla gestione del demanio idrico - difesa del suolo - trasferimenti correnti (art. 84, l.r. 13/04/2001, n.11)".
PdL 163			SI	SI	SI	NO	NO	NO		
l.r. 7	Disposizioni per la promozione della diffusione e dell'impiego dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni.	Consiglio				SI	NO	NO		Copertura finanziaria mediante utilizzo di FONDI SPECIALI La norma finanziaria, contenuta nell'art. 6, stabilisce che: "1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 05 "Servizio sanitario regionale – investimenti sanitari", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2023-2025". (vedi cap. 5, par. 5.5)
PdL 98			SI	SI	SI	SI	NO	NO		
l.r. 8	Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale".	Giunta				NO	NO	NO	SI	La l.r. conferisce alla Giunta regionale la possibilità di autorizzare, in presenza di comprovati motivi di interesse pubblico e previa valutazione del livello di assistenza sociale presente sul territorio, eventuali deroghe al vincolo di destinazione nei confronti dei beni ex O.N.P.I. (Opera Nazionale Pensionati d'Italia) attualmente di proprietà del Comune di Bassano del Grappa, del

Numero Legge/ PdL	Oggetto della L.R.	Iniziativa	Scheda di Analisi economico finanziario (AEF)	Scheda di Inquadramento Normativo (SIN)	Note ricognitive impatti finanziari (NLRIF)	Maggiori oneri	Minori entrate	Maggiori entrate	Clausola di neutralità finanziaria espressa	Note
PdL 194			SI	SI	SI	NO	NO	NO		Comune di Verona e del Comune di Rovigo. NULLA DA OSSERVARE
l.r. 9	"Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2023 in materia di personale regionale, controlli sugli enti regionali, ordinamento contabile, immigrazione"	Giunta				NO	NO	NO	SI	La legge propone una serie di norme finalizzate alla semplificazione, alla manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, raggruppate per settori omogenei di materie, e nello specifico in materia personale regionale, di controllo sugli enti amministrativi regionali, di ordinamento contabile e di immigrazione. LEGGE OGGETTO DI ANALISI PUNTUALE (vedi cap 4., par. 4.1)
PdL 187			SI	SI	SI	NO	NO	NO		
l.r. 10	Istituzione della "Giornata ecologica regionale"	Consiglio				SI	NO	NO		Copertura finanziaria mediante utilizzo di FONDI SPECIALI La norma finanziaria, contenuta nell'art. 6, stabilisce che: "1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 30.000 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, Valorizzazione e recupero ambientale", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025. 2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modificazioni.". (vedi cap. 5, par. 5.6)
PdL 96			SI	SI	SI	SI	NO	NO		
l.r. 11	Modifica della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta" e successive modifiche ed integrazioni.	Consiglio				SI	NO	NO		Copertura finanziaria mediante utilizzo di FONDI SPECIALI La norma finanziaria, contenuta nell'art. 2, stabilisce che: "1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 quater, comma 2, lettera a), quantificati in euro 75.000,00 per l'esercizio 2023, in euro 195.000,00 per l'esercizio 2024 e in euro 180.000,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo

Numero Legge/ PdL	Oggetto della L.R.	Iniziativa	Scheda di Analisi economico finanziario (AEF)	Scheda di Inquadramento Normativo (SIN)	Note ricognitive impatti finanziari (NLRIF)	Maggiori oneri	Minori entrate	Maggiori entrate	Clausola di neutralità finanziaria espressa	Note
PdL 182			SI	SI	SI	SI	NO	NO		il fondo di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2023-2025. 2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 quater, comma 2, lettere b) e c), quantificati in complessivi euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del settore agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti" la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025. 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 quater, comma 2, lettera d) e comma 3, lettere a) e b), quantificati in complessivi euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025, si fa fronte: a) nel 2023 con le risorse afferenti all'articolo 6 bis della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17, allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 02 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025; b) negli esercizi 2024 e 2025, con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 02 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori", Titolo 1 "Spese correnti" la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025." (vedi cap. 5, par. 5.7)

Numero Legge/ PdL	Oggetto della L.R.	Iniziativa	Scheda di Analisi economico finanziario (AEF)	Scheda di Inquadramento Normativo (SIN)	Note ricognitive impatti finanziari (NLRIF)	Maggiori oneri	Minori entrate	Maggiori entrate	Clausola di neutralità finanziaria espressa	Note
l.r. 12	Modifica alla legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 "Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza".	Consiglio				SI	NO	NO	NO	Copertura finanziaria mediante utilizzo di FONDI SPECIALI La norma finanziaria, contenuta nell'art. 2, stabilisce che: <i>"1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 bis della legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 come introdotto dalla presente legge, quantificati in complessivi euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024, si fa fronte, quanto alle iniziative formative volte a rafforzare la capacità di affrontare le situazioni di emergenza/urgenza, con le risorse allocate nella Missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 01 "Polizia locale e amministrativa", Titolo 1 "Spese correnti" e, quanto alle iniziative volte a gestire lo stress lavoro correlato, con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio Sanitario Regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti", le cui dotazioni vengono aumentate in attuazione al comma 3 dell'articolo 11 bis della legge regionale 23 giugno 2020, n. 24, riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025".</i> (vedi cap. 5, par. 5.8)
PdL 168			SI	SI	SI	SI	NO	NO		
l.r. 13	Modifica della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" in materia di rendicontazione degli interventi inseriti nell'elenco annuale dei Programmi triennali dei lavori pubblici.	Consiglio				NO	NO	NO		La legge inserisce all'articolo 4 della l.r. n. 27/2003, il comma 9 ter, il quale dispone che la Giunta regionale rendiconti al Consiglio regionale la situazione dei lavori pubblici di interesse regionale mediante una scheda per ciascuno degli interventi inseriti nell'elenco annuale dei Programmi triennali dei lavori pubblici degli anni precedenti e ancora in corso di esecuzione oppure ultimati successivamente alla redazione della relazione dell'anno precedente, con informazioni sullo stato di avanzamento fisico e finanziario dell'intervento. La proposta normativa non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto richiede l'elaborazione di informazioni che risultano nella disponibilità dell'Osservatorio regionale appalti e delle strutture della Giunta regionale. La Clausola di neutralità finanziaria è contenuta nell'art. 2 della legge NULLA DA OSSERVARE Nella scheda AEF si legge che: <i>"La proposta normativa non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto richiede l'elaborazione di informazioni che risultano nella disponibilità dell'Osservatorio regionale appalti e delle strutture della Giunta regionale".</i> Sul piano procedurale e operativo viene precisato che: <i>"La proposta di modifica della L.R. 27/2003 prevede, contestualmente alla procedura di aggiornamento del programma triennale ed elenco annuale, l'attivazione di una procedura di recupero delle informazioni da fornire a corredo del Programma stesso tramite l'estrapolazione delle</i>
PdL 183			SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	

Numero Legge/ PdL	Oggetto della L.R.	Iniziativa	Scheda di Analisi economico finanziario (AEF)	Scheda di Inquadramento Normativo (SIN)	Note ricognitive impatti finanziari (NLRIF)	Maggiori oneri	Minori entrate	Maggiori entrate	Clausola di neutralità finanziaria espressa	Note
										informazioni dalla banca dati dell'Osservatorio regionale appalti o tramite specifica richiesta al Rup di ogni singolo intervento. Il provvedimento non incide sull'assetto organizzativo regionale. Tuttavia, pone in capo all'Osservatorio regionale appalti, che supporta il Referente unico per la Programmazione, una procedura di acquisizione dei dati e di composizione degli stessi nel documento che dovrà accompagnare il Programma triennale in approvazione. Tale documento, a regime, sarà composto da tante schede quanti sono gli interventi previsti nell'ultimo elenco annuale approvato, a cui si sommeranno le schede con i dati aggiornati riferite agli interventi, inseriti negli elenchi annuali degli anni precedenti, la cui esecuzione non è ancora conclusa".

l.r. 14	<i>Riordino di partecipazioni societarie regionali in un unico gruppo. Modifiche alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 "Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A." e alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 "Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale" ed ulteriori disposizioni.</i>	Giunta				NO	NO	NO	La legge apporta una riorganizzazione alle partecipazioni societarie regionali, prevedendo, in particolare, un riordino degli strumenti regionali in materia di accesso al credito e di agevolazioni alle imprese e una riorganizzazione di Veneto Sviluppo S.p.A. Vengono attribuite alla Veneto Innovazione le attività di gestione della finanza agevolata regionale, in precedenza svolte da Veneto Sviluppo, che soddisfa i requisiti del regime di in house providing, richiesti dalle direttive europee in materia di appalti e concessioni, dal "Codice dei contratti pubblici" a dal TUSP, e "la inserisce in un gruppo controllato da una sola holding partecipata esclusivamente dalla Regione, così da consentire alle società controllate di ricevere affidamenti diretti in house e da realizzare una governance dei fondi agevolati più incisiva e diretta, razionale ed economica rispetto al ricorso al mercato" (note NLRIF). Poiché il provvedimento comporta il conferimento in Veneto Sviluppo Spa delle partecipazioni detenute dalla Regione in Veneto Innovazioni Spa e Finest Spa ai valori derivanti dalle perizie redatte ai sensi del Codice civile, la quantificazione della spesa e delle nuove entrate saranno determinate da apposite perizie di stime ai sensi del Codice civile, come si evince dalla scheda AEF allegata al PDL (Tabella E pag. 10 e punto G pag. 12) e dalle NLRIF a pag. 37. La norma finanziaria è contenuta nell'art. 17 della legge (nel PdL era l'art. 14) e dispone quanto segue: <i>"I conferimenti in Veneto Sviluppo S.p.A. delle partecipazioni detenute dalla Regione del Veneto in Veneto Innovazione S.p.A. e in FIN. EST. S.p.A. avvengono secondo le disposizioni del Codice civile in materia e i valori trovano allocazione contabile in entrata al Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie", Tipologia 100 "Alienazione di attività finanziarie" e contestualmente per pari importo in spesa, alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 1 "Industria, pmi e artigianato", Titolo 3 "Spese per incremento di attività finanziarie" del bilancio di previsione 2023-2025".</i> Come riportato nella scheda AEF le attività di riorganizzazione previste dalla legge, di fatto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto: a) la Regione aumenta la propria quota di partecipazione in Veneto Sviluppo tramite il conferimento delle azioni che detiene in Veneto Innovazione e in FIN. EST. S.p.A.; b) Veneto Sviluppo acquista con fondi propri - previa riduzione del capitale sociale - le proprie azioni detenute da soci privati; c) il conferimento del ramo d'azienda afferente alla gestione degli strumenti finanziari affidati dalla Regione tramite Veneto Sviluppo a Veneto Innovazione viene pagato da quest'ultima con risorse proprie. Si veda l'art. 1, comma 2, lett.b) della legge in cui si autorizza la Giunta regionale a porre in essere, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, ogni attività necessaria per la realizzazione delle operazioni di riorganizzazione delle
-----------------------	--	---------------	--	--	--	-----------	-----------	-----------	---

Numero Legge/ PdL	Oggetto della L.R.	Iniziativa	Scheda di Analisi economico finanziario (AEF)	Scheda di Inquadramento Normativo (SIN)	Note ricognitive impatti finanziari (NLRIF)	Maggiori oneri	Minori entrate	Maggiori entrate	Clausola di neutralità finanziaria espressa	Note
										società Veneto Sviluppo S.p.A. e Veneto Innovazione S.p.A. in conseguenza delle modifiche apportate alle rispettive leggi istitutive. Inoltre, sempre nella scheda AEF, a motivazione dell'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, si precisa che " <i>Veneto Sviluppo opererà esclusivamente con fondi propri e la Regione del Veneto aumenterà la propria quota di partecipazione mediante conferimento per pari importo delle quote azionarie da lei detenute in Finest Spa e Veneto Innovazione sulla base di apposite perizie di stima ai sensi del codice civile in seguito alle quali si provvederà anche ad operare le opportune registrazioni contabili nel bilancio regionale (in entrata al Titolo 5 "Entrate da riduzione di attività finanziarie" Tipologia 100 "Alienazione di attività finanziarie" e contestualmente per pari importo in spesa, alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 1 "Industria, pmi e artigianato" Titolo 3 "Spese per incremento di attività finanziarie")</i>". NULLA DA OSSERVARE

Numero Legge/ PdL	Oggetto della L.R.	Iniziativa	Scheda di Analisi economico finanziario (AEF)	Scheda di Inquadramento Normativo (SIN)	Note ricognitive impatti finanziari (NLRIF)	Maggiori oneri	Minori entrate	Maggiori entrate	Clausola di neutralità finanziaria espressa	Note
PdL 205			SI	SI	SI	NO	NO	NO		TUTTAVIA: MANCA L'INDICAZIONE DEI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA CHE SONO STATI INDIVIDUATI AUTONOMAMENTE DALLA SEZIONE NEL RENDICONTO 2023 Trattasi dei capitoli: 1) di entrata E101939 "Cessione mediante conferimento delle azioni di Finest S.p.A. a favore della società Veneto Sviluppo S.p.A. (art. 1, c. 4, lett. a, l.r. 04/07/2023, n. 14)", stanziamento di competenza finale e accertamento dell'esercizio 2023 pari a euro 22.386.359,00 e collegato capitolo di spesa U105178 "Partecipazione all'aumento di capitale della società Veneto Sviluppo mediante conferimento delle azioni di Finest S.p.A. - acquisizioni di attività finanziarie (art. 1, c. 4, lett. a, l.r. 04/07/2023, n. 14)". 2) di entrata E101940 "Cessione mediante conferimento delle azioni di Finest S.p.A. a favore della società Veneto Sviluppo S.p.A. (art. 1, c. 4, lett. a, l.r. 04/07/2023, n. 14)", stanziamento di competenza finale e accertamento dell'esercizio 2023 pari a euro 1.505.251,00 e collegato capitolo di spesa U105179 "Partecipazione all'aumento di capitale della società Veneto Sviluppo mediante conferimento delle azioni di Finest S.p.A. - acquisizioni di attività finanziarie (art. 1, c. 4, lett. a, l.r. 04/07/2023, n. 14)". La variazione riguardante il conferimento delle partecipazioni detenute dalla Regione Veneto in FINEST S.p.a. per euro 22.386.359,00 e in Veneto Innovazione S.p.a. per euro 1.505.251,00 a favore di Veneto Sviluppo S.p.a. per complessivi euro 23.891.610,00 è avvenuta ad opera della DGR n. 1534 del 12 dicembre 2023 avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di previsione 2023-2025 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2023-2025 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL061) // VINCOLATE". SI RICHIAMANO SUL PUNTO I MONITI GIA' FORMULATI NELLE PRECEDENTI RELAZIONI
l.r. 15	Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2023 in materia di agricoltura, caccia, pesca, promozione agroalimentare, consorzi di bonifica, raccolta e commercializzazione dei funghi, raccolta e commercializzazione dei tartufi, foreste.	Giunta				NO	NO	NO	SI	La legge apporta modifiche ed integrazioni finalizzate alla semplificazione, manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, raggruppate per settori omogenei di materie e nello specifico in materia di agricoltura, caccia, pesca, promozione agroalimentare, consorzi di bonifica, raccolta e commercializzazione dei funghi, raccolta e commercializzazione dei tartufi, foreste.
PdL 188			SI	SI	SI	NO	NO	NO		La versione originaria del PdL constava di n. 31 articoli, incluse le disposizioni finali (clausola di neutralità finanziaria ed entrata in vigore). Il testo licenziato dalla Terza Commissione in data 5 luglio 2023, a seguito dell'accoglimento di diversi emendamenti, corredati di schede di analisi economico-finanziaria (AEF), risulta invece composto di n. 36 articoli. L'articolo 35 del testo approvato, rubricato "Clausola di neutralità finanziaria", stabilisce che "All'attuazione della

Numero Legge/ PdL	Oggetto della L.R.	Iniziativa	Scheda di Analisi economico finanziario (AEF)	Scheda di Inquadramento Normativo (SIN)	Note ricognitive impatti finanziari (NLRIF)	Maggiori oneri	Minori entrate	Maggiori entrate	Clausola di neutralità finanziaria espressa	Note
										presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto", quindi senza impatto finanziario sul bilancio regionale. LEGGE OGGETTO DI ANALISI SPECIFICA (vedi cap. 4, par. 4.2)
l.r. 16	Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2023 in materia di protezione civile, ambiente e parchi regionali, edifici di culto, edilizia residenziale pubblica, governo del territorio	Giunta				NO	NO	NO	SI	La legge apporta modifiche ed integrazioni finalizzate alla semplificazione, manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, raggruppate per settori omogenei di materie e nello specifico in materia di protezione civile, ambiente e parchi regionali, edifici di culto, governo del territorio. La versione originaria del PdL constava di n. 11 articoli, incluse le disposizioni finali (clausola di neutralità finanziaria ed entrata in vigore). Il testo licenziato dalla Seconda Commissione in data 5 luglio 2023, a seguito dell'accoglimento di diversi emendamenti, corredati di schede di analisi economico-finanziaria (AEF), risulta invece composto di n. 16 articoli. L'articolo 16 del testo approvato e tuttora vigente, rubricato "Clausola di neutralità finanziaria", stabilisce che "All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto", quindi senza impatto finanziario sul bilancio regionale. LEGGE OGGETTO DI ANALISI SPECIFICA (vedi cap. 4, par. 4.3)
PdL 191			SI	SI	SI	NO	NO	NO		
l.r. 17	Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2022.	Giunta								NULLA DA OSSERVARE Rendiconto parificato dalla Sezione (del. n. 181/2023/PARI)
PdL 201					SI					
l.r. 18	Ratifica dell'intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzionalizzazione della conferenza delle Regioni e delle Province autonome.	Giunta				NO	NO	NO	SI	La l.r. è finalizzata alla ratifica dell'Intesa interregionale - sottoscritta in data 6 dicembre 2022 tra il Presidente della Regione del Veneto e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Regione Siciliana, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - con la quale le istituzioni sopra richiamate hanno concordato di ricorrere al procedimento previsto all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, per dar corso al processo di istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome quale principale sede di concertazione e cooperazione tra le Regioni e
PdL 174			SI	SI	SI	NO	NO	NO		

Numero Legge/ PdL	Oggetto della L.R.	Iniziativa	Scheda di Analisi economico finanziario (AEF)	Scheda di Inquadramento Normativo (SIN)	Note ricognitive impatti finanziari (NLRIF)	Maggiori oneri	Minori entrate	Maggiori entrate	Clausola di neutralità finanziaria espressa	Note
										Province autonome. L'articolo 4 della legge contempla la clausola di neutralità finanziaria. NULLA DA OSSERVARE L'analisi ha confermato la neutralità finanziaria. Infatti, la scheda AEF precisa che il provvedimento <i>“ha un contenuto meramente normativo volto a ratificare un'intesa interregionale per istituzionalizzare la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e non prevede oneri ulteriori rispetto a quelli già allocati a bilancio sul capitolo 003024/U in cui attualmente viene erogato il contributo annuale al CINSEDO richiamato all'articolo 3 (in attuazione della legge regionale 1° marzo 1983, n. 10 “Contributo al centro Interregionale di Studi e Documentazione, CINSEDO”).</i> Le NLRIF, nel confermare la neutralità finanziaria del provvedimento, precisano che il capitolo di spesa n. 003024/U <i>“Contributo annuale al CINSEDO Roma (l.r. 1/3/1983, n.10)”</i>, afferente alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti”, ha la seguente dotazione finanziaria fissata dalla l.r. 32/2022 (Bilancio di previsione 2023-2025): - euro 291.291 nell'esercizio 2023; - euro 291.291 nell'esercizio 2024; - euro 291.291 nell'esercizio 2025. Quanto sopra ha trovato conferma nel sistema di contabilità regionale (Nu.S.I.Co.). Per ciascuna annualità del triennio 2023-2025 lo stanziamento sul citato capitolo di spesa risulta pari ad euro 291.291,00 e per l'esercizio 2023 gli impegni risultano pari ad euro 289.549,20.
l.r. 19	<i>Interventi regionali di promozione del ruolo delle librerie indipendenti. Modifica alla legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”.</i>	Consiglio				SI	NO	NO		Copertura finanziaria mediante utilizzo di FONDI SPECIALI La norma finanziaria, contenuta nell'art. 2, stabilisce che: <i>“1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.</i> <i>2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e successive modificazioni.</i> (vedi cap. 5, par. 5.9)
PdL 196			SI	SI	SI	SI	NO	NO		

Numero Legge/ PdL	Oggetto della L.R.	Iniziativa	Scheda di Analisi economico finanziario (AEF)	Scheda di Inquadramento Normativo (SIN)	Note ricognitive impatti finanziari (NLRIF)	Maggiori oneri	Minori entrate	Maggiori entrate	Clausola di neutralità finanziaria espressa	Note
l.r. 20	Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003 n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e adozione di misure di valorizzazione dei distretti del cibo.	Consiglio				NO	NO	NO		La legge aggiorna la normativa regionale in materia di agricoltura, al fine di introdurre la disciplina relativa ai Distretti del Cibo di cui all'articolo 13 del D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228. L'articolo 8 della legge, rubricato "Clausola di neutralità finanziari", dispone che "All'attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a valere sui programmi cofinanziati dai fondi europei".
PdL 199			SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	NULLA DA OSSERVARE L'analisi ha confermato la neutralità finanziaria. Si richiama l'apposita sezione della scheda AEF relativa alla clausola di neutralità finanziaria e declaratoria di assenza di oneri, precisa al riguardo quanto segue: "All'attuazione della presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio Regionale in quanto le attività di comunicazione e informazione volte ad incentivare la nascita dei distretti -previste dall'articolo 9, comma 4, introdotto nella l.r. 40/2003 dall'articolo 3 del progetto di legge - rientrano nella normale attività istituzionale della Direzione agroalimentare e nel relativo budget annuale, così come le modifiche introdotte dall'art. 7 - modificativo dell'articolo 57, comma 2, lettera a della l.r. 40/2003 - rappresentano solo un'estensione delle attività già finanziate attraverso i fondi di rotazione del settore primario esistenti e operativi presso la società Veneto Sviluppo Spa". A questo, le NLRIF aggiungono "Si prende atto di quanto sottolineato a supporto della neutralità finanziaria del progetto di legge, che l'articolo 10 del progetto di legge riferisce alla finanza pubblica, non solo a quella regionale. Si ritiene inoltre, in questa sede, quanto all'articolo 51 bis, introdotto nella l.r. 40/2003 dall'articolo 6 del progetto di legge, che le previste azioni di promozione, incentivazione e sostegno, da parte della Giunta regionale, delle iniziative dei distretti del cibo ivi descritte si risolvano nella mera attribuzione di criteri premiali ai fini dell'assegnazione dei fondi strutturali stanziati dall'Unione Europea".
l.r. 21	Assestamento del bilancio di previsione 2023-2025.	Giunta								NULLA DA OSSERVARE Per i dettagli vedere cap. 6, par. 6.1
PdL 214			SI	SI	SI					
l.r. 22	Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" in materia di agenzia di viaggio e turismo che operi esclusivamente in modalità on line.	Giunta				NO	NO	NO		La legge apporta modifiche alla legge regionale 11/2013 al fine di consentire che le agenzie possano operare anche esclusivamente on line, senza la necessità di un ufficio aperto al pubblico, con conseguente riduzione dei costi di esercizio e di investimento per le suddette agenzie. La clausola di neutralità finanziaria è contenuta nell'art. 4. Anche la scheda AEF e le note NLRIF confermano che l'applicazione del provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale
PdL 219			SI	SI	SI	NO	NO	NO		

Numero Legge/ PdL	Oggetto della L.R.	Iniziativa	Scheda di Analisi economico finanziario (AEF)	Scheda di Inquadramento Normativo (SIN)	Note ricognitive impatti finanziari (NLRIF)	Maggiori oneri	Minori entrate	Maggiori entrate	Clausola di neutralità finanziaria espressa	Note
										NULLA DA OSSERVARE Il provvedimento ha contenuto esclusivamente normativo
l.r. 23	Disposizioni in materia di associazionismo intercomunale, fusioni di comuni e intese programmatiche di area (IPA).	Giunta				NO	NO	NO	SI	La legge modifica le ll.rr. n. 18/2012, n. 40/2012, n. 25/1992 e n. 35/2001 in materia di associazionismo, fusioni di Comuni e programmazione decentrata al fine di adeguarle al nuovo Piano di Riordino Territoriale (PRT). La clausola di neutralità finanziaria è contenuta nell'art. 14 e sia la scheda AEF che le note NLRIF confermano tale neutralità. In particolare, la Scheda AEF motiva l'assenza di oneri poiché si "provvede con le disponibilità finanziarie già allocate alla Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), capitolo 101742/U "Azioni regionali a favore delle forme di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e alle fusioni di comuni (art; 10, c. 1bis, l.r. 27/04/2012, n. 18)" del bilancio di previsione 2023/2025 ed al capitolo 104623/U "Azioni regionali per favorire intese programmatiche di area - trasferimenti correnti (art. 3, comma 2bis, l.r. 6/4/1999, n. 13)" del bilancio di previsione 2023/2025". Inoltre, a seguito dell'inserimento di un comma aggiuntivo (3ter) nell'articolo 10 della l.r. n. 18/2012, nella scheda AEF allegata all'emendamento B0001/2023, si afferma ulteriormente che: "L'emendamento non determina nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale rispetto a quelli già previsti sui capitoli 101742/U e 101743/U perché il suo contenuto è meramente normativo volto a consentire alla Giunta regionale, di definire criteri, parametri e standard minimi per la redazione di studi di fattibilità sui processi di fusione che possano interessare i comuni di un determinato territorio regionale". Le note NLRIF espongono, alla data del 12 luglio 2023 (data di redazione delle medesime) la situazione contabile dei succitati capitoli di spesa. NULLA DA OSSERVARE L'analisi effettuato anche sul Sistema di contabilità regionale (Nu.S.I.Co.) conferma gli stanziamenti per il 2023 relativi ai succitati capitoli di spesa.
PdL 185			SI	SI	SI	NO	NO	NO		
l.r. 24	Modifica alla legge regionale 16 aprile 1985 n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" in materia di trattamento di dati relativi alle misure per il contenimento dell'inquinamento derivante dal traffico veicolare.	Giunta				SI	NO	NO	NO	Con la legge vengono attivate misure di intervento comuni e coordinate con le altre regioni del Bacino Padano per l'adozione di un sistema integrato, per la gestione delle limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti, mediante il monitoraggio delle percorrenze e dello stile di guida di detti veicoli, in coerenza con le politiche comunitarie e in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ed agli standard di sicurezza informatica. Circa gli aspetti di carattere finanziario il provvedimento comporta oneri di natura corrente per la sottoscrizione di accordi con la Regione Lombardia per la diffusione dei progetti volti a ridurre le emissioni.
PdL 198			SI	SI	SI	SI	NO	NO		

Numero Legge/ PdL	Oggetto della L.R.	Iniziativa	Scheda di Analisi economico finanziario (AEF)	Scheda di Inquadramento Normativo (SIN)	Note ricognitive impatti finanziari (NLRIF)	Maggiori oneri	Minori entrate	Maggiori entrate	Clausola di neutralità finanziaria espressa	Note
										L'articolo 2 rubricato "Norma finanziaria" stabilisce che: <i>"Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 57.844,00 per l'esercizio 2023 euro 102.873,00 per l'esercizio 2024 ed euro 89.986,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse afferenti al Decreto del Direttore Generale per il Clima, l'Energia e l'aria del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 dicembre 2020, n. 412, allocate nella Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 08 "Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025".</i> Il D.M. 412/2020 cui fa riferimento la norma finanziaria istituisce un programma di finanziamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel territorio del bacino padano, prevedendo in particolare il finanziamento di interventi nei macrosettori dei trasporti e mobilità per la riduzione di emissioni in atmosfera. In merito alla modalità di copertura finanziaria adottata per la linea di spesa in oggetto, nel riquadro F della scheda AEF si legge che: <i>"Il progetto troverà copertura nella Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" Programma 08 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" titolo I spese correnti, facendo riferimento alle risorse statali allocate nel capitolo 104579/U "Azioni per il disinquinamento delle regioni del bacino padano - acquisto di beni e servizi (art. 30, c. 14-ter, d.l. 30/04/2019, n.34 - d.m. 28/12/2020, n. 412). Le attività che si andranno a svolgere rientrano infatti fra le previsioni dell'articolo 4 del D.M. 412/2020 che istituisce un programma di finanziamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel territorio delle regioni del bacino padano, prevedendo il finanziamento di interventi in particolare nei macro settori dei trasporti e mobilità per la riduzione di emissioni in atmosfera".</i> Dal sistema informatico Nu.S.I.Co. il capitolo di spesa n. 104579/U, relativo a spese correnti, non ricorrenti, presenta la seguente dotazione finanziaria: - euro 489.356,32 (comprensivo di partite tecniche) nell'esercizio 2023; - euro 720.777,85 (comprensivo di partite tecniche) nell'esercizio 2024; - euro 601.511,00 nell'esercizio 2025. Nell'esercizio 2023, lo stanziamento iniziale di competenza pari ad euro 123.278,32 è stato aumentato di euro 395.000,00 e diminuito di euro 28.922,00 e, conseguentemente, lo stanziamento finale di competenza si è attestato ad euro 489.356,32, impegnato per euro 387.192,14. L'incremento delle risorse per la somma di euro 395.000,00 è stato disposto con la DGR n. 223 del 7 marzo 2023 <i>"Variazione al Bilancio di previsione 2023-2025 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2023-2025 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL007) // VINCOLATE"</i>. Come si evince dall'allegato B della citata DGR n. 223, nonché da quanto precisato a pag. 17 delle NLRIF, l'assegnazione di risorse statali per finanziare l'attivazione di misure di contrasto all'inquinamento atmosferico previste dal

Numero Legge/ PdL	Oggetto della L.R.	Iniziativa	Scheda di Analisi economico finanziario (AEF)	Scheda di Inquadramento Normativo (SIN)	Note ricognitive impatti finanziari (NLRIF)	Maggiori oneri	Minori entrate	Maggiori entrate	Clausola di neutralità finanziaria espressa	Note
										Decreto Direttoriale n. 412/2000, come da Decreto Direttoriale n. 347/2022, relativamente alle le spese correnti sono pari ad euro 395.000,00 per l'anno 2023, euro 736.000,00 per l'anno 2024 ed euro 669.000,00 per il 2025, La variazione negativa, per l'importo di euro 28.922,00, è avvenuta, invece, ad opera della DGR n. 1254 del 17 ottobre 2023 "Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2023-2025 ai sensi dell'art. 39, comma 10, D.lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL046)", mediante una variazione compensativa di competenza di euro 28.922,00 per l'anno 2023, di euro 109.262,00 per l'anno 2024 e per euro 67.489,00 per l'anno 2025 con riduzione del Macroaggregato "Acquisto di beni e servizi" ed aumento del Macroaggregato "Trasferimenti correnti" all'interno della Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" Programma 08 "Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento". NULLA DA OSSERVARE TUTTAVIA: MANCA L'INDICAZIONE DEL CAPITOLO DI SPESA SUL QUALE SONO CONFLUITE LE RISORSE PER L'ANNO 2023 PARI AD EURO 28.922,00 Il capitolo è stato individuato autonomamente dalla Sezione nel rendiconto dell'esercizio 2023 (tra le spese correnti). Si tratta del capitolo di spesa n. 105120, così rubricato "Azioni per il disinquinamento delle regioni del Bacino Padano - Trasferimenti correnti (art. 30, c. 14-ter, d.l. 30/04/2019, n.34 - d.m. 28/12/2020, n. 412)", relativo a spese correnti, non ricorrenti.
l.r. 25	Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2023 in materia di cultura, turismo ed edilizia scolastica.	Giunta				NO	NO	NO	SI	La legge reca modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale in materia di cultura e turismo per finalità: di adeguamento normativo al mutato contesto nazionale e/o europea di riferimento; di semplificazione normativa; di adeguamento alla domanda di normazione espressa dalle realtà sulle quali incidono le leggi regionali interessate. Come emergente anche dalle schede di analisi economico finanziarie, la legge non comporta variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente. Infatti, nella scheda AEF, oltre a confermare la neutralità finanziaria, si precisa che: "Le risorse oggetto del provvedimento sono allocate ai cap. 104368 per la l.r. 20/2021 e 104760, 104761 per la l.r. 25/2022". Anche a seguito delle modifiche apportate dalla 6^ Commissione si conferma la neutralità finanziaria in quanto "anche gli interventi ivi previsti rientrano tra quelli finanziabili con le disponibilità della LR 59/1999 allocate ai capitoli 71020 "Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per l'adattamento e la sistemazione di edifici per scuole materne, elementari e medie (l.r. 24/12/1999, n. 59 - art. 9, l.r. 27/02/2008, n. 1)" e 100622 "Contributi ad istituzioni private per l'adattamento e la sistemazione di edifici per scuole materne, elementari e medie (l.r. 24/12/1999, n. 59)". Le note NLRIF espongono, alla data del 7 giugno 2023 (data di redazione delle
PdL 186			SI	SI	SI	NO	NO	NO		

Numero Legge/ PdL	Oggetto della L.R.	Iniziativa	Scheda di Analisi economico finanziario (AEF)	Scheda di Inquadramento Normativo (SIN)	Note ricognitive impatti finanziari (NLRIF)	Maggiori oneri	Minori entrate	Maggiori entrate	Clausola di neutralità finanziaria espressa	Note
										medesime) la situazione contabile dei succitati capitoli di spesa. NULLA DA OSSERVARE L'analisi effettuato anche sul Sistema di contabilità regionale (Nu.S.I.Co.) conferma gli stanziamenti per il 2023 relativi ai succitati capitoli di spesa.
l.r. 26	Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" in materia di parcheggi per le attività di vendita esclusiva di merci ingombranti a consegna differita.					NO	NO	NO		La legge modifica la legge sul sistema commerciale veneto, al fine di disciplinare anche la fattispecie della vendita di merci ingombranti come autoveicoli, motoveicoli, natanti e mezzi a motore per utilizzo agricolo, in modo tale che gli ampi spazi utilizzati per l'esposizione dei medesimi non vengano considerati alla stessa stregua delle superfici di vendita, ma con una diversa modalità di calcolo, dato che l'afflusso di clienti e l'impatto viabilistico sono ridotti e che la vendita ed il ritiro non avvengono contemporaneamente.
PdL 159		Consiglio	SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	La clausola di neutralità finanziaria è contenuta nell'art. 3. Il progetto di legge, nel testo depositato, non contemplava una norma finanziaria o una declaratoria di assenza di oneri. La declaratoria di assenza di oneri rappresentata dall'articolo 2 è stata inserita su proposta della Seconda Commissione. Rispetto all'originario PdL che contemplava anche la metodologia di individuazione del regime abilitativo o autorizzatorio delle strutture commerciali interessate, la legge reca disposizioni che rilevano sul piano esclusivamente edilizio nell'ambito dei requisiti urbanistici ed edilizi delle strutture commerciali, con particolare riferimento alle dotazioni di parcheggio pubblico e privati ad uso pubblico delle strutture commerciali che pongono in vendita merci ingombranti e a consegna differita. Inoltre, le disposizioni sanzionatorie previste, ivi comprese quelle di natura pecuniaria, sono introitate direttamente dai Comuni ai sensi del vigente articolo 27, comma 5 della legge regionale n. 50 del 2012. La legge, quindi, non determina effetti di natura finanziaria sul bilancio della Regione. Le Note ricognitive degli impatti finanziari espongono in modo esaustivo, anche per le modifiche intervenute in corso di approvazione, le ragioni della neutralità finanziaria. Infatti, la scheda AEF, riferita al testo modificato del ddl iniziale, motiva così la presenza nell'articolato della declaratoria di assenza di oneri a carico del bilancio regionale (art. 3 - clausola di neutralità finanziaria): "La proposta normativa aggiornata non determina alcun effetto di natura finanziaria, poiché interviene esclusivamente su profili di natura edilizia, con particolare riferimento alle dotazioni di parcheggio pubblico e privati ad uso pubblico delle strutture commerciali che pongono in vendita merci ingombranti e a consegna differita. Le disposizioni sanzionatorie previste, ivi comprese quelle di natura pecuniaria, sono introitate direttamente dai Comuni ai sensi del vigente articolo 27, comma 5 della legge regionale n. 50 del 2012".

Numero Legge/ PdL	Oggetto della L.R.	Iniziativa	Scheda di Analisi economico finanziario (AEF)	Scheda di Inquadramento Normativo (SIN)	Note ricognitive impatti finanziari (NLRIF)	Maggiori oneri	Minori entrate	Maggiori entrate	Clausola di neutralità finanziaria espressa	Note
										Al riguardo, le NLRIF, confermare la neutralità finanziaria del provvedimento. NULLA DA OSSERVARE
l.r. 27	Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" in relazione agli impianti di piano individuati dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali nonché allo smaltimento o riciclaggio di carcasse o residui animali e disposizioni transitorie.	Giunta				NO	NO	NO	SI	Nel 2022 la Regione ha aggiornato il Piano di gestione dei rifiuti (DGR n. 988/2022). Per il 2023 con la DGR n. 1691 del 30/12/2022 si è provveduto a individuare il destino dei flussi del rifiuto urbano residui e degli scarti della raccolta differenziata da parte dei Consigli di Bacino della Regione del Veneto agli impianti di piano (preventivamente individuati). La legge in esame modifica alcune competenze autorizzative tra Regione e Province in materia di VIA relativa ad attività come macelli e trattamento di carcasse, che spesso sono svolte all'interno della medesima installazione, al fine di una semplificazione e razionalizzazione amministrativa. Il Provvedimento ha carattere esclusivamente normativo e, quindi, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Sia la scheda AEF che le note NLRIF confermano e motivano la neutralità finanziaria della legge. La Clausola di neutralità è contenuta nell'art. 4 della legge.
PdL 218			SI	SI	SI	NO	NO	NO		In effetti, come riportato anche nella scheda AEF le eventuali nuove attività istruttorie rientrano tra le competenze della struttura competente e saranno svolte dal personale regionale attualmente in dotazione alla direzione Ambiente e transizione ecologica, NULLA DA OSSERVARE
l.r. 28	Variazione al bilancio di previsione 2023-2025 della Regione del Veneto.	Giunta								NULLA DA OSSERVARE Per i dettagli vedere cap. 6, par. 6.2
PdL 235			SI	SI	SI					
l.r. 29	Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve" in materia di costituzione coattiva di servitù.	Giunta				NO	NO	NO	SI	La legge introduce disposizioni utili a fornire delle precisazioni in merito all'applicazione delle norme relative alla costituzione coattiva delle servitù. La clausola di neutralità finanziaria è contenuta nell'art. 3. La scheda AEF attesta che il progetto di legge "non ha effetti di natura finanziaria in quanto introduce delle disposizioni utili a fornire delle precisazioni in merito all'applicazione delle norme relative alla costituzione coattiva di servitù di cui all'articolo 13 della legge regionale n. 21/2008 a favore degli impianti, piste e sistemi di innevamento programmato presenti nelle aree sciabili". Nelle NLRIF si conferma che "l'applicazione del provvedimento – anche nella versione modificata dalla Seconda Commissione consiliare nella seduta del 2 novembre 2023, trasmessa alla Prima Commissione il giorno successivo al fine di acquisire il parere

Numero Legge/ PdL	Oggetto della L.R.	Iniziativa	Scheda di Analisi economico finanziario (AEF)	Scheda di Inquadramento Normativo (SIN)	Note ricognitive impatti finanziari (NLRIF)	Maggiori oneri	Minori entrate	Maggiori entrate	Clausola di neutralità finanziaria espressa	Note
										previsto dall'articolo 66 del Regolamento – non impatta finanziariamente sul bilancio regionale".
PdL 226			SI	SI	SI	NO	NO	NO		NULLA DA OSSERVARE
l.r. 30	Collegato alla legge di stabilità regionale 2024.	Giunta								NULLA DA OSSERVARE Per approfondimenti vedi cap. 6, par. 6.3
PdL 230			SI		SI					
l.r. 31	Legge di stabilità regionale 2024	Giunta								NULLA DA OSSERVARE Per approfondimenti vedi cap. 6, par. 6.3
PdL 231			SI		SI					
l.r. 32	Bilancio di previsione 2024-2026	Giunta								NULLA DA OSSERVARE Per approfondimenti vedi cap. 6, par. 6.3
PdL 232			SI		SI					
l.r. 33	Istituzione del nuovo Comune denominato 'Sovizzo' mediante fusione dei Comuni di Sovizzo e Gambugliano della Provincia di Vicenza	Giunta				NO	NO	NO		La legge istituisce nella Provincia di Vicenza il nuovo Comune denominato "Sovizzo" che consegue alla fusione tra i Comuni di Sivizzo e Gambugliano. La Clausola di neutralità finanziaria è contenuta nell'art. 4 della legge e si spiega con il fatto che l'istituzione di un nuovo comune, mediante fusione di due o più comuni, incide sugli aspetti giuridici e istituzionali inerenti alle variazioni circoscrizionali dei comuni e non comporta maggiori oneri a carico della Regione
PdL 207			SI	SI	SI	NO	NO	NO	SI	La scheda AEF e le note NLRIF confermano la neutralità. LEGGE OGGETTO DI ANALISI SPECIFICA (vedi cap. 4, par. 4.4 - 4.5 - 4.6)
l.r. 34	Istituzione del nuovo Comune denominato "Setteville" mediante fusione dei Comuni di Alano di Piave e Quero Vas della Provincia di Belluno	Giunta				NO	NO	NO	SI	La legge istituisce nella Provincia di Belluno il nuovo Comune denominato "Setteville" che consegue alla fusione tra i Comuni di Alano di Piave e Quero Vas. La Clausola di neutralità finanziaria è contenuta nell'art. 4 della legge e si spiega con il fatto che l'istituzione di un nuovo comune, mediante fusione di due o più comuni, incide sugli aspetti giuridici e istituzionali inerenti alle

Numero Legge/ PdL	Oggetto della L.R.	Iniziativa	Scheda di Analisi economico finanziario (AEF)	Scheda di Inquadramento Normativo (SIN)	Note ricognitive impatti finanziari (NLRIF)	Maggiori oneri	Minori entrate	Maggiori entrate	Clausola di neutralità finanziaria espressa	Note
PdL 208			SI	SI	SI	NO	NO	NO		variazioni circoscrizionali dei comuni e non comporta maggiori oneri a carico della Regione La scheda AEF e le note NLRIF confermano la neutralità LEGGE OGGETTO DI ANALISI SPECIFICA (vedi cap. 4, par. 4.4 - 4.5 - 4.6)
l.r. 35	<i>Istituzione del nuovo Comune denominato "Santa Caterina d'Este" mediante fusione dei Comuni di Carceri e Vighizzolo d'Este della Provincia di Padova.</i>	Giunta				NO	NO	NO	SI	La legge istituisce nella Provincia di Padova il nuovo Comune denominato "Santa Caterina d'Este" che consegue alla fusione tra i Comuni di Carceri e Vighizzolo d'Este. La Clausola di neutralità finanziaria è contenuta nell'art. 4 della legge e si spiega con il fatto che l'istituzione di un nuovo comune, mediante fusione di due o più comuni, incide sugli aspetti giuridici e istituzionali inerenti alle variazioni circoscrizionali dei comuni e non comporta maggiori oneri a carico della Regione
PdL 209			SI	SI	SI	NO	NO	NO		La scheda AEF e le note NLRIF confermano la neutralità LEGGE OGGETTO DI ANALISI SPECIFICA (vedi cap. 4, par. 4.4 - 4.5 - 4.6)

Fonte: Elaborazione Corte dei conti

4 LEGGI REGIONALI 2023 CON CLAUSOLA DI NEUTRALITÀ FINANZIARIA - OSSERVAZIONI

Come emerge dalla tabella che precede, nell'anno 2023, per 18 leggi su 35 approvate dal Consiglio regionale del Veneto non è contemplata la previsione di maggiori oneri (e/o minori entrate) a carico del bilancio della Regione e per la maggior parte di esse la norma finanziaria si indentifica nella seguente clausola di neutralità finanziaria: *"All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione"*. La predetta clausola, quindi, prospetta una copertura finanziaria attraverso l'utilizzo di *"mezzi interni"*, rappresentati dalle risorse già contemplate dal bilancio regionale, per i quali l'art. 17, comma 1, lett. b) della legge n. 196/2009 e ss. ii. e mm. impone l'obbligo di indicare le risorse di bilancio destinate alla copertura.

La previsione di *"invarianza finanziaria"*, infatti, non è una mera clausola di stile e, di conseguenza, deve contenere l'indicazione, nella relazione tecnica di accompagnamento alla legge, di dati ed elementi idonei a suffragare la prospettazione dell'assenza di oneri, anche attraverso l'individuazione delle risorse già stanziare in bilancio e della capienza delle stesse rispetto alle disposizioni da emanare.

Sebbene la Regione abbia formalmente assolto alle prescrizioni di cui sopra, tuttavia, sotto il profilo sostanziale sorgono perplessità in relazione alla effettiva neutralità finanziaria per i provvedimenti legislativi di seguito riportati, per i quali, quindi, sussiste la necessità di un ulteriore approfondimento, in contraddittorio con la Regione.

4.1 L.r. 24 maggio 2023, n. 9 - *"Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2023 in materia di personale regionale, controlli sugli enti regionali, ordinamento contabile, immigrazione"*

La legge, in continuità con l'indirizzo seguito nel corso degli ultimi anni, stabilisce norme finalizzate alla semplificazione, alla manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, raggruppate per settori omogenei di materie, e nello specifico: in materia di personale regionale, di controllo sugli enti amministrativi regionali, di ordinamento contabile e di immigrazione, asseritamente prive di impatto sul bilancio regionale.

Si compone, complessivamente, di 10 articoli e all'art. 9 prevede la *"Clausola di neutralità finanziaria"*. Dall'analisi del provvedimento e degli atti a corredo, emergono perplessità in relazione all'art. 4 ed all'art. 8.

4.1.1. Quanto all'art. 4 *"Disposizioni per la gestione da parte dell'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA) delle funzioni affidate ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 «Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti» e dell'articolo 6 comma 1 bis della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 «Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005»"*, viene espressamente affermato in atti che *"le disposizioni di cui al presente articolo non comporteranno comunque aumenti di spesa per la Regione, in quanto i loro effetti economici saranno riassorbiti"*

nell'ambito del contributo ordinario di funzionamento dell'Avepa, già stanziato a bilancio" (scheda AEF allegata al DDL, Quadro A) "Individuazione del contesto socio economico".

La norma, al fine di ridefinire il contingente di risorse umane assegnate all'Avepa, in ragione del mutato quadro delle deleghe attivato dalla Giunta regionale, dispone il trasferimento di 8 dipendenti di categoria D e la relativa dotazione organica, previa corrispondente riduzione di quella regionale, a partire dalla entrata in vigore della legge.

Al successivo punto, quadro G) "Clausola di neutralità finanziaria", si precisa che: *"Gli oneri derivanti dalla presente norma trovano copertura nello stanziamento di bilancio regionale per il contributo ordinario regionale di funzionamento dell'Avepa cap. 12030. Il trasferimento della capacità assunzionale dalla Regione ad Avepa è applicato tenendo conto della capacità assunzionale potenziale della Regione del Veneto determinata ai sensi dell'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e a norma del DM 3/9/2019. Essendo la capacità assunzionale regionale basata su parametri finanziari e non di turn-over, il trasferimento di una quota limitata della capacità assunzionale medesima non ha effetti sugli stanziamenti dei capitoli relativi alla spesa del personale regionale, in quanto gli stessi sono determinati sulla base dei fabbisogni programmati nel piano triennale dei fabbisogni di personale della Regione che con la presente norma non subiscono modifiche dirette".*

Detta motivazione viene confermata anche nelle NLRIF relativamente agli impatti finanziari (pag. 11), che, al riguardo, precisano ulteriormente che: *" (...) alla data di redazione delle presenti Note la dotazione del capitolo di spesa 12030 (Contributo ordinario regionale per il funzionamento dell'agenzia veneta per i pagamenti - l.r. 09/11/2001, n.31 - art. 6, l.r. 23/12/2022, n.31), afferente alla Missione 16, Programma 01, è la seguente:*

	2023	2024	2025
<i>Previsione di competenza (depurata di parti tecniche)</i>	30.574.374,85	30.862.834,55	31.099.294,25
<i>Impegni</i>	30.219.374,85	0,00	0,00

Dalla consultazione del Nuovo sistema informativo contabile regionale (Nu.S.I.Co.), si conferma che il menzionato capitolo di spesa n. 012030/U, allocato alla Missione 16, Programma 01, del Titolo 1 "Spese correnti", presenta uno stanziamento iniziale di competenza di euro 30.574.374,85. Emerge, altresì, che lo stesso, nel corso dell'anno 2023, è stato aumentato di complessivi euro 805.000,00. L'incremento delle risorse è stato disposto con la dgr n. 282 *"Variazione del bilancio 2023-2025 conseguenti al Riaccertamento Ordinario dei residui 2022 e relativi adempimenti"* del 21 marzo 2023, per euro 700.000,00, e con la l.r. n. 21/2023 *"Assestamento del BP 2023-2025"* del 4 agosto 2023, per euro 105.000,00. Conseguentemente, lo stanziamento finale di competenza si è attestato ad euro 31.379.374,85, impegnato per euro 30.679.374,85.

Sempre in punto di neutralità finanziaria, emerge ancora che: *"Le disposizioni di cui al presente articolo non comporteranno, comunque, aumenti di spesa per la Regione, in quanto i loro effetti*

economici saranno riassorbiti nell'ambito dei fondi per il contributo ordinario di funzionamento" (nell'emendamento presentato dall'Assessore Calzavara in data 20 aprile 2023).

Anche nella Relazione al Consiglio regionale, allegata al testo di legge definitivamente approvato, si conferma che: *"(...) mediante il trasferimento di ulteriore capacità esenzionale di 8 dipendenti di categoria D, previa corrispondente riduzione di quella regionale, ed a valere nell'ambito del contributo ordinario di funzionamento di AVEPA, già stanziato a bilancio"*.

Al di là del fatto che, se da un lato, la spesa a livello di bilancio consolidato della Regione può non subire variazioni, in quanto il personale transita dalla Regione ad Avepa, dall'altro, l'ammontare delle risorse finanziarie che vengono trasferite ad Avepa, unitamente al personale, potrebbe rappresentare un onere finanziario per la Regione medesima, di fatto, l'asserita neutralità finanziaria fa perno sul riassorbimento degli effetti economici, conseguenti all'applicazione della norma, nell'ambito dei fondi per il contributo ordinario di funzionamento di Avepa, già stanziato a bilancio. Tuttavia, non viene effettuata alcuna quantificazione della spesa oggetto di riassorbimento.

Sul punto, in sede istruttoria, il Consiglio è stato invitato a fornire spiegazioni ed ogni ulteriore utile elemento atto a meglio definire il processo di riassorbimento e a comprovare l'effettiva assenza di impatti finanziari sul proprio bilancio in conseguenza dell'applicazione della legge in esame.

Osservazioni della Regione

A riscontro, gli uffici consiliari, premesso che esulerebbe dalle finalità della Relazione valutare la congruità della clausola di neutralità finanziaria di una legge con riferimento ai movimenti contabili intervenuti su determinati capitoli di spesa (attenendo ciò non alla funzione legislativa, bensì a quella gestionale-esecutiva), hanno confermato la neutralità finanziaria, posto che gli articoli 4 e 8 dispongono adeguamenti ordinamentali (che, per loro natura, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale). Le verifiche gestionali richieste dalla Sezione sono state, comunque, indirizzate alla Direzione agroalimentare e alla Direzione relazioni internazionali, strutture della Giunta regionale interessate dall'applicazione della legge.

La Direzione agroalimentare⁷, con specifico riferimento all'art. 4 della legge, ha esplicitato dettagliatamente le ragioni a sostegno della neutralità finanziaria della norma, che trovano conferma nel fatto che il trasferimento degli 8 dipendenti di categoria D dalla dotazione organica della Regione-Giunta regionale a quella di Avepa *"non è stato accompagnato da un contestuale incremento finanziario delle risorse destinate all'Agenzia sul bilancio 2023-2025, in quanto tutte le risorse regionali per il funzionamento della stessa erano già state ricomprese nello stanziamento iniziale di Bilancio approvato con L.R. 32/2022 "Bilancio di previsione 2023-2025" pari a euro 30.574.374,85, indipendentemente dal trasferimento stesso, all'epoca non ancora disposto*

⁷ Allegato 1 ("Allegato ai Chiarimenti") alla nota di risposta del Presidente del Consiglio regionale prot. U.001150.08-08-2025, acquisita al prot. Cdc n. 5413 dell'8 agosto 2025. Nello specifico: Segreteria generale della Programmazione, Direzione relazioni internazionali, prot. n. 350128 del 16 luglio 2025.

dalla succitata normativa regionale, della quota di capacità assunzionale e della quota di dotazione organica necessaria per porre in essere l'operazione in argomento".

Ha, altresì, precisato che *"l'aumento delle risorse riscontrato nel capitolo 12030 pari a 805.000 euro nel corso dell'esercizio 2023, non rileva con il trasferimento degli 8 dipendenti in questione".* Infatti, *"la variazione di bilancio di 700.000 euro (di cui alla DGR n. 282 del 21 marzo 2023), si riferisce alle risorse attribuite dall'art. 7 della L.R. 28/2020 quale allocazione finanziaria (anno 2021) per le funzioni in materia di gestione di strumenti finanziari regionali («Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 700.000,00 per l'esercizio 2021 e in euro 1.400.000,00 per l'esercizio 2022, si fa fronte mediante il contributo ordinario destinato al funzionamento dell'Agenzia»)".*

La struttura regionale ha, quindi, precisato che con l.r. n. 14/2023, la Regione ha posto in capo alla Società Veneto Innovazione le funzioni di gestione degli strumenti finanziari regionali e contestualmente (con lett. b), comma 1, dell'art. 15) ha abrogato l'art. 3-bis della l.r. n. 31/2001, eliminando la funzione precedentemente attribuita ad Avepa. A seguito dell'intervenuta abrogazione, con decreto n. 44 del 19 marzo 2024 (Riaccertamento ordinario 2023), il direttore della Direzione agroalimentare ha provveduto ad eliminare il residuo di euro 700.000,00 di cui all'impegno n. 3320/2023, mentre *"l'importo di 105.000 euro, approvato con L.R. n. 21 /2023 "Assestamento del Bilancio di previsione 2023-2025 ", è stato impegnato e liquidato con Decreto del direttore n. 193 del 11/10/2023 e riguarda la copertura finanziaria di 2 dipendenti che svolgono funzioni relative al POR FESR".*

4.1.2. Quanto all'articolo 8 *"Modifiche alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 9 «Interventi nel settore dell'immigrazione»"*, la norma è finalizzata ad adeguare la durata della programmazione regionale in materia di flussi migratori.

L'asserita neutralità finanziaria, nella scheda AEF al quadro G (Clausola di neutralità finanziaria) viene così motivata: *"La modifica normativa si propone di adeguare la durata della programmazione regionale in materia di immigrazione a quella derivante dai progetti avviati in attuazione del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI), abrogando la programmazione annuale di settore in favore di quella triennale, la quale verrà comunque svolta senza ulteriori oneri con le risorse allocate annualmente sui capitoli di spesa n. 61355 e n. 61356".*

Dalla consultazione del Sistema informativo Nu.S.I.Co., è emerso che:

- il capitolo di spesa n. 061355/U *"Iniziative e attività concernenti l'immigrazione (l.r. 30/01/1990, n. 9 - art. 45, d.lgs. 25/07/1998, n. 286 - art. 80, c. 17, lett. m, l. 23/12/2000, n. 388)"*, relativo alla Missione 12, Programma 04 del Titolo 1 *"Spese correnti"*, presenta uno stanziamento iniziale e finale di competenza pari a zero ed è quindi sprovvisto di risorse finanziarie;
- il capitolo di spesa n. 061356/U *"Azioni regionali nel settore dell'immigrazione - trasferimenti correnti (l.r. 30/01/1990, n. 9)"*, relativo alla stessa Missione 12, Programma 04 del Titolo 1 *"Spese correnti"*, presenta uno stanziamento iniziale di competenza pari a euro 40.000,00, il quale è stato diminuito nel corso dell'anno 2023 di pari importo, mediante una variazione compensativa di competenza, per il triennio 2023-2025, con prelevamento dal

Macroaggregato “Trasferimenti correnti” ed aumento del Macroaggregato “Acquisto di beni e servizi” all’interno della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale”. La variazione è stata disposta con la dgr n. 139 *“Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2023-2025 ai sensi dell’art. 39, comma 10, D.lgs. 118/2011. (Provvedimento di variazione n. BIL003)”* del 24 febbraio 2023. Dalla citata delibera non è rinvenibile, tuttavia, il capitolo di spesa sul quale sono confluite le suddette risorse (vengono indicati solo la missione, il programma, i titoli e i macroaggregati). Tuttavia, questa Sezione ha comunque individuato, nel rendiconto dell’esercizio 2023 (tra le spese correnti), il capitolo di spesa n. 100758 *“Azioni regionali nel settore dell’immigrazione - acquisto di beni e servizi (l.r. 30/01/1990, n. 9)”* finanziato in competenza per l’importo di euro 40.000,00.

Il Consiglio regionale è stato, pertanto, invitato, anche in relazione all’articolo in esame, a fornire spiegazioni ed ogni ulteriore utile elemento atto a comprovare la neutralità finanziaria in conseguenza dell’applicazione della sopra menzionata legge e l’effettiva disponibilità delle risorse interne considerate a tale fine.

Osservazioni della Regione

Sul punto, in esito al disposto approfondimento istruttorio, la Regione⁸ ha fornito i chiarimenti richiesti, confermando che con l’art. 8, si è inteso adeguare la durata della programmazione regionale in materia di flussi migratori, mentre la legge regionale n. 9 del 30 gennaio 1990 prevedeva una programmazione triennale di massima degli interventi da approvarsi da parte del Consiglio regionale e una programmazione attuativa annuale di competenza della Giunta regionale (art. 3, commi 1 e 2).

La Direzione regionale ha quindi precisato che: *“A partire dall’anno 2012, tuttavia, con l’avvio dei Progetti finanziati dal Fondo Europeo per l’integrazione dei cittadini di Paesi Terzi 2007/2013 e successivamente dal Fondo Asilo Migrazione Integrazione FAMI 2014-2020 e 2021-2027, le attività in materia di integrazione dei cittadini extracomunitari, disciplinati dalla citata L.R. 9/90, hanno avuto durata triennale e i finanziamenti regionali allocati annualmente sui capitoli 61355 e 61356 si sono nel tempo ridotti a favore di quelli comunitari stanziati su capitoli dedicati.*

La modifica normativa approvata con L.R. 9/2023, ha inteso quindi prendere atto di queste circostanze, adeguando la durata della programmazione regionale in materia di immigrazione a quella derivante dai progetti avviati in attuazione del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI), abrogando la programmazione annuale di settore in favore di quella triennale.

La programmazione triennale in luogo di quella annuale, come da previsione della Scheda AEF, non comporta ulteriori oneri, ma verrà attuata con le risorse allocate annualmente sui capitoli di spesa n. 61355 e n. 61356”.

È stata, altresì, confermata la corretta individuazione, da parte della Sezione, del capitolo di spesa (n. 100758) in cui sono confluite le risorse, pari a euro 40.000,00, oggetto della

⁸ Allegato 2 (“Allegato ai Chiarimenti”) alla nota di risposta del Presidente del Consiglio regionale prot. U.001150.08-08-2025, acquisita al prot. Cdc n. 5413 dell’8 agosto 2025. Nello specifico: Segreteria generale della Programmazione, Direzione relazioni internazionali, prot. n. 350128 del 16 luglio 2025.

variazione disposta con dgr n. 139 “Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2023-2025”.

L’Amministrazione regionale ha anche precisato che: *“Tale variazione compensativa nonché la modifica della denominazione del citato capitolo di spesa 100758 in “Azioni regionali nel settore dell’immigrazione - acquisto di beni e servizi” si sono rese necessarie per impegnare le risorse destinate all’affidamento del servizio di supporto alla gestione dell’Osservatorio Regionale Immigrazione - istituito a partire dall’anno 2001 in attuazione del comma 4 art. 3 della L.R. 9/90 e confermato in attuazione dei Piani Triennali approvati nel tempo, in particolare dal Piano Triennale di massima 2022-2024 approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 93 del 14.7.2022”*.

Considerazioni finali della Sezione

La Sezione ritiene esaustivi i chiarimenti forniti e, di conseguenza, superate le perplessità che avevano reso necessario entrambi gli approfondimenti istruttori.

Tuttavia, nel fare esplicito rimando ai capitoli 1 (Premessa) e 7 (Considerazioni conclusive) della presente Relazione, ribadisce, in questa sede, che gli approfondimenti istruttori concretizzano legittime richieste di elementi informativi necessari a comprendere, nel più ampio contraddittorio possibile con l’Ente, la razionalità e la congruità dei mezzi di copertura. Infatti, l’attività di controllo sulle tipologie delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri nelle leggi regionali, che si caratterizza per la sua natura ausiliaria ed il suo carattere referente nei confronti del Legislatore regionale, appartiene ad un articolato sistema, composto da misure di garanzia, in cui lo scopo della Relazione, quale affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 39/2014, punto 6.3.3 della parte in diritto), è *“funzionale da un lato ad ampliare il quadro degli strumenti informativi a disposizione del Consiglio, per consentire (...) la formulazione di meglio calibrate valutazioni politiche del massimo organo rappresentativo della Regione, anche nella prospettiva dell’attivazione di processi di «autocorrezione» nell’esercizio delle funzioni legislative e amministrative (sentenza n. 29 del 1995; nonché sentenza n. 179 del 2007) e, dall’altro, a prevenire squilibri di bilancio (ex multis, sentenze n. 250 del 2013; n. 70 del 2012)”*.

Va sul punto ribadito anche quanto già precisato nelle precedenti interlocuzioni, ossia che, così come per le leggi dello Stato, è escluso che la Corte possa entrare “nel merito” delle scelte dell’Organo legislativo e che *“l’attivazione di una ricognizione puntuale tanto dei molteplici percorsi attuativi previsti da ciascuna Regione per finanziare le diverse tipologie di spesa, quanto delle relative modalità di attivazione e di esecuzione delle iniziative di spesa presso i competenti organi di Amministrazione (Giunta, Assessorati etc.) e del Consiglio regionale (Commissioni o strutture equivalenti) come configurati dalle rispettive normative contabili e regolamentazioni interne”* (in termini, Corte dei conti, Sezione delle autonomie, delibera n. 10/2013/INPR), di competenza delle Sezioni regionali di controllo, non trasforma la verifica delle coperture in una verifica sulla gestione *ex post* né fa trasmodare l’analisi delle tecniche di copertura in un controllo sul merito delle scelte dell’Organo legislativo.

4.2 L.r. 27 luglio 2023, n. 15 – “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2023 in materia di agricoltura, caccia, pesca, promozione agroalimentare, consorzi di bonifica, raccolta e commercializzazione dei funghi, raccolta e commercializzazione dei tartufi, foreste”

La legge apporta modifiche ed integrazioni finalizzate alla semplificazione, manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, raggruppate per settori omogenei di materie e nello specifico in materia di agricoltura, caccia, pesca, promozione agroalimentare, consorzi di bonifica, raccolta e commercializzazione dei funghi, raccolta e commercializzazione dei tartufi, foreste.

La versione originaria del PdL constava di 31 articoli, incluse le disposizioni finali (clausola di neutralità finanziaria ed entrata in vigore).

Il testo licenziato dalla Terza Commissione in data 5 luglio 2023, a seguito dell'accoglimento di diversi emendamenti, corredati di schede di analisi economico-finanziaria (AEF), risulta invece composto di 36 articoli.

La clausola di neutralità finanziaria è contenuta nell'art. 35 e si esplica nei seguenti termini: *“All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto”*, quindi, senza impatto finanziario sul bilancio regionale.

Le NLRIF, le schede AEF allegate al PdL iniziale e le schede AEF relative agli emendamenti apportati, attestano che la loro applicazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Tuttavia:

- nelle schede AEF allegate al PdL, quadro G “Clausola di neutralità finanziaria”, esame relativo agli artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, viene precisato che *“la loro applicazione non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale rispetto a quanto già previsto e allocato nel capitolo di spesa 103881/U in quanto hanno contenuto prettamente normativo volto ad aggiornare la legislazione vigente in materia di istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del veneto e di promozione e valorizzazione della cultura della vite e del vino e della tradizione enologica veneta, di cui alla L.R. 17/2000. Anche la tenuta del Registro regionale delle Strade del vino e degli altri prodotti tipici del Veneto non comporta alcuna spesa aggiuntiva a carico del bilancio regionale in quanto di diretta gestione della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale”*. Al riguardo nelle note NLRIF si afferma che: *“Alla data di redazione delle presenti Note si rappresenta che il citato capitolo di spesa 103881 «Azioni regionali per la promozione e valorizzazione delle strade del vino e di altri prodotti tipici - trasferimenti correnti (art. 8, l.r. 07/09/2000, n. 17) », afferente alla Missione 14, Programma 2, non dispone di risorse nel triennio 2023-2025; si precisa al contempo che la legge regionale alla quale il capitolo in questione è associato è rifinanziabile tramite apposite leggi di variazione al bilancio, oltre che tramite la legge di bilancio relativa al prossimo triennio”*. La consultazione del programma di contabilità regionale Nu.S.I.Co. conferma che il capitolo in questione

presenta uno stanziamento iniziale e finale pari a zero, per ciascuna annualità del triennio 2023-2025.

- con riferimento al Capo V “Disposizioni in materia di bonifica”, viene indicato il capitolo di spesa n. 10046 “*Contributi a consorzi di bonifica per interventi di natura urgente e indifferibile nel settore della bonifica ai fini della difesa e tutela del territorio anche a seguito di calamità naturali (art. 2, c. 2, lett. a p.to 5, l.r. 07/11/2003, n. 27 - art. 29 l.r. 08/05/2009, n. 12)*”, afferente alla Missione 9, Programma 1. Tuttavia, dal programma di contabilità regionale Nu.S.I.Co. emerge che, anche in questo caso, il capitolo presenta uno stanziamento iniziale e finale pari a zero, per ciascuna annualità del triennio 2023-2025.

In conseguenza, alla luce di quanto sopra rilevato, pur in assenza di maggiori o nuovi oneri a carico del bilancio regionale, non si comprende quali siano le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente menzionate nel richiamato art. 35 della legge, di cui si “prevede l’utilizzo”.

Inoltre, posto che l’articolo 2 della legge in esame adegua ruolo e funzioni della Commissione regionale faunistico-venatoria al nuovo quadro normativo statale di riferimento, prevedendo anche la partecipazione di un comandante di Polizia provinciale, individuato d’intesa tra le Province e la Città metropolitana di Venezia, alla luce delle previsioni di cui all’art. 3, comma 2, della l. n. 50/1993 (“2. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 compete, per ogni seduta, l’indennità prevista dall’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12”), va rilevato che della eventuale maggiore spesa non viene dato atto né nella legge né nei documenti correlati.

Il Consiglio regionale è stato, quindi, invitato a fornire spiegazioni ed ogni ulteriore utile elemento atto a comprovare la neutralità finanziaria in conseguenza dell’applicazione della sopra menzionata legge e l’effettiva disponibilità delle risorse interne considerate a tale fine.

Osservazioni della Regione

Gli uffici consiliari, ribadendo la diversa chiave di lettura circa le modalità metodologiche di cui si è detto sopra, hanno comunicato di aver acquisito gli elementi informativi richiesti dalla Sezione direttamente dalle strutture della Giunta regionale interessate dall’applicazione degli articoli, ovvero la Direzione agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria e la Direzione AdG FEASR bonifica e irrigazione.

La Direzione agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria⁹, in relazione alle modifiche apportate dall’art. 2 della l.r. n. 15/2023 all’art. 3 della l.r. n. 50/1993, ha confermato la neutralità finanziaria della disposizione in esame, in proposito rappresentando che la Regione ha sottoscritto una convenzione con gli enti interessati

⁹ Area Marketing territoriale, cultura, turismo, agricoltura e sport, Direzione agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria, nota prot. 349658 del 16 luglio 2025, Allegato 3 (del documento “Allegato ai Chiarimenti”) alla nota di risposta del Presidente del Consiglio regionale prot. U.001150.08-08-2025, acquisita al prot. Cdc n. 5413 dell’8 agosto 2025.

(Province e la Città metropolitana di Venezia)¹⁰ che finanzia i costi del mantenimento e funzionamento dei Corpi di polizia provinciale. Tra i costi coperti da detto finanziamento sono previsti anche gli incarichi di coordinamento svolti dai comandanti dei Corpi di Polizia provinciale¹¹. Pertanto, l'incarico del comandante designato a partecipare ai lavori della Commissione regionale faunistico-venatoria – peraltro, non ancora attivata - rientra nell'ordinaria attività svolta dallo stesso e non sarà corrisposta alcuna ulteriore indennità al medesimo.

La Direzione AdG FEASR bonifica e irrigazione¹² dell'Area Marketing territoriale, cultura, turismo, agricoltura e sport, per quanto di competenza, ha precisato che: “ (...) l'articolo 25 ha contenuto prettamente normativo volto ad aggiornare la legislazione vigente in materia di bonifica idraulica (LR n. 12/2009), senza alcuna previsione finanziaria e quindi senza gravare di ulteriore onere il bilancio regionale.

A conferma di ciò, infatti, il capitolo di spesa n. 10046 «Contributi a Consorzi di bonifica per interventi di natura urgente e indifferibile nel settore della bonifica ai fini della difesa e tutela del territorio anche a seguito di calamità naturali (art. 2, c. 2, lett. a p.to 5, l.r. 07/11/2003, n.27 - art. 29, l.r. 08/05/2009, n.12)» registra nel triennio 2023–2025 uno stanziamento pari a zero.

L'articolo 25, quindi, si limita a introdurre una procedura semplificata, al fine di consentire una gestione più efficiente e meno onerosa dal punto di vista amministrativo per i progetti con entità di spesa inferiore ai 500.000,00 euro”.

Considerazioni finali della Sezione

La Sezione ritiene esaustivi i chiarimenti forniti e, di conseguenza, superate le perplessità che avevano reso necessario l'approfondimento istruttorio.

Rinvia alle considerazioni già formulate in relazione alla l.r. n. 9/2023 con riferimento alle finalità del controllo e alle metodologie di analisi.

4.3 L.r. 27 luglio 2023, n. 16 - “Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2023 in materia di protezione civile, ambiente e parchi regionali, edifici di culto, edilizia residenziale pubblica, governo del territorio”

La legge apporta modifiche ed integrazioni finalizzate alla semplificazione, manutenzione o all'adeguamento dell'ordinamento regionale vigente, raggruppate per settori omogenei di materie e, nello specifico, in materia di protezione civile, ambiente e parchi regionali, edifici di culto, governo del territorio.

Si premette che la versione originaria del PdL constava di 11 articoli, incluse le disposizioni finali (clausola di neutralità finanziaria ed entrata in vigore), mentre quella licenziata dalla

¹⁰ Dgr n. 1886 del 29 dicembre 2021 (integrata con dgr n. 269 del 15 marzo 2023 e prorogata fino al 31 dicembre 2025 con dgr n. 1578 del 30 dicembre 2024).

¹¹ Art. 6 della convenzione di cui alla dgr n. 638/2025.

¹² Nota prot. 348110 del 15 luglio 2025, Allegato 4 (del documento “Allegato ai Chiarimenti”) alla nota di risposta del Presidente del Consiglio regionale prot. U.001150.08-08-2025, acquisita al prot. Cdc n. 5413 dell'8 agosto 2025.

Seconda Commissione in data 5 luglio 2023, a seguito dell'accoglimento di diversi emendamenti, corredati di schede di analisi economico-finanziaria (AEF), risulta invece composta di 16 articoli.

La clausola di neutralità finanziaria è contenuta all'art. 16, in cui si stabilisce che: *"All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto"*, quindi, senza impatto finanziario sul bilancio regionale.

Le note NLRIF, le schede AEF allegate al PdL iniziale e le schede AEF relative agli emendamenti apportati (schede AEF relative ai nuovi articoli 2-bis, 2-ter, 3-bis, 3-ter e 6-bis), confermano l'assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Tuttavia, dalle schede AEF allegate al PdL iniziale emerge quanto di seguito.

4.3.1. In relazione all'art. 1 della legge, che inserisce il comma 3-bis al comma 3 dell'art. 24 *"Interventi per il potenziamento del Servizio regionale di protezione civile"* della l.r. n. 13 del 2022, la modifica introdotta attribuisce alla Giunta regionale la possibilità di individuare eventuali interventi di carattere strategico a rilevanza regionale, al fine di assicurare particolari esigenze operative finalizzate a sostenere e potenziare il servizio regionale di protezione civile; garantendone la continuità nell'assolvimento delle relative funzioni, prevede, altresì, nei limiti della disponibilità del fondo di cui al comma 1 del medesimo art. 24, un contributo per la realizzazione degli stessi, dandone tempestiva informativa alla competente Commissione consiliare, corredata da una relazione che ne motivi la strategicità a rilevanza regionale.

Quanto all'assenza di impatti sul bilancio della Regione, al quadro G *"Clausola di neutralità finanziaria"* della scheda AEF relativa, viene precisato che *"Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale in quanto gli interventi di carattere strategico a rilevanza regionale non devono intendersi aggiuntivi, ma ricompresi in quelli finanziabili con le risorse stanziare sul capitolo 104554 «Interventi regionali per il potenziamento delle dotazioni del volontariato organizzato di protezione civile - contributi agli investimenti (art. 3, 26, 27, l.r. 01/06/2022, n. 13)» e 104562 «Interventi regionali per il potenziamento del servizio regionale di protezione civile - contributi agli investimenti (art. 24, l.r. 01/06/2022, n. 13)»"*.

Al riguardo, nelle note NLRIF si afferma che la neutralità finanziaria dell'art. 1 trova motivazione nel fatto che esso non introduce una nuova linea di spesa autonoma, ma prevede solo la possibilità per la Giunta regionale di concedere dei contributi *"extra bando"* per particolari esigenze operative, utilizzando, a tal fine, quota parte delle risorse annualmente stanziare in bilancio per l'alimentazione del fondo di cui all'art. 24 della l.r. n. 163/2022. Viene, quindi, rappresentato che: *"Negli ultimi report informativi sulla gestione del bilancio di previsione 2023-25 (l.r. 23/12/2022, n. 32), realizzati dagli uffici del Servizio attività e rapporti istituzionali del Consiglio regionale su dati della Direzione bilancio e ragioneria della Regione, risultano:*

- 20.000 euro di stanziamenti per l'anno 2023 sul capitolo 104562 «INTERVENTI REGIONALI PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. 24, L.R. 01/06/2022, N. 13)»;
- 20.0000 euro di stanziamenti per l'anno 2023 sul capitolo 104563 «AZIONI REGIONALI PER IL SOSTEGNO AL FUNZIONAMENTO DEI SOGGETTI DEL SERVIZIO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE – TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 24, L.R. 01/06/2022, N. 13)».

Sull'altro capitolo citato Scheda AEF), il capitolo 104554 «INTERVENTI REGIONALI PER IL POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI DEL VOLONTARIATO ORGANIZZATO DI PROTEZIONE CIVILE – CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI (ART. 3, 26, 27, L.R. 01/06/2022, N. 13)» sono stanziati per l'anno 2023 euro 535.000”.

Sul punto, va rilevato che, per il finanziamento di detti interventi, la scheda AEF fa riferimento a soli due capitoli di spesa (n. 104554 e n. 104562), mentre nelle NLRIF viene aggiunto l'ulteriore capitolo di spesa n. 104563. Inoltre, dal programma di contabilità regionale Nu.S.I.Co. emerge la seguente situazione per i menzionati capitoli di spesa alla data di adozione della legge:

- il capitolo n. 104562/U, relativo a spese in conto capitale, non ricorrenti, presenta uno stanziamento di competenza iniziale di euro 20.000,00, diminuito di pari importo nel corso dell'anno ad opera della dgr n. 1375 del 20 novembre 2023, avente ad oggetto “Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2023-2025 ai sensi dell'art. 39, comma 10, D.lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL050)”, e, conseguentemente, lo stanziamento finale di competenza risulta pari a zero. Dall'allegato B) della dgr n. 1375 (strutturato per missione, programma, capitolo), si evince che il capitolo di spesa destinatario della somma di euro 20.000,00 è, invece, il n. 104571/U “Mezzi e dotazioni per interventi di protezione civile e per il potenziamento del servizio regionale - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (art. 3, 7, 21, 24, 27, l.r. 01/06/2022, n. 13)”;
- il capitolo n. 104563/U, relativo a spese correnti, ricorrenti, presenta uno stanziamento pari ad euro 20.000,00 nel solo anno 2023, totalmente impegnato;
- il capitolo n. 104554/U, relativo a spese in conto capitale, non ricorrenti, registra uno stanziamento di competenza iniziale di euro 535.000,00, che nel corso dell'anno è stato aumentato di euro 135.000,00 (euro 15.000,00 ad opera della dgr n. 282 del 21 marzo 2023 “Variazioni del bilancio 2023/2025 conseguenti al Riaccertamento Ordinario dei residui 2022 e relativi adempimenti” ed euro 120.000,00 ad opera della l.r. 4 agosto 2023, n. 21 “Assestamento del bilancio di previsione 2023-2025”) e diminuito, poi, di euro 130.000,00 ad opera della dgr n. 1375 del 20 novembre 2023 “Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2023-2025 ai sensi dell'art. 39, comma 10, D.lgs. 118/2011. (provvedimento di variazione n. BIL050)”. Lo stanziamento finale di competenza si è assestato ad euro 540.000,00, di cui impegnato euro 536.143,45. Dall'allegato B) della dgr n. 1375 (strutturato per missione, programma, capitolo), si evince che il capitolo di spesa destinatario della somma di euro 130.000,00 è il sopra menzionato capitolo n. 104571/U.

Ne consegue che i capitoli di spesa utilizzati non sono solo quelli indicati nella scheda AEF (ossia i capitoli n. 104554 e n. 104562, ai quali si aggiunge il capitolo n. 104563 menzionato nella nota NLRIF), ma anche quello su cui sono state trasferite, successivamente, le risorse (capitolo n. 104571/U). Si osserva, inoltre, che le risorse trasferite sono passate dal macroaggregato “Contributi agli investimenti” dei capitoli n. 104554/U e n. 104562/U al macroaggregato “Investimenti fissi e lordi e acquisto di terreni” del capitolo n. 104571/U, in contrasto con quanto dichiarato nella scheda AEF (quadro G) e nelle NLRIF.

Il Consiglio regionale è stato, pertanto, invitato a fornire chiarimenti ed ogni ulteriore utile elemento atto a comprovare la neutralità finanziaria in conseguenza dell'applicazione della sopra menzionata legge.

Osservazioni della Regione

Gli uffici consiliari hanno confermato che la legge reca, esclusivamente, norme di semplificazione e di adeguamento ordinamentale e di aver, comunque, acquisito quanto richiesto dalla Sezione (con riferimento agli articoli 1 e 11) direttamente dalle strutture della Giunta regionale interessate dalla loro applicazione; nello specifico: la Direzione protezione civile, sicurezza e polizia locale, per l'art. 1, e la Direzione programmazione lavori pubblici ed edilizia, per l'art. 11.

Anche per tale adempimento istruttorio gli uffici consiliari hanno ribadito la diversa chiave di lettura circa le modalità metodologiche di cui si è già detto.

La Direzione protezione civile, sicurezza e polizia locale¹³ con riferimento ai rilievi e alle richieste di chiarimento formulati dalla Sezione ha confermato quanto indicato nella scheda AEF, ossia che eventuali interventi di carattere strategico a rilevanza regionale saranno finanziati con le risorse iscritte sui capitoli 104554 e n. 104562 e precisato che: “ (...) nell'esercizio finanziario 2023 non sono stati assunti impegni di spesa per finanziare interventi di carattere strategico a rilevanza regionale, ma impegni di spesa per la copertura finanziaria di convenzioni già in essere e per lo scorrimento della graduatoria di un bando del 2022, a valere sulle risorse del capitolo 104554 «Interventi regionali per il potenziamento delle dotazioni del volontariato organizzato di protezione civile - contributi agli investimenti (art. 3, 26, 27, l.r. 01/06/2022, n.13)», mentre sul capitolo 104562 «Interventi regionali per il potenziamento del servizio regionale di protezione civile - contributi agli investimenti (art. 24, l.r. 01/06/2022, n.13)» non sono stati assunti impegni di spesa”.

Quanto, poi, alla riscontrata diminuzione di euro 130.000,00 ad opera della dgr n. 1375 del 20 novembre 2023, la struttura regionale ha chiarito che “con il medesimo atto è stata approvata la variazione compensativa di competenza e cassa al fine di trasferire sul capitolo 104571 «Mezzi e dotazioni per interventi di protezione civile e per il potenziamento del servizio regionale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (art. 3, 7, 21, 24, 27, l.r. 01/06/2022, n.13)» le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria della convenzione sottoscritta nel 2023 con la Direzione

¹³ Area Tutela e sicurezza del territorio, Direzione Protezione civile, sicurezza e polizia locale, nota prot. 352529 del 17 luglio 2025, Allegato 5 (del documento “Allegato ai Chiarimenti”) alla nota di risposta del Presidente del Consiglio regionale prot. U.001150.08-08-2025, acquisita al prot. Cdc n. 5413 dell'8 agosto 2025.

Interregionale dei Vigili del Fuoco del Veneto e del Trentino Alto Adige, che prevede l'acquisto di beni di proprietà della Regione Veneto da assegnare in comodato d'uso alla medesima Direzione, per favorire l'attività di collaborazione”.

4.3.2. Quanto all’art. 11 (nel PdL era l’art. 6), che modifica l’art. 3 della legge regionale 20 agosto 1987, n. 44 *“Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione”*, stabilendo che (nel caso in cui gli edifici oggetto di richiesta di contributi regionali per interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo sugli immobili destinati al culto delle confessioni religiose siano di proprietà di persone giuridiche pubbliche) le istanze possono essere presentate dai legali rappresentanti di queste, a motivazione della neutralità finanziaria della disposizione, nel quadro G *“Clausola di neutralità finanziaria”* della scheda AEF (relativa all’articolo 6 del PdL) si afferma che: *“Il disegno di legge propone la modifica del soggetto titolato a presentare domanda di contributo quando l’immobile destinato al culto di una confessione organizzata ai sensi degli artt. 7 e 8 della costituzione e non è nelle proprietà di un ente qualificato come religioso, prevedendo che in questo caso la domanda venga presentata dal legale rappresentante. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale rispetto a quanto è reso disponibile sul capitolo del bilancio regionale U 043050 «Contributi per opere di straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo di edifici adibiti al culto e di edicole che siano testimonianza di tradizioni popolari e religiose del Veneto (art. 3, c. 1, lett. a, b, L.R. 20/08/1987, n. 44)»”.*

Al riguardo nelle NLRIF viene precisato che: *“Negli ultimi report informativi sulla gestione del bilancio di previsione 2023-25 (l.r. 23/12/2022, n. 32), realizzati dagli uffici del Servizio attività e rapporti istituzionali del Consiglio regionale su dati della Direzione bilancio e ragioneria della Regione, risultano 270.000 euro di stanziamenti per l’anno 2023 sul capitolo 043050 «CONTRIBUTI PER OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI EDIFICI ADIBITI AL CULTO E DI EDICOLE CHE SIANO TESTIMONIANZA DI TRADIZIONI POPOLARI E RELIGIOSE DEL VENETO (ART. 3, C. 1, LETT. A, B, L.R. 20/08/1987, N. 44)»”.*

Dal programma di contabilità regionale Nu.S.I.Co. emerge che, alla data di adozione della legge, il capitolo di spesa n. 043050/U, relativo a spese in conto capitale, non ricorrenti, presentava uno stanziamento iniziale di euro 270.000,00, aumentato di euro 244.000,00 nel corso dell’anno ad opera della dgr n. 282 del 21 marzo 2023, avente ad oggetto *“Variazioni del bilancio 2023/2025 conseguenti al Riaccertamento Ordinario dei residui 2022 e relativi adempimenti”*, e di euro 50.000,00 ad opera della l.r. 4 agosto 2023, n. 21 *“Assestamento del bilancio di previsione 2023-2025”*. Conseguentemente, lo stanziamento finale di competenza risulta pari ad euro 564.000,00, tutti impegnati al 31 dicembre 2023.

Considerato che la legge in esame è corredata di clausola di neutralità finanziaria, tenuto conto delle variazioni intervenute sui capitoli di spesa sopra richiamati, emergono perplessità in relazione all’effettiva l’invarianza della spesa regionale derivante dall’applicazione della legge in esame.

Il Consiglio regionale è stato, pertanto, invitato a fornire spiegazioni ed ogni ulteriore utile elemento atto a comprovare l'effettiva assenza di impatti finanziari della sopra menzionata legge sul proprio bilancio.

Osservazioni del Consiglio regionale

Quanto alla presunta incidenza finanziaria del disegno di legge in esame, in sede di approfondimento istruttorio, la Direzione Programmazione lavori pubblici ed edilizia¹⁴, con particolare riferimento al capitolo di spesa 043050/U, ha confermato che la disposizione oggetto di osservazione è meramente ricognitiva e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, risultando coerente con la clausola di invarianza prevista in proposito, rappresentando che: *“La disposizione contenuta all’art. 4.3.2, comma 3 della L.R. n. 44/1987 – così come modificata – non introduce nuovi beneficiari ma chiarisce che, qualora l’immobile oggetto d’intervento sia di proprietà di una persona giuridica pubblica (es. Comuni), la domanda di contributo potrà essere presentata dal legale rappresentante dell’ente stesso. Trattasi quindi di una specificazione procedurale e non dell’estensione della platea dei beneficiari.*

Tale modifica non comporta alcun incremento degli oneri a carico del bilancio regionale, in quanto il numero complessivo delle domande finanziabili rimane subordinato alle disponibilità esistenti sul capitolo U043050. In tal senso, la clausola di neutralità finanziaria è da ritenersi coerente, non essendo previsti aumenti di spesa né modifiche ai criteri di assegnazione dei contributi.

Si precisa inoltre che le variazioni intervenute nel corso dell’esercizio 2023 sul capitolo in oggetto (da 270.000,00 € a 564.000,00 €) sono riconducibili a manovre contabili (riaccertamenti e assestamenti), e non a disposizioni normative che incidono sulla platea dei beneficiari o sugli importi unitari dei contributi erogabili”.

Considerazioni finali della Sezione

La Sezione, anche per la legge in esame, ritiene esaustivi i chiarimenti forniti e, di conseguenza, superate le perplessità che avevano reso necessario l'approfondimento istruttorio.

Rinvia alle considerazioni già formulate in relazione alla l.r. n. 9/2023 con riferimento alle finalità del controllo e alle metodologie di analisi.

¹⁴ Direzione Programmazione lavori pubblici ed edilizia, nota *mail* del 17 luglio 2025, Allegato 6 (del documento “Allegato ai Chiarimenti”) alla nota di risposta del Presidente del Consiglio regionale prot. U.001150.08-08-2025, acquisita al prot. Cdc n. 5413 dell’8 agosto 2025.

- 4.4 L.r. 29 dicembre 2023, n. 33 - *“Istituzione del nuovo Comune denominato ‘Sovizzo’ mediante fusione dei Comuni di Sovizzo e Gambugliano della Provincia di Vicenza”.***
- 4.5 L.r. 29 dicembre 2023, n. 34 - *“Istituzione del nuovo Comune denominato ‘Setteville’ mediante fusione dei Comuni di Quero Vas e Alano di Piave della Provincia di Belluno”.***
- 4.6 L.r. 29 dicembre 2023, n. 34 - *“Istituzione del nuovo Comune denominato ‘Santa Caterina d’Este’ mediante fusione dei Comuni di Carceri e Vighizzolo d’Este della Provincia di Padova”.***

Tutte e tre le leggi regionali recano la clausola di neutralità finanziaria, che nelle rispettive schede AEF viene così motivata: *“L’istituzione del nuovo Comune non determina nuovi o maggiori oneri perché il suo contenuto è totalmente privo di effetti finanziari. Infatti, l’istituzione di un nuovo comune, mediante fusione di due o più comuni, incide sugli aspetti giuridici e istituzionali inerenti alle variazioni circoscrizionali dei comuni e non comporta maggiori oneri a carico della Regione”.*

Anche le note NLRIF confermano la neutralità finanziaria dei provvedimenti.

Tuttavia, la legge regionale 27 aprile 2012, n. 18, recante *“Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”*, nel promuovere e sostenere l’esercizio in forma associata di dette funzioni e servizi e la fusione di comuni, fa rientrare quest’ultima nei criteri di preferenza in sede di ripartizione delle risorse finanziarie che la Regione stanZIA a favore proprio dell’esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali.

Infatti, tra i vantaggi conseguiti dai comuni istituiti a seguito di procedimento di fusione, sono previsti, tra gli altri, il contributo straordinario regionale; il contributo regionale *“una tantum”* per la riorganizzazione dei servizi del nuovo comune; la priorità nell’assegnazione degli spazi finanziari regionali ai comuni istituiti per fusione a decorrere dal 2011; la previsione di forme premiali nelle misure di incentivazione regionale.

Nelle NLRIF, infatti, viene riportato l’elenco dei comuni istituiti in Veneto a seguito di fusione nel periodo 1994-2019, unitamente al prospetto degli incentivi alle fusioni assegnate nello stesso periodo, distinti per comune e per tipologia di contributo (studio di fattibilità; straordinario; c/capitale; *una tantum*).

In relazione alle leggi in esame, emerge che quanto agli effetti della fusione sul bilancio del nuovo ente:

- per la l.r. n. 33/2023, i contributi regionali straordinari, al netto di eventuali contributi integrativi *“una tantum”*, sono pari a euro 486.414,00 (Relazione al Consiglio regionale) e nel quadro A della scheda AEF, tra i vantaggi derivanti dalla fusione dei Comuni di Sovizzo e Gambugliano, vengono menzionati anche i contributi regionali di cui alla l.r. n. 18/2012;

- anche per la l.r. n. 34/2023, nel quadro A della scheda AEF, tra i vantaggi derivanti dalla fusione dei Comuni di Alano di Piave e Quero Vas, vengono menzionati anche i contributi regionali di cui alla l.r. n. 18/2012;
- per la l.r. n. 35/2023, nella Relazione al Consiglio regionale, tra i vantaggi derivanti dalla fusione tra i Comuni di Carceri e Vighizzolo d'Este, oltre ai risparmi di spese ed ai maggiori trasferimenti statali, si menzionano i contributi regionali, senza però alcuna quantificazione. Anche nel quadro A della scheda AEF, tra i vantaggi, vengono menzionati anche i contributi regionali di cui alla l.r. n. 18/2012.

Il Consiglio regionale è stato, pertanto, invitato a fornire chiarimenti ed ogni ulteriore utile elemento atto a comprovare l'effettiva assenza di impatti finanziari delle sopra menzionate leggi sul proprio bilancio.

Osservazioni del Consiglio regionale

Gli uffici consiliari hanno confermato la neutralità finanziaria delle leggi, ribadendo quanto esposto nella Sezione G della scheda di analisi economico-finanziaria e nelle NLRIF. Al contempo, reiterando quanto esposto relativamente alle leggi precedenti circa la finalità e le metodologie di controllo, hanno reso noto di aver acquisito le necessarie informazioni dalla Direzione enti locali, procedimenti elettorali e grandi eventi, struttura della Giunta regionale interessata dalla loro applicazione.

Questa ha motivato¹⁵ l'effettiva assenza di impatti finanziari, delle sopra menzionate leggi, sul bilancio regionale, come anche attestato, dalla competente Direzione Bilancio e ragioneria, nel parere reso sulla scheda di AEF, precisando il rapporto tra la legge regionale che istituisce il nuovo comune dai successivi provvedimenti amministrativi che, in una ottica di favore per le fusioni, sono collegati funzionalmente alla legge regionale istitutiva.

È stato, infatti, evidenziato, circa gli aspetti di carattere finanziario, che la legge regionale è un atto legislativo con carattere esclusivamente normativo, che non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e, nel caso all'esame, essa rientrerebbe nella categoria delle c.d. "leggi-provvedimento", in quanto si limiterebbe a recepire i risultati della consultazione referendaria ad istituire il nuovo comune, senza che ciò comporti oneri finanziari di alcun tipo.

Natura diversa hanno, invece, i provvedimenti amministrativi successivi, che nel contesto di un orientamento legislativo particolarmente favorevole alla fusione dei comuni ed in una ottica di contenimento della spesa pubblica, intervengono con forti politiche contributive di carattere premiale rispetto ad altre forme aggregative. In tal caso, però, trattasi di provvedimenti amministrativi successivi alla legge regionale e, di conseguenza, devono trovare copertura finanziaria in strumenti diversi rispetto all'atto normativo relativo alla fusione.

¹⁵ Area Risorse finanziarie, strumentali, Ict ed enti locali, Direzione enti locali, procedimenti elettorali e grandi eventi, nota prot. 351336 del 17 luglio 2025, Allegato 7 (del documento "Allegato ai Chiarimenti") alla nota di risposta del Presidente del Consiglio regionale prot. U.001150.08-08-2025, acquisita al prot. Cdc n. 5413 dell'8 agosto 2025.

Considerazioni finali della Sezione

La Sezione ritiene esaustivi i chiarimenti forniti e, di conseguenza, superate le perplessità che avevano reso necessario l'approfondimento istruttorio.

Rinvia alle considerazioni già formulate in relazione alla l.r. n. 9/2023 con riferimento alle finalità del controllo e alle metodologie di analisi.

5 LEGGI DI SPESA 2023 – MODALITÀ DI COPERTURA DEI MAGGIORI ONERI MEDIANTE UTILIZZO DI FONDI SPECIALI

Fermo restando quanto si dirà al successivo cap. 6, in relazione alle leggi di approvazione dei documenti della manovra di bilancio, e premesso che la l.r. 4 luglio 2023, n. 14 *“Riordino di partecipazioni societarie regionali in un unico gruppo. Modifiche alla legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 «Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.» e alla legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 «Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materie di interesse regionale»”* ed ulteriori disposizioni, presenta la norma finanziaria ma, di fatto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale poiché, come evidenziato nella scheda AEF, *“Veneto Sviluppo opererà esclusivamente con fondi propri e la Regione del Veneto aumenterà la propria quota di partecipazione mediante conferimento per pari importo delle quote azionarie da lei detenute in Finest Spa e Veneto Innovazione sulla base di apposite perizie di stima ai sensi del codice civile in seguito alle quali si provvederà anche ad operare le opportune registrazioni contabili nel bilancio regionale (in entrata al Titolo 5 «Entrate da riduzione di attività finanziarie» Tipologia 100 «Alienazione di attività finanziarie» e contestualmente per pari importo in spesa, alla Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 1 «Industria, pmi e artigianato» Titolo 3 «Spese per incremento di attività finanziarie»)”,* le altre leggi comportanti nuovi o maggiori spese emanate nel 2023 sono, complessivamente, 10 e precisamente:

- l.r. 2 febbraio 2023, n. 2 *“Modifica della legge regionale 7 febbraio 2014, n. 6 «Disposizioni per la qualificazione delle imprese che svolgono attività agromeccanica»”*
- l.r. 14 marzo 2023, n. 3 *“Disposizioni per favorire la piena integrazione scolastica degli alunni ammalati”*
- l.r. 21 marzo 2023, n. 4 *“Valorizzazione del patrimonio regionale delle malghe”*
- l.r. 7 aprile 2023, n. 5 *“Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 «Disciplina del settore fieristico»”*
- l.r. 26 aprile 2023, n. 7 *“Disposizioni per la promozione della diffusione e dell'impiego dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni”.*
- l.r. 24 maggio 2023, n. 10 *“Istituzione della giornata ecologica regionale”*
- l.r. 14 giugno 2023, n. 11 *“Modifica della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 «Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta» e successive modifiche ed integrazioni”*
- l.r. 14 giugno 2023, n. 12 *“Modifica alla legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 «Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza»”*
- l.r. 4 agosto 2023, n. 19 *“Interventi regionali di promozione del ruolo delle librerie indipendenti. Modifica alla legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 «Legge per la cultura»”*

- l.r. 12 settembre 2023, n. 24 *“Modifica alla legge regionale 16 aprile 1985 n. 33 «Norme per la tutela dell’ambiente» in materia di trattamento di dati relativi alle misure per il contenimento dell’inquinamento derivante dal traffico veicolare”*.

In relazione alle modalità di copertura degli oneri derivanti dall’applicazione delle predette leggi, la Regione provvede essenzialmente mediante l’utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali¹⁶ per le spese correnti, previsto dall’art. 20 della l.r. n. 39/2001 (leggi regionali n. 3; n. 5; n. 11; n. 12 e n. 19) e per le spese d’investimento (leggi regionali n. 2; n. 3; n. 4; n. 5; n. 7 e n. 11), i quali, per quanto concerne il triennio 2023-2025, sono stati finanziati tramite l’art. 7 della l.r. n. 32/2022 (recante il bilancio di previsione 2023-2025).

Fa eccezione la l.r. 12 settembre 2023, n. 24, per l’analisi della quale si fa rimando alla Tab. n. 2 che precede, la cui copertura fa riferimento alle risorse statali allocate nel capitolo 104579/U *“Azioni per il disinquinamento delle regioni del bacino padano - acquisto di beni e servizi (art. 30, c. 14-ter, d.l. 30/04/2019, n.34 - d.m. 28/12/2020, n. 412)”*, poiché, come già evidenziato, le attività da svolgere rientrano fra le previsioni dell’articolo 4 del d.m. n. 412/2020, che istituisce un programma di finanziamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel territorio delle regioni del bacino padano, prevedendo il finanziamento di interventi, in particolare, nei macro settori dei trasporti e mobilità per la riduzione di emissioni in atmosfera.

Nel fare rimando a quanto già illustrato, in relazione alla copertura delle menzionate leggi di spesa, alla sopra riportata tabella *“Leggi regionali anno 2023 – Dati informativi di dettaglio”*, si ricorda che i fondi speciali per le spese correnti e per le spese in conto capitale sono destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio.

Nello specifico, il fondo speciale per le spese correnti è allocato contabilmente nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", mentre quello per le spese in conto capitale è allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale".

¹⁶ L’utilizzo dei fondi speciali soggiace a specifiche disposizioni, ai sensi della normativa vigente (art. 49 “Fondi speciali”, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e art. 18 “Fondi speciali” della l. n. 196/2009, come modificato dalla l. 7 aprile 2011, n. 39, dalla l. 4 agosto 2016, n. 163 e, successivamente, dal d.lgs. 12 settembre 2018, n. 116) in forza delle quali:

- 1) vengono istituiti per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l’approvazione del bilancio;
- 2) il prelievo delle somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa dei programmi esistenti o dei nuovi programmi deve avvenire dopo l’entrata in vigore del provvedimento legislativo che ne autorizza la spesa;
- 3) non è ammesso l’utilizzo del fondo speciale per le spese correnti per la copertura di oneri di investimento (occorre tenere fondi distinti a seconda della natura della spesa);
- 4) è precluso, in ogni caso, l’utilizzo di accantonamenti in conto capitale per iniziative di parte corrente;
- 5) in caso di provvedimenti legislativi in corso di approvazione da parte del Consiglio regionale, non approvati entro il termine dell’esercizio in cui si è previsto l’utilizzo dei fondi, può farsi riferimento alle somme non utilizzate di detto esercizio, provvedendo all’accantonamento delle relative quote al risultato di amministrazione per la copertura finanziaria di spese derivanti dai citati provvedimenti legislativi, purché gli stessi vengano approvati entro il termine dell’esercizio immediatamente successivo a quello di competenza del fondo.

Emerge dagli atti che accompagnano le leggi interessate da tale modalità di copertura che gli uffici consiliari avrebbero monitorato attentamente la capienza di detti fondi, stanti i molteplici provvedimenti legislativi interessati da essi.

L'art. 7 "Fondi speciali", della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 "Bilancio di previsione 2023-2025", ha determinato - per ciascuna annualità del triennio considerato - il Fondo speciale per le spese correnti in euro 588.000,00 per l'esercizio 2023 e in euro 1.200.000,00 per ciascun esercizio 2024 e 2025 (comma 1), e il Fondo speciale per le spese d'investimento in euro 800.00,00 (comma 2) per ciascuno degli esercizi del triennio considerato.

I capitoli di spesa a cui si riferiscono dette somme sono il n. 080210 e il n. 080230, rubricati, rispettivamente, "Fondo speciale per le spese correnti (art. 20, L.R. 29/11/2001, n. 39)" e "Fondo speciale per le spese d'investimento (art. 20, L.R. 29/11/2001, n. 39)", allocati alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", del Titolo 1 e 2 del bilancio regionale, in specie, bilancio di previsione 2023-2025.

Prima di procedere con l'analisi puntuale delle leggi regionali che hanno trovato copertura nei fondi speciali di parte corrente e di parte investimento, si espongono di seguito i dati essenziali della capienza dei rispettivi fondi, tenuto conto delle leggi interessate da tale tipologia di copertura (a volte mista, ossia che attinge ad entrambi i fondi), da cui emerge una ulteriore disponibilità degli stessi al netto degli oneri complessivi coperti.

Tab. 3 - Fondo speciale per le spese correnti - anno 2023

FONDO SPECIALE PER LE SPESE CORRENTI ANNO 2023 di cui all'art. 7, co. 1, l.r. 23 dicembre 2022, n. 32 "Bilancio di previsione 2023-2025" (art. 49, d.lgs. n. 118/2011)							
Cap. 080210/U "Fondo speciale per le spese correnti (art. 20, l.r. 29 novembre 2001, n. 39)"							
Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025							
DISPONIBILITA' DEL FONDO NELL'ESERCIZIO 2023				LEGGI DI SPESA CHE DISPONGONO L'UTILIZZO DEL FONDO			
	Anno 2023	Variazioni (+/-)*	Disponibilità	N.	Data	Importo	Note
Stanziamiento iniziale di competenza e di cassa	588.000,00		588.000,00				
				3	14/03/2023	16.400,00	
				5	07/04/2023	202.000,00	
DGR 473 del 26/04/2023		16.400,00	571.600,00				
DGR 504 del 26/04/2023		202.000,00	369.600,00				
				11	14/06/2023	100.000,00	Non forniti i capitoli di spesa
				12	14/06/2023	100.000,00	Non risulta il provvedimento che dispone il prelievo dal fondo
DGR 846 dell'11/07/2023		100.000,00	269.600,00				
L.R. 21 del 04/08/2023 (Assestamento BP 2023-2025)		1.800.000,00	2.069.600,00				
				19	04/08/2023	100.000,00	Non forniti i capitoli di spesa
DGR 1092 del 12/09/2023		100.000,00	1.969.600,00				
Stanziamiento finale di competenza e di cassa			1.969.600,00			518.400,00	

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio

Tab. 4 – Fondo speciale per le spese in conto capitale - anno 2023

FONDO SPECIALE PER LE SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO 2023 di cui all'art. 7, co. 2, l.r. 23 dicembre 2022, n. 32 "Bilancio di previsione 2023-2025" (art. 49, d.lgs. n. 118/2011)							
Cap. 080230/U "Fondo speciale per le spese in conto capitale (art. 20, L.R. 29 novembre 2001, n. 39)"							
Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" bil. di previsione 2023-2025							
DISPONIBILITA' DEL FONDO NELL'ESERCIZIO 2023				LEGGI DI SPESA CHE DISPONGONO L'UTILIZZO DEL FONDO			
	Anno 2023	Variazioni (+/-)	Disponibilità	N.	Data	Importo	Oneri complessivi coperti dal fondo
Stanziamiento iniziale di competenza e di cassa	800.000,00		800.000,00				
				2	02/02/2023	200.000,00	200.000,00
DGR n. 249 del 15/03/2023		200.000,00	600.000,00				
				3	14/03/2023	17.500,00	217.500,00
				4	21/03/2023	5.000,00	222.500,00
				5	07/04/2023	300.000,00	522.500,00
				7	26/04/2023	200.000,00	722.500,00
DGR n. 473 del 26/04/2023		22.500,00	577.500,00				
DGR n. 504 del 28/04/2023		300.000,00	277.500,00				
				11	14/06/2023	75.000,00	797.500,00
L.R. n. 21 del 04/08/2023 (Assestamento BP 2023-2025)		1.200.000,00	1.477.500,00				
DGR n. 846 dell'11/07/2023		275.000,00	1.202.500,00				
Stanziamiento finale di competenza e di cassa			1.202.500,00			797.500,00	797.500,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati di bilancio

Nel dettaglio delle singole leggi, dall'analisi del dettato normativo e dei documenti sottostanti emerge la seguente situazione.

5.1 L.r. 2 febbraio 2023, n. 2 - "Modifica della legge regionale 7 febbraio 2014, n. 6 «Disposizioni per la qualificazione delle imprese che svolgono attività agromeccanica»"

Gli oneri derivanti dalla legge trovano copertura in entrambi i fondi speciali. Infatti, la norma finanziaria, contenuta nell'art. 4-bis, stabilisce al comma 1 che: "1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4, comma 1, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2023, in euro 250.000,00 per l'esercizio 2024 ed in euro 300.000,00 per l'esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e artigianato», Titolo 2 «Spese in conto capitale», la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023-2025".

La norma fa riferimento alla concessione di contributi per macchine e attrezzature finalizzati ad ammodernare le imprese agromeccaniche iscritte all'albo. Trattasi, pertanto, di spese in conto capitale, rimodulabili, a carattere continuativo/ricorrente.

Al successivo comma 2 la norma stabilisce che: *“2. Le risorse per interventi di formazione ed aggiornamento professionale previste a valere sul «PR Veneto FSE+ 2021-2027» oggetto di approvazione con decisione di esecuzione della Commissione europea datata 1° agosto 2022, sono destinate anche a valere per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, per una quantificazione massima su base annua di euro 150.000,00”.*

La norma fa riferimento ai contributi alle medesime imprese finalizzati alla formazione del personale, ascrivibili, quindi, alle spese correnti, rimodulabili, a carattere continuativo/ricorrente.

Nella documentazione a supporto dell'iter di approvazione della legge, in particolare dalla scheda AEF e dalle note NLRIF, emergono i criteri utilizzati per la quantificazione degli oneri e gli specifici approfondimenti effettuati in relazione alla spesa per la formazione, inizialmente di difficile quantificazione.

Dal sistema informativo Nu.S.I.Co. è emerso che il capitolo n. 080230 rubricato *“Fondo speciale per le spese d'investimento (art. 20, L.R. 29/11/2001, n. 39)”*, presenta uno stanziamento di euro 1.202.500,00 nel 2023, euro 2.637.500,00 nel 2024 ed euro 2.602.500,00 nel 2025. Analizzando l'anno di competenza, emerge che lo stanziamento iniziale di euro 800.000,00 è stato aumentato di euro 1.200.000,00 e diminuito di euro 797.500,00 nel corso dell'anno. Lo stanziamento attuale di competenza si è, pertanto, assestato a euro 1.202.500,00.

Il prelevamento dal fondo speciale è stato disposto con la dgr n. 249 del 15 marzo 2023 *“Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2023-2025 a seguito dell'approvazione della L.R. 2/2023”* e l'allegato C alla citata delibera dà evidenza del capitolo di spesa sul quale vengono allocate le risorse disponibili per la linea di spesa prevista dal richiamato articolo 4-bis, co. 1.

Trattasi del capitolo di spesa n. 104849/U *“Interventi regionali a sostegno delle imprese agromeccaniche - Contributi agli investimenti”*, Missione 14 *“Sviluppo economico e competitività”*, Programma 01 *“Industria, PMI e artigianato”*, Titolo 2 *“Spese in conto capitale”*, sul quale confluiscono euro 200.000,00 per l'anno 2023, euro 250.000,00 per l'anno 2024 ed euro 300.000,00 per l'anno 2025.

Ferma restando l'assenza di problemi di copertura finanziaria, va rilevato, tuttavia, che la scheda AEF e le note NLRIF fanno riferimento al bilancio di previsione 2022-2024 e non al triennio 2023-2025, in quanto redatte nell'esercizio 2022 (anno di predisposizione del ddl originario). Sono, invece, presenti le schede inerenti agli emendamenti presentati e approvati dall'Assemblea regionale. L'emendamento A0012/20023 modifica il riferimento temporale del bilancio di previsione, inserendo all'articolo 4-bis, rubricato *“Norma finanziaria”*, il triennio 2023-2025.

Come già emerso nei precedenti cicli di controllo, la Sezione ha rilevato, anche in questa sede, la mancanza di un aggiornamento della documentazione tecnica a corredo degli articoli di legge che sono stati oggetto di modifica/integrazione del testo iniziale ed ha ribadito che detta carenza non può ritenersi sanata dagli altri documenti trasmessi, i quali,

al di là delle utilissime informazioni che recano, non possono formalmente sopperire ai documenti tecnici previsti dal legislatore.

Sul punto, quindi, sono stati reiterati i moniti e le raccomandazioni già formulate nelle precedenti Relazioni.

Osservazione del Consiglio regionale

Gli uffici consiliari, in occasione dell'espletamento dell'approfondimento istruttorio¹⁷, hanno fornito le ragioni della mancanza dell'aggiornamento della documentazione tecnica a corredo degli articoli di legge che sono stati oggetto di modifica/integrazione del testo iniziale, precisando che *"(...) il testo licenziato dalla Terza Commissione in data 28/9/2022 è stato calendarizzato per la seduta consiliare del 24/1/2023 e, di conseguenza, si poneva la necessità - previe verifiche effettuate dagli uffici consiliari in merito alla copertura finanziaria a valere sul fondo speciale per le spese in conto capitale anche nel triennio 2023-2025, disposta dall'articolo 7 della l.r. 32/2022 - di aggiornare "per scorrimento" la norma finanziaria del progetto di legge; il che ha richiesto l'approvazione di apposito emendamento (n. A0012), a firma del relatore del provvedimento.*

Considerato che, come attestato dalla Sezione, non si pongono problemi di copertura finanziaria, non può non evidenziarsi come nel caso di specie non trattasi di ristesa dei contenuti della norma finanziaria, ma solo di sua riformulazione con riferimento ad esercizi finanziari pertinenti, in quanto correlati alla data di entrata in vigore della legge".

Considerazioni finali della Sezione

La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti, che ritiene esaustivi.

5.2 L.r. 14 marzo 2023, n. 3 - "Disposizioni per favorire la piena integrazione scolastica degli alunni ammalati"

Anche per la legge in esame gli oneri dalla stessa derivanti trovano copertura in entrambi i fondi speciali.

La norma finanziaria, contenuta nell'art. 8, stabilisce, infatti, al primo comma che: *"1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, quantificati in euro 16.400,00 per ogni esercizio del triennio 2023-2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 «Istruzione e diritto allo studio», Programma 02 «Altri ordini di istruzione non universitaria», Titolo 1 «Spese correnti», la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2023-2025".* La norma si riferisce agli oneri in conto capitale per la fornitura di strumenti tecnologici.

Al secondo comma, poi, la norma stabilisce che: *"2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, quantificati in euro 17.500,00 per ogni esercizio del triennio 2023-2025, si fa fronte*

¹⁷ Nota di risposta del Presidente del Consiglio regionale prot. U.001150.08-08-2025, acquisita al prot. Cdc n. 5413 dell'8 agosto 2025 (Documento Allegato 1 "Chiarimenti").

con le risorse allocate nella Missione 04 «Istruzione e diritto allo studio», Programma 02 «Altri ordini di istruzione non universitaria», Titolo 2 «Spese in conto capitale», la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023-2025». Trattasi, quindi, di oneri di natura corrente per la formazione del personale scolastico.

Nella documentazione a supporto dell'iter di approvazione della legge, in particolare dalla scheda AEF e dalle note NLRIF, emergono i criteri utilizzati per la quantificazione degli oneri e gli specifici approfondimenti effettuati in relazione alla spesa per la formazione, inizialmente di difficile quantificazione.

Dal sistema informativo Nu.S.I.Co. è emerso che il prelevamento dal fondo speciale di parte corrente (cap. n. 080210) e dal fondo speciale di parte capitale (cap. n. 080230) è avvenuto ad opera della dgr n. 473 del 26 aprile 2023, l'analisi della quale, tuttavia, ha reso possibile la sola individuazione del capitolo di spesa sul quale sono confluite le risorse prelevate dal fondo speciale di parte capitale (euro 17.500,00 in ogni esercizio del triennio 2023-2025). Trattasi del capitolo di spesa n. 104905, rubricato *“Interventi regionali per garantire la piena integrazione scolastica degli alunni ammalati - Contributi agli investimenti (art. 5, l.r. 14/03/2023, n. 3)”*, relativo a spese in conto capitale, non ricorrenti. Nel corso dell'esercizio 2023, la somma di euro 17.500,00 risulta interamente impegnata.

Questa Sezione ha comunque individuato, nel rendiconto dell'esercizio 2023 (tra le spese correnti), anche il capitolo di spesa n. 104904, rubricato *“Azioni regionali per garantire la piena integrazione scolastica degli alunni ammalati - trasferimenti correnti (art. 2, l.r. 14/03/2023, n. 3)”*, sul quale sono, invece, confluite le risorse, pari ad euro 16.400,00, prelevate dal fondo speciale di parte corrente. Anche in questo caso, nel corso dell'esercizio 2023, la somma di euro 16.400,00 risulta interamente impegnata.

Fermo restando, quindi che non si pongono problemi di copertura finanziaria, va rilevato, tuttavia, che la scheda AEF e le note NLRIF fanno riferimento al bilancio di previsione 2022-2024 e non al triennio 2023-2025, in quanto redatte nell'esercizio 2022 (anno di predisposizione del ddl originario). Al riguardo, in merito agli impatti finanziari, le note NLRIF, redatte in data 18 gennaio 2023, precisano che: *“Il testo licenziato dalla Quinta commissione nella seduta del 22/12/2022 e trasmesso alla Prima commissione in pari data, al fine di acquisire il parere sulle ripercussioni finanziarie del provvedimento e sulla loro copertura, previsto dall'articolo 66 del Regolamento, è identico a quello depositato il 14/1/2022. Conseguentemente gli uffici consiliari non hanno ritenuto necessario richiedere alle strutture della Giunta l'aggiornamento della scheda AEF trasmessa al Consiglio regionale in data 7/4/2022 (...)”*. A ciò si aggiunge il parere favorevole espresso dalla Prima Commissione consiliare in data 18 gennaio 2023, che conferma quanto sopra.

La Sezione, pertanto, ha rilevato che, a fini di chiarezza e di ostensività del bilancio, anche se la copertura viene inizialmente data con il Fondo speciale, occorre comunque individuare correttamente e puntualmente i capitoli su cui le spese vengono a gravare e, sul punto, ha invitato il Consiglio regionale a fornire ulteriori chiarimenti.

Osservazioni del Consiglio regionale

In relazione a tale rilievo, gli uffici consiliari hanno rappresentato di non disporre di informazioni ulteriori rispetto a quelle che la Sezione ha acquisito direttamente attraverso la consultazione del sistema informatico Nu.S.I.Co. e di aver, quindi, indirizzato le verifiche gestionali richieste alla Direzione Formazione e istruzione, struttura della Giunta regionale interessata dall'applicazione della legge.

Quest'ultima, ha fornito i necessari ragguagli¹⁸ precisando che: *"A seguito dell'approvazione della L.R. 14/03/2023, n. 3 (...) la scrivente Direzione, con nota prot. 169614 del 28/03/2023, ha chiesto la costituzione di due nuovi capitoli di spesa: uno di parte corrente destinato alla copertura finanziaria delle attività individuate all'art. 2, comma 2 della legge ed uno di parte investimenti per la copertura finanziaria delle azioni individuate dall'art. 5.*

Sulla base di tale richiesta, la Direzione Bilancio e Ragioneria ha adottato la DGR 473 del 26/04/2023, recante "Variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2023-2025 a seguito dell'approvazione della L.R. 3/2023 e della L.R. 4/2023".

Tale provvedimento, nel modificare la ripartizione della spesa per missioni, programmi e macro aggregati, come autorizzata dalla Legge regionale 23.12.2022, n. 32, di approvazione del Bilancio preventivo 2023-2025, contempla l'individuazione del solo capitolo di uscita n. 104905 "Interventi regionali per garantire la piena integrazione scolastica degli alunni ammalati - Contributi agli investimenti (Art. 5, L.R. 14/03/2023, n. 3), indicato nell'Allegato C al provvedimento, a modifica dell'elenco degli interventi autonomi programmati per le spese di investimento finanziate con saldo di spesa corrente e con variazioni di attività finanziarie, di cui al punto d) della nota integrativa al Bilancio 2023-2025.

La completa individuazione dei capitoli di spesa iscritti a seguito dell'approvazione della legge regionale 3/2023 è stata infine disposta con il Decreto del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria, n. 51 del 03/05/2023, di variazione al "Bilancio finanziario gestionale 2023-2025", in conformità all'art. 9 della L.R. 29/11/2001 n. 39.

Nell'Allegato A al citato DDR 51/2023, con riferimento alla missione 04 "Istruzione e Diritto allo Studio" troviamo infatti espressamente indicato come capitoli di nuova istituzione, oltre al sopra citato capitolo di uscita n. 104905, anche il capitolo 104904/U "Azioni regionali per garantire la piena integrazione scolastica degli alunni ammalati - Trasferimenti correnti (Art. 2, L.R. 14/03/2023, n. 3)".

Considerazioni finali della Sezione

La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti, che ritiene esaustivi.

¹⁸ Nota prot. 351722 del 17 luglio 2025, Allegato n. 8 (del documento "Allegato ai Chiarimenti") alla nota di risposta del Presidente del Consiglio regionale prot. U.001150.08-08-2025, acquisita al prot. Cdc n. 5413 dell'8 agosto 2025.

5.3 L.r. 21 marzo 2023, n. 4 - *“Valorizzazione del patrimonio regionale delle malghe”*

Anche per la legge in esame gli oneri dalla stessa derivanti trovano copertura in entrambi i fondi speciali. La norma finanziaria, contenuta nell’art. 8, stabilisce, infatti, al primo comma che: *“1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 3, 4 e 6 della presente legge, quantificati in euro 80.000,00 per l'esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 07 «Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni», Titolo 1 «Spese correnti», la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente di pari importo le risorse afferenti l'articolo 10 della legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34, allocate nella Missione 18 «Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali», Programma 01 «Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2023-2025”.*

La norma si riferisce alla istituzione del Registro del patrimonio regionale delle malghe, alla redazione delle linee guida per la gestione del patrimonio regionale delle malghe e l’esercizio dell’attività di alpeggio nonché dell’istituzione del logo delle malghe.

Trattasi, pertanto, di una spesa corrente e annuale, concernente l’esercizio 2023, come indicato nella scheda AEF (di data 31 gennaio 2023 e riferita al testo modificato del PdL) e nelle NLRIF (di data 1° febbraio 2023).

In merito alla copertura finanziaria, nella medesima scheda AEF viene indicato il capitolo di spesa che fornisce detta copertura (capitolo n. 104462/U della Missione 18, Programma 01, Titolo I), mentre, per quanto concerne l’allocazione in bilancio di dette risorse, viene indicata la Missione, il Programma e il Titolo ma nulla in merito al capitolo.

Questa Sezione ha comunque individuato, nel rendiconto dell’esercizio 2023 (tra le spese correnti), il capitolo di spesa n. 104913/U, rubricato *“Azioni regionali per la valorizzazione del patrimonio delle malghe - acquisto di beni e servizi (l.r. 21/03/2023, n. 4)”*, della Missione 09, Programma 07 e Titolo I, sul quale sono confluite le risorse, pari ad euro 80.000,00, prelevate dal capitolo di spesa n. 104462/U.

Premesso ciò, si rileva che la documentazione tecnica a disposizione della Sezione non risulta aggiornata a seguito delle modifiche apportate al testo definitivo. In particolare, nel testo licenziato dalla Terza Commissione in data 8 febbraio 2023, la *“Norma finanziaria”*, contenuta nell’articolo 7, si compone di un solo comma (il n. 1 sopra riportato), mentre nel testo definitivo tale norma, contenuta nell’articolo 8, si compone di tre commi (al n. 1 sono stati aggiunti i commi nn. 2 e 3 che di seguito si riportano).

Sono, comunque, presenti le schede inerenti agli emendamenti presentati e approvati dall’Assemblea regionale. In particolare, l’emendamento n. A0013 del 14 marzo 2023 è relativo all’aggiunta dei commi n. 2 e n. 3 della legge in esame.

Ciò precisato, la norma finanziaria, ai successivi commi 2 e 3 stabilisce che: *“2. Agli oneri conseguenti alla costituzione dell'Associazione di cui all'articolo 7, comma 1, quantificati in euro 5.000,00 per l'esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 «Sviluppo*

sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 07 «Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni», Titolo 3 «Spese per incremento di attività finanziarie» del bilancio di previsione 2023-2025, la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fonti», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023-2025.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 3, quantificati in euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma 07 «Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2023-2025, la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2023-2025”.

Per quanto concerne, invece, la copertura finanziaria viene dato conto che la stessa viene fornita:

- mediante il prelevamento (di euro 5.000,00 per l'esercizio 2023) dal fondo speciale di parte capitale (cap. n. 080230). Il capitolo destinatario di dette risorse, individuato autonomamente dalla Sezione nel rendiconto dell'esercizio 2023 (tra le spese per incremento di attività finanziarie), risulta essere il capitolo n. 104914/u, rubricato “Partecipazione all'associazione delle malghe venete - acquisizioni di attività finanziarie (art. 7, c. 1, l.r. 21/03/2023, n. 4)”, spese per incremento di attività finanziarie, non ricorrenti. Detto prelevamento è avvenuto ad opera della dgr n. 473 del 26 aprile 2023;
- mediante il prelevamento (di euro 10.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025) dal fondo speciale di parte corrente (cap. n. 080210). Il capitolo destinatario di dette risorse, individuato autonomamente dalla Sezione nel bilancio finanziario gestionale 2024-2026, risulta essere il capitolo n. 104915 “Contributo per il funzionamento dell'associazione delle malghe venete – trasferimenti correnti (art. 7, c. 3, l.r. 21/03/2023, n. 4)”.

La Sezione ha rilevato, anche in questa sede (come già emerso nei precedenti cicli di controllo), il mancato aggiornamento della documentazione tecnica a corredo degli articoli di legge che sono stati oggetto di modifica/integrazione del testo iniziale.

Ha quindi ribadito, in proposito, che detta carenza non può ritenersi sanata dagli altri documenti trasmessi, i quali, al di là delle utilissime informazioni che recano, non possono formalmente sopperire ai documenti tecnici previsti dal legislatore, e, di conseguenza, ha reiterato i moniti e le raccomandazioni già formulate nelle precedenti Relazioni.

La Sezione ha rilevato, altresì, che, a fini di chiarezza e di ostensività del bilancio, anche se la copertura viene inizialmente data con il Fondo speciale, occorre comunque individuare correttamente e puntualmente i capitoli su cui le spese vengono a gravare.

Ha quindi invitato il Consiglio regionale a fornire ulteriori chiarimenti.

Osservazioni del Consiglio regionale

In relazione a tali rilievi, gli uffici consiliari hanno precisato che monitorano la dotazione e l'utilizzo dei fondi speciali finalizzati alla copertura dei progetti di legge d'iniziativa consiliare, ma che non dispongono di ulteriori informazioni relativamente alla gestione della legge in questione e di aver quindi indirizzato le verifiche gestionali richieste alla Direzione Enti locali, procedimenti elettorali e grandi eventi, afferente all'Area risorse finanziarie, strumentali, Ict ed enti locali, struttura della Giunta regionale interessata dall'applicazione della legge.

Quest'ultima ha fornito i necessari ragguagli¹⁹, rappresentando che l'individuazione puntuale dei capitoli viene fatta attraverso una variazione del bilancio finanziario gestionale (BFG), di competenza del Segretario generale o di un suo delegato (nel caso della Regione del Veneto è il Direttore della Direzione Bilancio e ragioneria) e che la competenza del Consiglio regionale si deve ritenere esaurita una volta garantita la copertura finanziaria della legge di spesa nell'ambito di pertinenti missioni, programmi e titoli che presentino l'adeguata disponibilità di risorse.

Nel richiamare il principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011), la struttura consiliare ha precisato che *“non è possibile individuare ex ante i capitoli di spesa relativi ad un progetto di legge per il quale, al momento della redazione della scheda AEF, non è neanche possibile sapere se arriverà mai alla fine del suo iter normativo con la relativa approvazione finale, si ritiene che non rientri nemmeno tra i compiti assegnati dalla normativa vigente al Consiglio regionale, l'individuazione corretta e puntuale dei capitoli su cui le spese andranno a gravare”* e che la funzione politico-amministrativa di indirizzo e controllo svolta dal Consiglio viene esercitata attraverso l'approvazione del bilancio autorizzatorio per missioni, programmi e titoli, che ripartisce le risorse disponibili tra le funzioni e i programmi, mentre attraverso il bilancio finanziario gestionale si provvede anche ad attribuire ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Considerazioni finali della Sezione

La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti.

5.4 L.r. 7 aprile 2023, n. 5 – “Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 «Disciplina del settore fieristico»”

Anche per la legge in esame gli oneri dalla stessa derivanti trovano copertura in entrambi i fondi speciali. La norma finanziaria, contenuta nell'art. 3, stabilisce, infatti, ai commi 1 e 2, che: *“1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, quantificati in euro 2.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 01 «Organi istituzionali», Titolo 1 «Spese*

¹⁹ Nota prot. 355044 del 18 luglio 2025, Allegato n. 9 (del documento “Allegato ai Chiarimenti”) alla nota di risposta del Presidente del Consiglio regionale prot. U.001150.08-08-2025, acquisita al prot. Cdc n. 5413 dell'8 agosto 2025.

correnti», la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2023-2025.

2. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e artigianato», Titolo 1 «Spese correnti», la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2023-2025.”

La norma si riferisce, da un lato, agli oneri correnti derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, quale rimborso delle spese di viaggio sostenute e documentate, nella misura prevista dall'ordinamento regionale per i dirigenti (comma 1), dall'altro, agli oneri correnti per contribuire alle spese degli enti fieristici per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a (attività su mercati esteri volte ad acquisire espositori e visitatori professionali alle manifestazioni fieristiche che si svolgono in Veneto), lett. b (promozione di nuove manifestazioni ed eventi fieristici sul territorio regionale), lett. d (sostegno alla formazione ed aggiornamento di operatori qualificati in ambito fieristico).

Quanto agli oneri in conto capitale, la disposizione finanziaria al comma 3 dispone quanto segue: *“3. Agli oneri in conto capitale derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, quantificati in euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e artigianato», Titolo 2 «Spese in conto capitale», la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023-2025”.*

La norma si riferisce agli oneri per la contribuzione alle attività di qualificazione e ammodernamento delle sedi fieristiche e connesse infrastrutture, anche tramite processi di digitalizzazione ed innovazione tecnologica, e per la promozione di iniziative che incentivino modalità espositive basate su tecnologie informatiche e telematiche, attraendo nuove fasce di espositori e fruitori.

Si rileva che la scheda AEF del 25 ottobre 2022 prevede oneri finanziari a carico dei soli esercizi 2023 e 2024, diversamente da quanto stabilito dalla norma finanziaria (art. 3 sopra riportato).

Il Servizio attività e rapporti istituzionali del Consiglio regionale, nelle NLRIF (predisposte in data 8 febbraio 2023), ha ritenuto opportuno imputare i suddetti oneri (sia di parte corrente che di parte capitale) anche all'esercizio 2025, in considerazione della circostanza che trattasi di spese classificate come continuative/ricorrenti e rimodulabili.

Si evidenzia che la scheda AEF è stata, comunque, redatta in corrispondenza della vigenza del bilancio di previsione 2022-2024, non contemplando, pertanto, l'esercizio 2025. Non sono pervenuti ulteriori aggiornamenti in merito.

Dai documenti contabili e dalla consultazione in Nu.S.I.Co. è emerso che sono stati istituiti due nuovi capitoli nel bilancio di previsione 2023-2025 per le linee di spesa allocate alla Missione 14 *"Sviluppo economico e competitività"*, Programma 01 *"Industria, PMI e artigianato"* (di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 3 sopra richiamato), come di seguito dettagliato:

- cap. 104920 *"Azioni regionali a sostegno del sistema fieristico del Veneto - trasferimenti correnti (Art. 11 ter, l.r. 23/05/2002, n.11)"*, per la parte corrente (euro 200.000,00 impegnati e pagati nel 2023);
- cap. 104921 *"Interventi regionali a sostegno del sistema fieristico del Veneto - contributi agli investimenti (Art. 11 ter, l.r. 23/05/2002, n.11)"*, per la parte in conto capitale (euro 300.000,00 impegnati e pagati nel 2023).

Per quanto concerne la spesa corrente di cui al comma 1, dell'art. 3, il capitolo di spesa indicato nella scheda AEF è il n. 3002 *"Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese (art. 187, l.r. 10/06/1991, n. 12 - art. 4, c. 1, l.r. 07/11/1995, n. 43)"*, il cui stanziamento di competenza è stato integrato dell'importo di euro 2.000,00, come stabilito dalla legge in esame.

Dall'analisi non sono emersi aspetti critici su cui formulare approfondimenti istruttori.

5.5 L.r. 26 aprile 2023, n. 7 – *"Disposizioni per la promozione della diffusione e dell'impiego dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni"*

La legge contempla oneri in conto capitale. La norma finanziaria, contenuta nell'art. 6 della legge, stabilisce che: *"1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per l'esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 «Tutela della salute», Programma 05 «Servizio sanitario regionale – investimenti sanitari», Titolo 2 «Spese in conto capitale», la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32, allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023-2025"*.

Il contributo per l'acquisto del DAE (defibrillatori semiautomatici e automatici esterni) viene *"quantificato nel limite massimo di euro 1.000,00 per ogni soggetto richiedente"* (cfr. art. 2, comma 6, della legge), la cui individuazione è stabilita secondo criteri di priorità. L'onere in conto capitale, a valere sull'esercizio 2023, ammonta ad euro 200.000,00 ed è assegnato tramite bando.

La scheda AEF e le note NLRIF danno contezza di tutti gli emendamenti apportati al testo del PdL originario e delle tecniche di quantificazione e copertura. Tuttavia, va rilevato che la scheda AEF qualifica la spesa come continuativa/ricorrente, mentre nel testo di legge essa è prevista per la sola annualità 2023. Inoltre, non viene indicato il capitolo di spesa sul quale

confluiscono le risorse prelevate dal fondo speciale di parte capitale, quantificate in euro 200.000,00.

Dai documenti contabili e dalla consultazione in Nu.S.I.Co. è stato individuato il cap. 105115 *“Interventi regionali per la promozione della diffusione e dell'impiego dei DAE - contributi agli investimenti (art. 2, l.r. 26/04/2023, n. 7)”*. Il relativo importo risulta impegnato ma non pagato nell'esercizio 2023.

Il Consiglio regionale è stato, quindi, invitato a fornire chiarimenti ed ogni ulteriore utile elemento in merito alla qualificazione della spesa e, in caso in cui la stessa abbia natura ricorrente, a fornire le specifiche modalità di copertura per gli esercizi successivi.

Osservazioni del Consiglio regionale

Gli uffici consiliari hanno rappresentato di non disporre di ulteriori informazioni utili rispetto a quelle che la Sezione ha acquisito direttamente attraverso la consultazione del Sistema informatico Nu.S.I.Co. e di aver, quindi, indirizzato le verifiche gestionali richieste alla Direzione Programmazione sanitaria, afferente all'Area sanità e sociale, struttura della Giunta regionale interessata dall'applicazione della legge.

Quest'ultima ha fornito i necessari ragguagli²⁰ e confermato quanto già rilevato dalla Sezione, nonché il fatto che la legge contempla oneri in conto capitale, precisando che: *“La scheda AEF e le note NLRIF danno contezza di tutti gli emendamenti apportati al testo del PdL originario e delle tecniche di quantificazione e copertura”*.

Confermando, altresì, che nella scheda AEF la linea di spesa è stata qualificata come continuativa/ricorrente, ma poi finanziata per il solo anno 2023, ha richiamato l'art. 38 del d.lgs. n. 118/2011, in virtù del quale, se trattasi di spesa continuativa ma non obbligatoria (come nel caso all'esame), è legittimo dare copertura solo il primo anno e rimandare per le successive annualità alle leggi di bilancio, che possono rifinanziare l'intervento se ritenuto opportuno.

Richiamato anche il principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011), la struttura consiliare ha rappresentato che *“il bilancio finanziario gestionale individua i capitoli, mentre le Leggi regionali approvate dal Consiglio regionale garantiscono la copertura finanziaria per le Missioni, i Programmi e i Titoli”*, che *“L'importo impegnato a valere sul capitolo 105115 «Interventi regionali per la promozione della diffusione e dell'impiego dei DAE - contributi agli investimenti (art. 2, l.r. 26/04/2023, n. 7)» con Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria n. 103 del 12 dicembre 2023 è stato pagato con mandato n. 19444 del 29 febbraio 2024”* e che *“Successivamente Azienda Zero, nell'ambito delle funzioni attribuite dalla Legge regionale n. 19/2016 e dei provvedimenti giuntali attuativi, ha formulato alla Regione del Veneto la richiesta di autorizzazione all'espletamento di una gara regionale per la fornitura di dispositivi DAE (defibrillatori automatici esterni) che è stata oggetto di valutazione*

²⁰ Nota prot. 352414 del 17 luglio 2025, Allegato n. 10 (del documento “Allegato ai Chiarimenti”) alla nota di risposta del Presidente del Consiglio regionale prot. U.001150.08-08-2025, acquisita al prot. Cdc n. 5413 dell'8 agosto 2025.

e di parere favorevole nella seduta della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) del 3 luglio 2025, come risultante dalla nota prot. 336408 del 8 luglio 2025".

Considerazioni conclusive della Sezione

La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti, che ritiene esaustivi alla luce anche del recente approdo giurisprudenziale della Corte costituzionale (sentenza n. 82 del 2 maggio 2023), che ha chiarito la portata dell'art. 38 del d.lgs. n. 118/2011, il quale, per le spese pluriennali continuative, prevede che le leggi regionali quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi finanziari compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime solo in caso di spese obbligatorie, rinviando, per quelle facoltative, alla legge di bilancio dei singoli esercizi; in proposito precisando che *"il rinvio alla successiva legge di bilancio non concerne soltanto il quantum della spesa, ma al legislatore regionale è rimesso anche l'an della realizzazione delle attività"*.

Ricorda, tuttavia, che anche quando l'omessa quantificazione degli oneri e il rinvio del finanziamento alla successiva legge di bilancio trovi fondamento nella natura non obbligatoria della spesa, resta comunque fermo che *«qualunque sua attuazione dovrà essere preceduta da idonea disposizione di legge regionale recante adeguata quantificazione e relativa copertura»* (Corte costituzionale, sentenza n. 48 del 2023; nello stesso senso, sentenza n. 57 del 2023).

Fermo restando quanto sopra osservato, invita l'Amministrazione a valorizzare nei documenti tecnici a supporto dei PdL le argomentazioni atte a rendere comprensibili le apparenti discordanze, come nel caso della legge in esame, anche al fine di evitare la necessità di attività istruttorie per l'acquisizione di tali elementi informativi.

Ricorda, infine, per completezza, che le spese pluriennali o continuative aventi natura obbligatoria impongono, invece, al legislatore regionale di quantificare l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e di indicarne l'onere a regime (Corte costituzionale, sentenze 25 luglio 2022, n. 190 e 4 maggio 2023, n. 84) e che, nel caso di *ius superveniens* che rimoduli oneri già approvati, il legislatore è tenuto a predeterminare i mezzi destinati alla loro copertura quando le nuove disposizioni importino oneri maggiori di quelli derivanti dalla legislazione preesistente (Corte cost. sentenza 27 marzo 1974, n. 83)²¹.

5.6 L.r. 24 maggio 2023, n. 10 - "Istituzione della giornata ecologica regionale"

La legge contempla oneri in conto capitale. Circa gli aspetti di carattere finanziario, il provvedimento, come indicato nella scheda AEF, comporta oneri di natura corrente per le attività di informazione e per gli interventi realizzati in collaborazione con enti locali, associazioni e istituti scolastici, a cui si fa fronte con la norma finanziaria contenuta nell'art.

²¹ In termini, Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 11/SEZAUT/2025/FRG, approvativa della "Analisi delle modalità di copertura finanziaria nelle leggi regionali di spesa - Anno 2023".

6, la quale stabilisce che: *“1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 30.000 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente», Programma 02 «Tutela, Valorizzazione e recupero ambientale», Titolo 1 «Spese correnti», la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32, allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2023-2025.*

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione» e successive modificazioni”.

A fronte del complessivo onere di natura corrente, quantificato in euro 30.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, nella scheda AEF si individuano due linee di spesa:

- la prima, relativa agli interventi da realizzare in collaborazione con enti locali, associazioni e istituti scolastici, è quantificata in euro 25.000,00 ed è qualificata come spesa continuativa/ricorrente e rimodulabile, da effettuare a valere sulla Missione 05 *“Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”*, Programma 02 *“Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”*, Titolo 1 *“Spese correnti”* del bilancio di previsione 2023-2025;
- la seconda, correlata agli interventi finalizzati all’attività di formazione, a cura della Giunta regionale, in ordine ai temi della *“Giornata”* sulla stampa locale e, ricorrendone i presupposti, sulla stampa nazionale nonché sui principali strumenti dei *social media*, è quantificata in euro 5.000,00, è parimenti qualificata come spesa continuativa/ricorrente e rimodulabile, ed è da effettuare a valere sempre sulla sopra menzionata Missione 05, Programma 02, Titolo 1, del bilancio di previsione 2023-2025.

Per entrambe le linee di spesa si prevede la copertura a valere sulla dotazione del Fondo speciale a ciò preposto. Tuttavia, emergono delle incongruenze in relazione all’allocazione della spesa. Infatti, nelle note NLRIF del 3 maggio 2023 si afferma che *“la nota di verifica della scheda AEF, redatta dalla Direzione bilancio e ragioneria, ritiene più pertinente – in relazione agli interventi previsti - allocare le risorse finalizzate alle linee di spesa corrente S1 e S2 su Missioni e Programmi diversi da quelli indicati nella norma finanziaria, ovvero sulla Missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente», Programma 02 «Tutela, Valorizzazione e recupero ambientale» (anziché sulla Missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale»).* La nota di verifica invita, di conseguenza, a riformulare la norma finanziaria del pdl” (cfr. pagg. 9 e 10). Di conseguenza, tenuto anche conto che nella sezione terza della scheda AEF (*sub* Aspetti organizzativi) si attestava che *“gli interventi previsti saranno gestiti dalla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica di concerto con la Direzione Istruzione e formazione per le azioni rivolte agli Istituti scolastici”*, nella nota NLRIF è stata proposta la riformulazione della norma finanziaria.

Ciononostante, la nota di verifica e la scheda AEF a cui le NLRIF si riferiscono, sebbene aggiornate rispetto alle originarie, prevedono oneri finanziari da allocarsi alla “Missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», – Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale» – Titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione 2023-2025” e, non già, alla Missione 09 - Programma 02, come è stato, poi, previsto nel testo di legge definitivamente approvato.

Il Consiglio regionale è stato, quindi, invitato a fornire chiarimenti.

Osservazioni del Consiglio regionale

Gli uffici consiliari hanno confermato il passaggio motivazionale contenuto nella NLRIF, riferite al testo del PdL modificato dalla Commissione referente ed allegate al parere espresso dalla Prima Commissione in data 3 maggio 2023, in cui si invitava a riformulare la norma finanziaria del PdL, con allocazione delle risorse finalizzate alle linee di spesa di che trattasi alla Missione (09) ed al Programma (02) più pertinenti.

Nel contempo, hanno reso noto di aver acquisito i necessari ragguagli dalla Direzione Ambiente e transizione ecologica²², Area Tutela e sicurezza del territorio, la quale ha precisato che ha dato contezza dell’iter procedurale che aveva generato la discrasia, ascrivibile essenzialmente al fatto che “Con la nota prot. n. 4813 del 27/03/2023 (...) la Prima Commissione consiliare richiedeva alla Segreteria Generale della programmazione l’acquisizione della scheda di analisi economico-finanziaria relativa al testo del PDL n. 96 modificato dalla Sesta Commissione nella seduta del 22 marzo 2023; a questa faceva seguito, con mail del 28 marzo 2023, la richiesta da parte della Segreteria Generale della Programmazione alla scrivente Direzione di procedere all’aggiornamento in parola.

Con nota prot. n. 187324 del 5 aprile 2023, (...) la scrivente Direzione trasmetteva alla Prima Commissione consiliare l’aggiornamento della scheda economico finanziaria.

Nell’estratto della bozza di Relazione in oggetto si rileva l’incongruenza tra il testo di legge e la scheda AEF, che prevedeva oneri finanziari da allocarsi alla Missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», – Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale» – Titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione 2023-2025 e, non già, alla Missione 09 - Programma 02, come è stato, poi, previsto nel testo di legge definitivamente approvato”.

A tal proposito si fa notare come, nel quadro sinottico allegato alla nota n. 4813 di richiesta di aggiornamento della scheda AEF sopra citata, il testo modificato del comma 1 dell’art. 6 era incompleto e non indicava, rispetto al testo precedente del medesimo articolo, la Missione in cui dovevano essere allocate le risorse con cui far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione della legge; tale mancanza era stata evidenziata, dalla scrivente Direzione, nella nota di riscontro n. 187324, sopra richiamata, in cui si rappresentava al secondo punto che “il nuovo testo si interrompe al momento dell’indicazione della Missione che pertanto nel nuovo testo non è indicata”.

²² Nota prot. 352041 del 17 luglio 2025, Allegato n. 11 (del documento “Allegato ai Chiarimenti”) alla nota di risposta del Presidente del Consiglio regionale prot. U.001150.08-08-2025, acquisita al prot. Cdc n. 5413 dell’8 agosto 2025.

Motivo per cui la scheda economico-finanziaria aggiornata aveva mantenuto, in assenza dell'indicazione della Missione nel testo normativo trasmesso, l'indicazione della Missione 05; aggiornamento che, si presume, sia intervenuto in un momento solo successivo alla trasmissione, da parte della scrivente, della revisionata scheda AEF; infatti, solo con l'approvazione della legge n. 10/2023 la scrivente ha avuto conoscenza della variazione dell'allocazione delle risorse dalla Missione 05 alla Missione 09".

È stato rilevato, poi, che l'art. 6, comma 1, della legge in esame prevede oneri finanziari (a carattere continuativo/ricorrente e rimodulabili) a carico degli esercizi 2024 e 2025, diversamente da quanto emerso dalla consultazione del BFG 2024-2026. In particolare, nel cap. 104981 *"Azioni regionali per l'attuazione della giornata ecologica regionale – trasferimenti correnti (art. 4, l.r. 24/05/2023, n. 10)"* si riscontra l'allocazione dell'importo complessivo di euro 30.000,00 (euro 10.000,00 ad amministrazioni centrali, euro 15.000,00 ad amministrazioni locali ed euro 5.000,00 ad istituzioni sociali private) per il solo esercizio 2024 (cfr. pag. 140).

Inoltre, nessuna indicazione è stata fornita in merito al capitolo di spesa, il quale è stato rinvenuto dalla Sezione attraverso l'analisi dei documenti contabili della Regione.

Si rileva, altresì, che la norma finanziaria, per gli esercizi successivi, demanda la copertura agli *"stanziamenti autorizzati dalle leggi di bilancio per le annualità successive"* e nei limiti degli stessi.

Anche sulle rilevate circostanze la Regione è stata invitata a fornire ogni utile chiarimento.

Osservazioni del Consiglio regionale

Sul punto, la menzionata Direzione Ambiente e transizione ecologica ha rappresentato che *"(...) non emergono invece osservazioni di competenza in merito al secondo rilievo sollevato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti"*.

Conclusioni finali della Sezione

La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti, tenuto conto che non si pongono problemi di copertura. Rileva, tuttavia, il mancato riscontro al rilievo formulato sull'art. 6, comma 1, che fa propendere per la correttezza della ricostruzione della Sezione.

5.7 L.r. 14 giugno 2023, n. 11 – *"Modifica della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 «Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto ed iniziative per la promozione della cultura materiale della vite e del vino e per la valorizzazione della tradizione enologica veneta» e successive modifiche ed integrazioni"*

Anche per la legge in esame gli oneri dalla stessa derivanti trovano copertura in entrambi i fondi speciali. La norma finanziaria, contenuta nell'art. 2, stabilisce che: *"1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 quater, comma 2, lettera a), quantificati in euro 75.000,00 per l'esercizio 2023, in euro 195.000,00 per l'esercizio 2024 e in euro 180.000,00 per l'esercizio 2025,*

si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 2 «**Spese in conto capitale**», la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2023-2025.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 quater, comma 2, lettere b) e c), quantificati in complessivi euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», Programma 01 «Sviluppo del settore agricolo e del settore agroalimentare», Titolo 1 «**Spese correnti**» la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2023-2025.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 quater, comma 2, lettera d) e comma 3, lettere a) e b), quantificati in complessivi euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025, si fa fronte:

- a. nel 2023 con le risorse afferenti all'articolo 6 bis della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17, allocate nella Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 02 «Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2023-2025;
- b. negli esercizi 2024 e 2025, con le risorse allocate nella Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 02 «Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori», Titolo 1 «Spese correnti» la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2023-2025”.

Si rileva, in primo luogo, che l'importo di euro 100.000,00 per l'esercizio 2023 – la cui copertura, secondo il **comma 3, lett. a)** della norma finanziaria sopra riportato, viene fornita dal cap. 104790 “Promozione di ecomusei del vino sul territorio regionale - trasferimenti correnti (art. 6 bis, l.r. 07/09/2000, n. 17)” – è stato trasferito al cap. 104894 “Azioni regionali per la promozione delle iniziative della fondazione MUVIN e della cultura del vino - trasferimenti correnti (art. 6 quater, c. 2, lett. d, art. 6 quater, c. 3, l.r. 07/09/2000, n. 17)” della medesima Missione 14 e Programma 02, da “Altre spese” a “Trasferimenti correnti”, spesa continuativa e ricorrente (rimodulabile).

Si segnala, tuttavia, che nella scheda AEF trasmessa al Consiglio regionale in data 27 marzo 2023 (cfr. Tabella F, pagg. 10-11) viene solo indicato che si tratta di capitolo di nuova istituzione, senza fornire ulteriori dettagli.

In secondo luogo, si evidenzia che non è stata trasmessa la scheda AEF aggiornata in relazione alla circostanza che gli importi indicati nella scheda allegata al PdL originario non corrispondono a quelli che si evincono dal testo di legge definitivamente approvato.

Solo dalle NLRIF del 19 aprile 2023 (pag. 7) emerge la proposta di riformulazione della norma finanziaria (art. 2) in analogia al testo di legge definitivo.

In relazione, poi, ai capitoli di spesa sui quali dovrebbero confluire le risorse per il finanziamento delle linee di spesa previste dal **comma 2** della norma finanziaria (art. 2) della legge in esame, nulla si rinviene nella Tabella F (Copertura finanziaria) della scheda AEF, ad eccezione di quanto emerge nella Parte terza, Note e osservazioni, Altro (cfr. pag. 11), che di seguito si riporta: *“Attualmente è attivo il capitolo 12600 della Missione 16, Programma 1 con il quale vengono finanziati progetti di ricerca in campo viticolo con università, attività simile alla linea d'intervento S1(I.1.1). Inoltre, il capitolo 103533 (istituito ai sensi dell'art. 3 della L.R. 45/2017) prevedeva l'erogazione di un contributo al CIRVE (Università degli Studi di Padova) per la formazione di figure professionali specialistiche in ambito vitivinicolo, come previste dalla linea di spesa S2 (I.2.1)”*.

Con riferimento all'esercizio 2023, dalla consultazione dell'applicativo Nu.S.I.Co. emerge che il cap. 12600/U, rubricato *“Interventi regionali per favorire la ricerca e la sperimentazione nel settore primario - trasferimenti correnti (art. 4, l.r. 09/08/1999, n.32)”*, allocato alla Missione 16, Programma 01 della spesa corrente, è stato rimpinguato attingendo dal cap. 104767/U (per euro 30.000,00 con dgr n. 1252 del 17 ottobre 2023), oltre all'incremento derivante dal riaccertamento ordinario 2023 (per euro 176.050,00 disposto con la dgr n. 282 del 21 marzo 2023). Non si riscontrano prelevamenti dal fondo speciale per le spese correnti.

Per quanto attiene, invece, al cap. 103533/U (richiamato anch'esso nella scheda AEF), lo stesso non risulta finanziato per nessuno degli esercizi del triennio 2023-2025 (l'ultimo impegno risale al 2021).

Sembra altresì che il prelevamento dal fondo speciale, previsto nella norma finanziaria della legge in esame, non sia mai stato disposto per l'esercizio 2023, seppure in presenza della dgr n. 846 dell'11 luglio 2023 che ne aveva disposto il prelievo stesso.

Il Consiglio regionale è stato, quindi, invitato a fornire chiarimenti e ogni altro utile elemento informativo.

Osservazioni del Consiglio regionale

Gli uffici consiliari hanno rappresentato di non disporre di ulteriori informazioni utili rispetto a quelle che la Sezione ha acquisito direttamente attraverso la consultazione del sistema informativo Nu.S.I.Co. ed evidenziato che le NLRIF, riferite al testo iniziale del PdL (non modificato dalla Commissione referente) ed allegate al parere espresso dalla Prima Commissione in data 19 aprile 2023, avevano proposto, motivandola: 1) la riformulazione della norma finanziaria che ha distribuito diversamente, nei tre esercizi, lo stanziamento complessivo indicato dalla norma finanziaria, attestandone la copertura a valere sui fondi speciali; 2) di allocare le risorse relative a due delle tre linee di spesa previste dal progetto

di legge su Missioni e Programmi più pertinenti (rispetto a quelli indicati nella versione iniziale della norma finanziaria), in relazione alla tipologia di interventi previsti. Tali riformulazioni sono state recepite dalla Terza Commissione, che ha successivamente trasmesso all'Aula il testo licenziato. Per tali motivi, quindi, non si è posta la necessità di acquisire una Scheda di analisi economico-finanziaria (SAEF) aggiornata, avendovi sopperito le NLRIF.

Quanto alle verifiche sui passaggi intercorsi successivamente alla pubblicazione della legge regionale, gli uffici consiliari hanno acquisito le informazioni necessarie dalle competenti strutture della Giunta regionale, cui è stata affidata la gestione dei capitoli di spesa associati alla legge, ossia alla Direzione Agroalimentare, alla Direzione Beni attività culturali e sport e alla Direzione Turismo e marketing territoriale.

Queste hanno fornito i necessari ragguagli²³ che per completezza di seguito si riportano.

1. Chiarimenti forniti dalla Direzione Agroalimentare

La Direzione Agroalimentare ha rappresentato che: *“Con nota prot. 157591 del 22/03/2023 la direzione Beni Attività Culturali e Sport collazionando i contributi delle altre strutture coinvolte, quali la Direzione Agroalimentare e la Direzione Promozione economica, ha inviato alla Direzione Bilancio e Ragioneria la scheda economica e finanziaria relativa al PDL 182.*

La Tabella F della Scheda di analisi economica-finanziaria riporta per ciascuna linea d'intervento, l'allocazione delle risorse ripartite nel triennio 2023 e 2025 e la relativa fonte di finanziamento, indicando altresì l'imputazione della spesa alla missione di riferimento nonché al titolo, in base alla natura delle spese.

Per quanto concerne il punto 2, ossia per le attività riferite all'art. 6 quater, comma 2, lettere b) e c) si comunica che a seguito dell'approvazione della L.R. 11/2023 è stato assegnato alla Direzione Agroalimentare il capitolo di spesa specifico per l'attività, n. 104985 «Azioni regionali per la ricerca, il supporto, la formazione e l'aggiornamento del settore vitivinicolo - trasferimenti correnti (art. 6 quater, c. 2, lett. b, c, l.r. 07/09/2000, I n.17)» con competenza di 100.000,00 euro nel 2023.

La tabella F della scheda economica e finanziaria del 22/3/2023 presentata con la proposta di PDL 182, riporta alle attività indicate con S2 e S3 (rif. Alla lettere b e c del comma 2 art. 6) l'indicazione della Missione 16 quale Missione di riferimento del capitolo di spesa e l'indicazione della copertura finanziaria attraverso il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2022, n.32 allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti».

La nota «Altro» si riferisce a due capitoli di spesa, 12600 e 103533, entrambi attribuiti alla Direzione Agroalimentare. Questi capitoli coprono categorie di spesa simili a quelle descritte nell'articolo 6 quater, comma 2, lettere b) e c). È importante sottolineare che il riferimento a questi capitoli è stato

²³ Nota della Direzione Agroalimentare prot. 352859 del 17 luglio 2025, nota Direzione Turismo e marketing territoriale prot. n. 351654 del 17 luglio 2025, nota Direzione Beni attività culturali e sport, inoltrata via mail in data 17 luglio 2025, rispettivamente, allegati 12, 13 e 14 (del documento “Allegato ai Chiarimenti”) alla nota di risposta del Presidente del Consiglio regionale prot. U.001150.08-08-2025, acquisita al prot. Cdc n. 5413 dell'8 agosto 2025.

fornito a titolo indicativo. Serviva a chiarire che tali capitoli rientravano nella Missione 16, Programma 16.1. Questo divergeva con quanto indicato nella proposta di legge PDL 182, la quale presentava una missione non corretta. Infatti, il PDL 182 stabiliva che gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 quater, comma 2, lettere b) e c), quantificati in € 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025, sarebbero stati coperti dalle risorse assegnate alla Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI ed artigianato», non coerente con gli interventi.

Il richiamo è stato posto in via del tutto indicativa al fine di dare indicazione sul fatto che tale tipologia di capitoli erano inclusi nella Missione 16, Programma 16.1 mentre la proposta di legge PDL 182, riportava una Missione non corretta: «Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 quater, comma 2, lettere b) e c), quantificati in complessivi euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI ed artigianato»».

Si segnala tra l'altro che nessuna risorsa del capitolo 12600 è stata impegnata e liquidata per attività relative alla L.R. 11/2023. L'incremento relativo al capitolo 12600 derivante dal trasferimento di 30.000,00 euro dal capitolo 104767/U è stato effettuato dalla Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria. L'importo trasferito è stato impegnato per attività di ricerca come autorizzate dalla DGR n. 1343/2023 «Approvazione degli Accordi tra la Regione del Veneto e il Dipartimento TeSAF dell'Università degli Studi di Padova e l'Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piantе del CNR per la realizzazione di strumenti di supporto agli operatori agricoli funzionali alla riduzione del rischio di deriva dei trattamenti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990» i cui impegni di spesa sono rispettivamente stati assunti con decreti n. 518 e n. 517 del 24/11/2023 del direttore della Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria .

Il capitolo 103533 non ha attinenza con possibili spese relative alle azioni in questione e infatti non viene movimentato dal 2021.

Per quanto concerne il 2023 non sono state attivate le iniziative di cui all'art. 6 quater, comma 2, lettere b) e c) della L.R. 11/2023, in quanto non è stato presentato uno specifico programma da parte della Fondazione Museo del Vino (che ha dato priorità alle altre linee d'intervento previste dalla legge), e pertanto non sono stati sostenuti né impegni né pagamenti sul capitolo 104985, dedicato alle iniziative di cui all'art. 6 quater, comma 2, lettere b) e c) della L.R. 11/2023.

Per quanto concerne il punto 3 dell'art. 2 della legge in parola, la risposta viene inviata dalla Direzione Turismo e Marketing Territoriale, struttura competente della materia prima al momento della redazione della Scheda economica e finanziaria”.

2. Chiarimenti forniti dalla Direzione Turismo e marketing territoriale

La Direzione Turismo e marketing territoriale, per quanto di sua competenza, premesso che “nella scheda AEF trasmessa al Consiglio regionale in data 27 marzo 2023 (cfr Tabella F. pag. 10-11) viene solo indicato che si tratta di capitolo di nuova istituzione, senza fornire ulteriori dettagli”, ha precisato che “nel momento della redazione delle schede AEF non è possibile individuare a priori i capitoli di spesa di nuova istituzione a copertura degli oneri finanziari previsti nei Progetti o Disegni

di legge regionale, non rientrando tale funzione tra le competenze del Consiglio regionale. Ai sensi del principio contabile applicato della Programmazione (Allegato n. 4/1 al D. Lgs n. 118/2011), infatti, la ripartizione in capitoli delle risorse previste nelle Missioni, Programmi e Titoli approvati dal Consiglio è una funzione attribuita al Segretario Generale, o suo delegato. Tale funzione è svolta mediante l'approvazione di un atto conseguente e successivo all'approvazione della Legge regionale.

Nel caso in questione, il capitolo di nuova istituzione di cui al comma 3 lett. a) dell'articolo 2 «Norma finanziaria» della L.R. n. 11/2023 è stato istituito a seguito dell'approvazione dell'atto normativo regionale e successivamente all'adozione del decreto del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria n. 86 del 13 luglio 2023 ad oggetto «Variazione al Bilancio finanziario gestionale 2023-2025». Con tale decreto è stato istituito il capitolo 104984/U che è stato assegnato alla responsabilità di budget della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale.

Si precisa, per opportuna conoscenza, che a seguito della soppressione della Direzione Promozione Economica e Marketing Territoriale e il suo incardinamento, solo di una parte ed assieme alla Direzione Turismo, in un'unica struttura denominata Direzione Turismo e Marketing Territoriale (DGR n. 60 del 27 gennaio 2025) il sopra evidenziato capitolo di spesa è stato attribuito alla responsabilità di budget della Direzione Agroalimentare”.

3. Chiarimenti forniti dalla Direzione Beni, attività culturali e sport

Con riferimento alla rilevata mancata trasmissione della scheda AEF aggiornata, in relazione alla circostanza che gli importi indicati nella scheda allegata al PdL originario non corrispondono a quelli che si evincono dal testo di legge definitivamente approvato e che solo dalle NLRIF del 19 aprile 2023 emerge la proposta di riformulazione della norma finanziaria in analogia al testo di legge definitivo, la Direzione Beni attività culturali e sport ha specificato che: *“le Strutture della Giunta regionale, una volta che la SAEF è stata trasmessa ai sensi dell'art. 6, comma 3, della L.R. n. 39/2001, non sono chiamate ad aggiornarla a seguito delle modifiche successivamente apportate alla norma finanziaria nel corso dei lavori dell'organo consiliare e delle sue commissioni”.*

Considerazioni finali della Sezione

La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti dalle strutture consiliari, ostensivi delle motivazioni giustificative degli aspetti critici rilevati dalla Sezione.

Quanto al mancato aggiornamento della scheda AEF, si prende atto di quanto rappresentato dagli uffici consiliari circa la ritenuta non necessità di acquisire una scheda AEF aggiornata, poiché la Terza Commissione, che ha successivamente trasmesso all'Aula il testo poi licenziato, ha recepito la riformulazione della norma finanziaria proposto dalle NLRIF; sul punto ricorda, comunque, che all'iniziativa emendativa deve necessariamente corrispondere la valutazione sulla fattibilità finanziaria tradotta in oneri e risorse, al fine di garantire, da un lato, la permanenza della qualità della copertura individuata (ovvero il suo adattato miglioramento), dall'altro, l'intellegibilità dell'impatto finanziario delle scelte di bilancio, consentendo all'Assemblea regionale di operare in un quadro di trasparente consapevolezza informativa.

5.8 L.r. 14 giugno 2023, n. 12 – “Modifica alla legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 «Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza»”

Con la legge in esame, dopo l'articolo 11 della legge regionale 23 giugno 2020, n. 24, viene inserito l'art. 11-bis “Riconoscimento di specifici fattori di rischio”, che prevede l’attivazione di interventi formativi per gli agenti di polizia locale finalizzati all’acquisizione di tecniche per la gestione e la prevenzione dello stress.

La norma finanziaria, contenuta nell’art. 2, stabilisce che: “1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 bis della legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 come introdotto dalla presente legge, quantificati in complessivi euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024, si fa fronte, quanto alle iniziative formative volte a rafforzare la capacità di affrontare le situazioni di emergenza/urgenza, con le risorse allocate nella Missione 03 «Ordine pubblico e sicurezza», Programma 01 «Polizia locale e amministrativa», Titolo 1 «Spese correnti» e, quanto alle iniziative volte a gestire lo stress lavoro correlato, con le risorse allocate nella Missione 13 «Tutela della salute», Programma 01 «Servizio Sanitario Regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA», Titolo 1 «Spese correnti», le cui dotazioni vengono aumentate in attuazione al comma 3 dell'articolo 11 bis della legge regionale 23 giugno 2020, n. 24, riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2023-2025”.

Dalla scheda AEF, datata 6 marzo 2023, emerge che trattasi di linea di spesa corrente, continuativa e ricorrente (rimodulabile), da allocarsi alla Missione 03 e Programma 01, come previsto dalla norma finanziaria sopra richiamata.

Si evidenzia, tuttavia, che la suddetta spesa (euro 100.000,00) non risulta finanziata tramite il fondo speciale di parte corrente, in quanto non è riscontrabile il prelievo di tale somma dal fondo medesimo (ovvero, i provvedimenti di prelievo dal fondo non prevedono variazioni di bilancio a favore della legge in esame).

Si osserva, altresì, che nei documenti a disposizione della Sezione non sono rinvenibili i capitoli di spesa destinatari delle risorse da allocare in bilancio per gli esercizi 2023 e 2024.

Il Consiglio regionale è stato, quindi, invitato a fornire chiarimenti e ogni ulteriore utile elemento atto a comprendere l’effettiva copertura della spesa, nonché a trasmettere a questa Sezione il provvedimento (o i provvedimenti) adottati per le finalità di cui sopra e, in caso di mancata adozione, a fornire ogni altro utile chiarimento.

Osservazioni del Consiglio regionale

Gli uffici consiliari hanno rappresentato che le verifiche sui passaggi intercorsi successivamente alla pubblicazione della legge regionale competono alle strutture della Giunta regionale, cui è affidata la gestione dei capitoli di spesa associati alla legge, ossia alla

Direzione Protezione civile, sicurezza e polizia locale e alla Direzione Programmazione sanitaria, e di aver quindi acquisito da queste gli elementi informativi richiesti dalla Sezione.

Le menzionate Direzioni hanno fornito i necessari ragguagli²⁴ rappresentando quanto di seguito:

1. Direzione Protezione civile, sicurezza e polizia locale

La Direzione Protezione civile, sicurezza e polizia locale ha comunicato che “(...) con nota prot. 544404 del 6.10.2023 la scrivente Direzione ha trasmesso alla Direzione Bilancio e Ragioneria la richiesta per l'istituzione del capitolo di spesa afferente la Missione 03.

Con nota prot. n. 552892 del 10 ottobre 2023 la Direzione Bilancio e Ragioneria ha richiesto al Direttore dell'Area Sanità e Sociale di comunicare la direzione competente a fornire tutte le indicazioni propedeutiche alla creazione dei nuovi capitoli di spesa da allocare nella Missione 13.

La Direzione Bilancio e Ragioneria ha comunicato per le vie brevi che, non avendo ricevuto riscontro alla succitata nota prot. n. 552892 del 10 ottobre 2023, non ha provveduto alla creazione dei nuovi capitoli di spesa”.

2. Area Sanità e sociale

L'Area Sanità e sociale ha precisato che “(...) gli interventi formativi per gli agenti di polizia locale previsti dall'art. 11 bis dalla Legge regionale n. 12 del 14 giugno 2023 rientrano nella più generale azione di formazione e aggiornamento del personale di polizia locale, tra l'altro già prevista dalla Legge regionale n. 24/2020 oggetto della presente novellazione, e in quanto tali non afferiscono al perimetro sanitario LEA.

Inoltre, nella scheda di Analisi Economico Finanziaria (AEF) le risorse previste per gli esercizi 2023 e 2024 ammontanti a 100.000 euro sono state collocate nella Missione 03 «Ordine pubblico e sicurezza», Programma 01 «Polizia locale e amministrativa» di competenza non sanitaria”.

Considerazioni finali della Sezione

La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti.

5.9 L.r. 4 agosto 2023, n. 19 - “Interventi regionali di promozione del ruolo delle librerie indipendenti. Modifica alla legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 «Legge per la cultura»”

La legge contempla oneri di natura corrente. Dal punto di vista finanziario, come emerge nella scheda AEF, comporta oneri correnti per l'attività di promozione e di aggiornamento professionale degli operatori nonché di erogazione di contributi a fondo perduto per l'avvio di attività, quantificati, complessivamente, in euro 100.000,00 per l'esercizio 2023, a cui la norma finanziaria, contenuta nell'art. 2, fa fronte nel seguente modo: “1. Agli oneri correnti derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2023,

²⁴Direzione Protezione civile, sicurezza e polizia locale, nota prot. 352545 del 17 luglio 2025; Area Sanità e sociale, nota prot. 352409 del 17 luglio 2025, rispettivamente, Allegati n. 15 e 16 (del documento “Allegato ai Chiarimenti”) alla nota di risposta del Presidente del Consiglio regionale prot. U.001150.08-08-2025, acquisita al prot. Cdc n. 5413 dell'8 agosto 2025.

si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 «Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali», Programma 02 «Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale», Titolo 1 «Spese correnti», la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2023-2025.

2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione» e successive modificazioni.”

Dalla sopra richiamata scheda AEF emerge che trattasi di linea di spesa corrente, continuativa e ricorrente (rimodulabile), da allocarsi alla Missione 05 e Programma 02, come previsto dalla norma finanziaria sopra richiamata.

A fronte dei complessivi oneri di natura corrente, quantificati in euro 100.000,00 per l'esercizio 2023, le linee di spesa individuate nella scheda AEF sono tre, di cui:

- 1) la prima, quantificata in euro 55.000,00, è correlata agli interventi di sostegno di progetti, anche coordinati attraverso reti associative di livello almeno comunale, finalizzati alla promozione e alla valorizzazione del ruolo delle librerie indipendenti;
- 2) la seconda, quantificata in euro 15.000,00, è correlata agli interventi per favorire specifiche attività formative, al fine di promuovere l'aggiornamento e la crescita professionale degli operatori del settore;
- 3) la terza, quantificata in euro 30.000,00, è correlata all'erogazione di contributi a fondo perduto, di natura corrente, per avvio dell'attività di libreria indipendente presso comuni ricadenti in aree caratterizzate da marginalità territoriale.

Per tutte e tre le linee di spesa si tratta di spese continuative/ricorrenti, rimodulabili, da effettuare a valere sulla citata Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione 2023-2025.

Quanto, invece, alla linea d'azione finalizzata a *“favorire la visibilità e la distribuzione delle opere editate in Veneto promuovendo iniziative di collaborazione fra le case editrici, le librerie indipendenti ed il Sistema regionale degli istituti di cultura di cui all'articolo 22 (della l.r. 17/2019)”*, dai documenti a supporto del PdL (in particolare le note NLRIF) emerge che tale linea d'azione non si traduce - alla stessa stregua delle tre linee d'azione sopra riportate - in una nuova linea di spesa, in quanto le iniziative di collaborazione fra MAB (Musei, Archivi, Biblioteche), case editrici e librerie si traducono nella formulazione, in sede di programmazione e pianificazione regionale, di linee di indirizzo e direttive riferite alle azioni del Sistema regionale degli istituti di cultura, senza alcun onere a carico del bilancio in corso.

È emerso, tuttavia, che la suddetta spesa (euro 100.000,00) per l'esercizio 2023 non risulta finanziata tramite il fondo speciale di parte corrente, in quanto non è riscontrabile il prelievo

di tale somma dal fondo medesimo, seppure in presenza della dgr n. 1092 del 12 settembre 2023 che ne dispone il prelievo.

Si osserva, altresì, che nei documenti a disposizione della Sezione non sono rinvenibili i capitoli di spesa destinatari delle risorse da allocare in bilancio per l'esercizio 2023.

Si rileva, infine, che la norma finanziaria, per gli esercizi successivi, demanda la copertura agli *“stanziamenti autorizzati dalle leggi di bilancio per le annualità successive”* e nei limiti degli stessi.

Il Consiglio regionale è stato, quindi, invitato a fornire chiarimenti e ogni ulteriore utile elemento atto a comprendere l'effettiva copertura della spesa, nonché a trasmettere a questa Sezione il provvedimento (o i provvedimenti) adottati per le finalità di cui sopra e, in caso di mancata adozione, a fornire ogni altro utile chiarimento.

Osservazioni del Consiglio regionale

Gli uffici consiliari hanno rappresentato che le verifiche gestionali e contabili sono di competenza delle strutture della Giunta regionale, ossia, per quanto concerne la legge in esame, della Direzione Beni attività culturali e sport, e di aver quindi acquisito da questa gli elementi informativi richiesti dalla Sezione.

La menzionata Direzione ha fornito i necessari ragguagli²⁵ rappresentando che: *“il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della L.R. del 23/12/2022, n.32 (Bilancio di Previsione 2023-2025) è allocato nella Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo I «Spese correnti» del bilancio di previsione 2023-2025 ed è determinato in euro 588.000,00 per l'esercizio 2023”* e che *“Con la DGR n. 1092/2023 la Giunta ha adeguato la ripartizione delle Missioni/Programmi coinvolti, in macro-aggregati (DTA). Con successivo DDR 113/2023 del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria è stata adeguata la ripartizione dello stanziamento di competenza e cassa per il capitolo 080210/U (quarto livello del Piano dei Conti Finanziario)”*.

Quanto alla mancanza, nei documenti, della indicazione dei capitoli di spesa destinatari delle risorse da allocare in bilancio, la medesima Direzione ha rappresentato che: *“...l'importo è stato imputato al cap. 104521 «AZIONI REGIONALI PRIORITARIE PER SPETTACOLO, CREATIVITA' E IMPRESA CULTURALE - TRASFERIMENTI CORRENTI (ART. 8, L.R. 16/05/2019, N.17)», in quanto le librerie indipendenti si configurano come imprese culturali. Si veda sempre il DDR della Direzione Bilancio e Ragioneria n. 113 del 19/09/2023, all. A pag. 3, che si allega alla presente nota”*.

È stata, altresì, trasmessa la copia del Decreto n. 113 del 19 settembre 2023, avente ad oggetto: *“Variazioni al «Bilancio finanziario gestionale 2023-2025» e al «Bilancio finanziario gestionale 2023-2025». Capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c. 1 D.Lgs. 118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)”*, con relativo allegato, che conferma quanto rappresentato dalla struttura regionale.

²⁵Direzione Beni, attività culturali e sport, nota prot. 368152 del 28 luglio 2025, Allegato 17 (del documento “Allegato ai Chiarimenti”) alla nota di risposta del Presidente del Consiglio regionale prot. U.001150.08-08-2025, acquisita al prot. Cdc n. 5413 dell'8 agosto 2025.

Considerazioni conclusive della Sezione

La Sezione ritiene esaustivi i chiarimenti forniti e, di conseguenza, superate le perplessità che avevano reso necessario l'approfondimento istruttorio.

6 LEGGI DI APPROVAZIONE DEI PRINCIPALI ATTI PROGRAMMATORI DEL CICLO DI BILANCIO

Facendo rinvio alla Relazione sul bilancio di previsione 2023-2025, approvata da questa Sezione con deliberazione n. 239/2024/FRG nella seduta del 29 maggio 2024, alla Relazione di accompagnamento alla decisione di parifica sul rendiconto generale della Regione del Veneto per l'esercizio finanziario 2023, di cui alla deliberazione di questa Sezione n. 268/2024/PARI, adottata nell'udienza pubblica del 12 luglio 2024, in cui sono stati ampiamente analizzati tutti gli strumenti della programmazione regionale del ciclo 2023-2025, in questa sede si procede al completamento delle analisi ivi effettuate attraverso una ulteriore sintetica disamina, sotto il profilo degli strumenti di copertura, delle seguenti leggi adottate dal Consiglio regionale nel corso del 2023:

- l.r. 4 agosto 2023, n. 21 *“Assestamento del bilancio di previsione 2023-2025”* e l.r. 28 novembre 2023, n. 28 *“Variazione al bilancio di previsione 2023-2025 della Regione del Veneto”*, con le quali sono state apportate variazioni alle previsioni del bilancio 2023-2025;
- l.r. 22 dicembre 2023, n. 31 *“Legge di stabilità regionale 2024”*; l.r. 22 dicembre 2023, n. 30 *“Collegato alla Legge di stabilità regionale 2024”*; l.r. 22 dicembre 2023, n. 32 *“Bilancio di previsione 2024-2026”*, che definiscono la manovra di bilancio regionale nel suo complesso per il triennio 2023-2025 e 2024-2026.

Sebbene dall'analisi effettuata non siano emersi aspetti di criticità, si riportano di seguito le risultanze della stessa al fine di completare il quadro delle leggi regionali oggetto del presente referto.

6.1 L.r. 4 agosto 2023, n. 21 *“Assestamento del bilancio di previsione 2023-2025”*

La legge di assestamento di bilancio, approvata con l.r. n. 21/2023, si sostanzia in una variazione al bilancio di previsione sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato e del fondo crediti di dubbia esigibilità accertati in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre precedente, fermi restando i vincoli di cui all'art. 40 del d.lgs. n. 118/2011 relativi all'equilibrio di bilancio.

Quanto alle previsioni delle spese, la proposta di assestamento rimodula, ricorrendone le condizioni, alcune autorizzazioni legislative, recependo, in tal modo, alcune esigenze emerse nel primo semestre di gestione del bilancio e finalizzando le risorse a linee di spesa attuative delle scelte fondamentali del programma di mandato dell'undicesima legislatura. Tali rimodulazioni si traducono, esclusivamente, in operazioni compensative tra stanziamenti già allocati a bilancio, senza dar vita a nuove linee di spesa, in quanto la legge di assestamento non si connota come manovra di bilancio di metà anno, ulteriore rispetto a quella annuale.

Per quanto qui di particolare interesse, si evidenzia che nell'ambito della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", il fondo speciale per le spese correnti di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 32/2022 "Bilancio di previsione 2023-2025", è incrementato di 1,8 milioni per l'esercizio 2023 e di euro 400.000 per ciascun esercizio 2024 e 2025, mentre il fondo speciale per le spese in conto capitale è incrementato di 1,2 milioni per l'esercizio 2023 e di 2,6 milioni per ciascun esercizio 2024 e 2025, con ciò confermando le coperture di cui si è detto in precedenza.

Alle misure implementative appena descritte si aggiunge una manovra compensativa tra allocazioni già previste a bilancio.

Come attestato nella scheda AEF, *"l'assestamento, al pari degli altri procedimenti di variazione al bilancio di previsione vigente, nelle varie fattispecie previste dalla legge regionale di contabilità (L.r. 39/2001) e dal D.Lgs. 118/2011, non comporta nuova o maggiore spesa a carico del bilancio regionale. Gli allegati al provvedimento forniscono la dettagliata rappresentazione delle quantità e delle allocazioni delle risorse movimentate con il provvedimento"*.

A loro volta, le note NLRIF danno contezza dell'esistenza del dossier *"Risorse a modifica delle dotazioni finanziarie di leggi regionali di spesa afferenti a Missioni e Programmi del bilancio (anni 2023/2025)"*, in cui sono riportate tutte le informazioni disponibili in merito alle variazioni - in aumento e in diminuzione - proposte nel triennio 2023-2025 dal progetto di legge n. 214 con riferimento alle dotazioni delle leggi regionali, associati alle quali vi sono i capitoli di spesa riportati nella scheda AEF.

Fermo restando quanto sopra, la scheda AEF, nella Sezione G *"Clausola di neutralità finanziaria e declaratoria di assenza di oneri"*, riporta analiticamente il dettaglio delle principali variazioni, sia in parte entrate che in parte spese.

6.2 L.r. 10 novembre 2023, n. 28 "Variazione al bilancio di previsione 2023-2025 della Regione del Veneto"

Con la legge in esame viene apportata una variazione agli stanziamenti di competenza relativi al bilancio di previsione 2023-2025, sulla base delle indicazioni rese dalle strutture regionali competenti.

Nella scheda AEF, Sezione G *"Clausola di neutralità finanziaria e declaratoria di assenza di oneri"*, si attesta che: *"i procedimenti di variazione al bilancio di previsione vigente, nelle varie fattispecie previste dalla legge regionale di contabilità (L.R. 39/2001) e dal D.Lgs 118/2011, non comportano nuova o maggiore spesa a carico del bilancio regionale, ma solo una diversa riallocazione delle risorse inizialmente stanziare"*.

Nelle note NLRIF, alla Sezione *"Note ricognitive degli impatti finanziari"*, si dà contezza che la variazione in esame si esplica attraverso: a) una manovra compensativa, di cui vengono riportati i dettagli; b) una manovra implementativa, di cui viene riportato il dettaglio dei capitoli, conseguente al fatto che per l'esercizio 2023 viene reso disponibile un ammontare complessivo di euro 31.751.184,08 dovuto a:

- economie sulle quote in conto interessi degli ammortamenti su mutui e prestiti obbligazionari regionali, per un importo complessivo di euro 7.825.938,32;
- disponibilità per euro 23.925.245,76, correlate all'aggiornamento delle previsioni di entrata da pedaggi e delle relative spese per canone da corrispondere al concessionario, a seguito dell'aggiornamento delle tempistiche relative alla messa in esercizio completo di Superstrada Pedemontana Veneta a non prima del 1° gennaio 2024.

Inoltre, le note NLRIF recano in allegato un apposito dossier in cui sono riportate le informazioni disponibili in merito alle variazioni (in aumento e in diminuzione) proposte con riferimento alle dotazioni di alcune leggi regionali, associate alle quali viene data evidenza ai capitoli di entrata e di spesa indicati nella scheda AEF e interessati dalla proposta di variazione, nonché, per completezza informativa, agli altri capitoli che, pur non interessati dalla proposta, sono agganciati alle medesime leggi.

6.3 Leggi regionali n. 30, 31 e 32

Le leggi di approvazione dei documenti di bilancio per il triennio 2024-2026 sono le seguenti:

- l.r. n. 30 del 22 dicembre 2023 *“Collegato alla legge di stabilità regionale 2024”* (PdL 230);
- l.r. n. 31 del 22 dicembre 2023 *“Legge di stabilità regionale 2024”* (PdL 231);
- l.r. n. 32 del 22 dicembre 2023 *“Bilancio di previsione 2024-2026”* (PdL 232).

Esse definiscono la manovra di bilancio regionale per il menzionato triennio e, pertanto, sono oggetto di analisi unitaria.

I tre progetti di legge sono stati presentati alla Presidenza del Consiglio regionale in data 26 settembre 2023 e, dunque, nei termini previsti dall'allegato 4/1 *“Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”* (par. 4.1²⁶, lettere c), d) e j) d.lgs. n. 118/2011), e risultano tutti approvati dal Consiglio regionale il 22 dicembre 2023.

²⁶ Si riporta il testo integrale del par. 4.1 (*Gli strumenti della programmazione regionale*) nella versione riferita all'anno 2019: *“Gli strumenti di programmazione delle regioni sono i seguenti: a) entro il 30 giugno di ciascun anno la Giunta regionale presenta al Consiglio il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) per le conseguenti deliberazioni; b) la Nota di aggiornamento del DEFR, da presentare al Consiglio entro 30 giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale per le conseguenti deliberazioni e comunque non oltre la data di presentazione sul disegno di legge di bilancio; c)) il disegno di legge di stabilità regionale, da presentare al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato; d) il disegno di legge di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dall'approvazione del disegno di legge di stabilità dello Stato; e) il piano degli indicatori di bilancio, approvato dalla giunta entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e dall'approvazione del rendiconto e comunicato al Consiglio; f) il disegno di legge di assestamento del bilancio, presentato al Consiglio entro il 30 giugno di ogni anno; g) gli eventuali disegni di legge di variazione di bilancio; j) gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio, da presentare al Consiglio entro il mese di ottobre di ogni anno; k) gli specifici strumenti di programmazione regionale formulati in attuazione di programmi statali, comunitari e regionali e definiti nelle specifiche normative regionali in materia di programmazione generale e settoriale. Il rendiconto della gestione conclude il sistema di bilancio, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento da parte della Giunta, ed entro il 31 luglio da parte del Consiglio”.*

Anche se migliorata rispetto ai precedenti cicli di analisi, anche per il 2023 non appare rispettata la sequenzialità prevista dal par. 7²⁷ dell'allegato 4/1 d.lgs. n. 118/2011 (prima il progetto di legge di stabilità, poi quello relativo alla legge di bilancio e, da ultimi, gli eventuali progetti di legge collegati).

Sul punto, la Sezione prende atto, considerato comunque che la manovra è valutata in modo unitario dalla Regione, come comprovato dalla circostanza che i tre PdL sono stati presentati nello stesso giorno.

Dall'esame delle note NLRIF (date 30 novembre 2023) emerge che:

- il Progetto di legge n. 230 *“Collegato alla legge di stabilità regionale 2024”* contiene 2 articoli, oltre a quello relativo all'entrata in vigore, finalizzati ad innovare l'ordinamento regionale con disposizioni aventi riflessi sul bilancio regionale per attuare il DeFR 2024-2026. Nel testo definitivamente approvato, la legge n. 30 risulta composta di n. 23 articoli. Relativamente alla copertura finanziaria degli interventi contemplati dai singoli articoli del PdL 230, le schede evidenziano che: a) quanto all'articolo 1, le spese in conto capitale (pluriennali con onere complessivo, rimodulabili) di euro 250.000 in ciascun esercizio del triennio 2024-2026, sono coperte tramite *“utilizzo delle risorse finanziate con entrate a libera destinazione”*; b) quanto all'articolo 2, le spese correnti (continuative/ricorrenti, rimodulabili) di euro 2.200.000 in ciascun esercizio del triennio 2024-2026, sono coperte tramite *“utilizzo delle risorse finanziate con entrate a libera destinazione rientranti nell'ambito del budget 2024-2026 per le politiche di spesa regionali a disposizione dell'Assessore competente”*;
- il Progetto di legge n. 231 *“Legge di stabilità regionale 2024”* si compone di un solo articolo, oltre a quello relativo all'entrata in vigore, che autorizza il rifinanziamento nel triennio delle spese relative ad interventi previsti da specifiche leggi regionali (escluse quelle obbligatorie e continuative), i cui riferimenti sono contenuti nell'Allegato 1 del PdL; l'Allegato 2, inoltre, rimodula, per ciascun anno del triennio 2023-2025, gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale. La scheda AEF redatta

²⁷ Par. 7 (La legge di stabilità regionale) - *“In connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione. Essa provvede, per il medesimo periodo: a. alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce; b. al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative; c. alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa; d. con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi; e. alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge di stabilità dalle leggi vigenti; f. norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio; g. le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione dei vincoli di finanza pubblica. La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente. Con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento. In un'unica sessione sono approvati il progetto di legge di stabilità, e il progetto di legge di bilancio e gli eventuali progetti di legge collegati”*.

con riferimento all'articolo 1 evidenzia che, come previsto dall'allegato n. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011, *“trae il riferimento necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria dalle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da esso disposte e dalle previsioni del disegno di legge di bilancio di previsione 2024-2026 che verrà approvato nella medesima sessione”*;

- infine, il progetto di legge n. 232, *“Bilancio di previsione 2024-2026”*, è inizialmente composto da 6 articoli (oltre l'entrata in vigore), mentre la legge n. 32/2022 risulta composta da n. 8 articoli. Dalla Nota integrativa emerge che le previsioni di ciascun programma di spesa del bilancio *“sono state elaborate in coerenza con il principio generale della competenza finanziaria e rappresentano le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati, anche se la relativa obbligazione è sorta in esercizi precedenti. Tali previsioni sono predisposte nel rispetto dei principi contabili generali della veridicità e della coerenza, tenendo conto dei riflessi finanziari delle decisioni descritte nel documento di programmazione, comprese quelle in corso di realizzazione rappresentate dagli impegni già assunti a seguito di obbligazioni giuridicamente perfezionate, esigibili negli esercizi considerati”* e che *“risulta garantita la copertura finanziaria, nel rispetto del principio di unità del bilancio nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio, calcolato ai sensi dell'art. 40 del D.lgs.118/2011”*. Nel Bilancio di previsione 2024-2026 trovano allocazione, inoltre, le risorse erogate con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), pari a complessivi 196,35 milioni per il triennio (di cui 121,51 mln nel 2024, 71,65 mln nel 2025 e 3,19 mln nel 2026). Inoltre, con riferimento alle risorse derivanti dal Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR (PNC), nel bilancio di previsione 2024-2026 sono stati complessivamente stanziati nel triennio oltre 96,6 milioni (di cui 38,32 mln nel 2024, 32,13 mln nel 2025 e 26,16 mln nel 2026).

7 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel periodo gennaio-dicembre 2023 la produzione normativa regionale annovera 35 leggi approvate dal Consiglio regionale.

A fronte delle complessive 35 leggi e al netto di quelle che hanno definito le manovre di bilancio, le leggi che comportano nuovi o maggiori oneri sono 10 (leggi regionali n. 2/2023; n. 3/2023; n. 4/2023; n. 5/2023; n. 7/2023; n. 10/2023; n. 11/2023; n. 12/2023; n. 19/2023 e n. 24/2023).

In relazione alle modalità di copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle predette leggi, la Regione provvede, essenzialmente, mediante l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali per le spese correnti, come previsto dall'art. 20 della l.r. n. 39/2001 (leggi regionali n. 3; n. 5; n. 11; n. 12 e n. 19) e per le spese d'investimento (leggi regionali n. 2; n. 3; n. 4; n. 5; n. 7 e n. 11), i quali, per quanto concerne il triennio 2023-2025, sono stati finanziati tramite l'art. 7 della l.r. n. 32/2022 (recante il bilancio di previsione 2023-2025).

Fa eccezione la l.r. 12 settembre 2023, n. 24, la cui copertura fa riferimento a risorse statali, in quanto le attività da svolgere rientrano fra le previsioni dell'articolo 4 del d.m. n. 412/2020, che istituisce un programma di finanziamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel territorio delle regioni del bacino padano, prevedendo il finanziamento di interventi, in particolare, nei macro-settori dei trasporti e mobilità per la riduzione di emissioni in atmosfera.

Le restanti leggi non contemplano la previsione di maggiori oneri (e/o minori entrate) a carico del bilancio della Regione e dichiarano di far fronte all'attuazione delle disposizioni normative *"(...) nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione"*.

Per esse, quindi, viene prospettata una copertura finanziaria attraverso l'utilizzo di *"mezzi interni"*, rappresentati dalle risorse già contemplate dal bilancio regionale, per i quali l'art. 17, comma 1, lett. b) della legge n. 196/2009 e ss. ii. e mm., impone l'obbligo di indicare le risorse di bilancio destinate alla copertura. Ciò comporta l'indicazione, nella relazione tecnica di accompagnamento alla legge, di dati ed elementi idonei a suffragare la prospettazione dell'assenza di oneri, anche attraverso l'individuazione delle risorse già stanziare in bilancio e della capienza delle stesse rispetto alle disposizioni da emanare.

In proposito, si evidenzia che, nonostante la Regione abbia formalmente assolto alle prescrizioni di legge, si sono resi necessari approfondimenti istruttori, in contraddittorio con l'Organo consiliare, in ordine ad alcune perplessità relative alla effettiva neutralità finanziaria per taluni provvedimenti legislativi²⁸ che, comunque, sono state superate a seguito dei chiarimenti forniti dagli uffici consiliari e dalle strutture della Giunta regionale interessate.

²⁸ L.r. 24 maggio 2023, n. 9 (par. 4.1); l.r. 27 luglio 2023, n. 15 (par. 4.2); l.r. 27 luglio 2023, n. 16 (par. 4.3); l.r. 29 dicembre 2023, n. 33 (par. 4.4); l.r. 29 dicembre 2023, n. 34 (par. 4.5); l.r. 29 dicembre 2023, n. 34 (par. 4.6).

Ferme restando le osservazioni e le considerazioni riportate nell'analisi specifica per ciascun provvedimento legislativo, va rilevato, in linea generale, che le leggi adottate nel corso del 2023, oggetto della presente analisi, non presentano, alla luce anche delle risultanze emerse in sede di contraddittorio con la Regione, particolari problemi in ordine alla copertura finanziaria.

Va anche rilevato che procede sempre più positivamente il percorso da tempo intrapreso, sulla scia delle indicazioni formulate da questa Sezione, sia dalla Giunta regionale, in relazione alla implementazione delle schede di analisi economico-finanziaria, *in primis*, sia dal Consiglio regionale, in relazione alla realizzazione sistematica delle Note di lettura e ricognitive degli impatti finanziari.

Infatti, gli approfondimenti istruttori resisi necessari per l'acquisizione di elementi informativi atti a sanare aspetti di criticità derivanti da carenze informative dei documenti che obbligatoriamente devono accompagnare il PdL, in tutto il suo *iter* di discussione e approvazione, sono stati circoscritti solo a poche leggi ed i chiarimenti forniti dagli uffici consiliari e dalle strutture della Giunta regionale interessate dall'applicazione delle leggi stesse, come già evidenziato, sono stati esaustivi ed hanno consentito di superare le perplessità che aveva indotto l'approfondimento stesso.

Va, comunque, richiamata l'attenzione sulla necessità di valorizzare (vedi par. 5.7. - l.r. 14 giugno 2023, n. 11) la valutazione sulla fattibilità finanziaria, tradotta in oneri e risorse, anche in relazione all'attività emendativa dell'*iter* approvativo del PdL, al fine di garantire, da un lato, la permanenza della qualità della copertura individuata (ovvero il suo adattato miglioramento), dall'altro, l'intellegibilità dell'impatto finanziario delle scelte di bilancio, consentendo all'Assemblea regionale di operare in un quadro di trasparente consapevolezza informativa.

Analogamente, occorre valorizzare sempre nei documenti tecnici a supporto dei PdL le argomentazioni atte a rendere comprensibili le apparenti discordanze, come nel caso della legge 26 aprile 2023, n. 7 (vedi par. 5.5), anche al fine di evitare le attività istruttorie per l'acquisizione dei necessari elementi informativi a chiarimento.

Quanto alla corretta applicazione dell'art. 38 del d.lgs. n. 118/2011 in relazione alle spese pluriennali continuative facoltative, per le quali si prevede che le leggi regionali possono dare copertura solo il primo anno e rinviare per le successive annualità alle leggi di bilancio dei singoli esercizi, che possono rifinanziare l'intervento se ritenuto opportuno (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 82 del 2 maggio 2023), si ricorda che:

- a) resta comunque fermo il principio per cui *“qualunque sua attuazione dovrà essere preceduta da idonea disposizione di legge regionale recante adeguata quantificazione e relativa copertura”* (Corte costituzionale, sentenza n. 48 del 2023; nello stesso senso, sentenza n. 57 del 2023);
- b) diversamente, per le spese pluriennali o continuative aventi natura obbligatoria, si impone al legislatore regionale di quantificare l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e di indicarne l'onere a regime;

c) nel caso di *ius superveniens* che rimoduli oneri già approvati, il legislatore è tenuto a predeterminare i mezzi destinati alla loro copertura quando le nuove disposizioni importino oneri maggiori di quelli derivanti dalla legislazione preesistente.

Per quanto concerne la metodologia di analisi, in particolare per quanto riguarda la valutazione della congruenza della modalità di copertura, tenuto conto dei “principi cardine” che sorreggono l’impianto normativo, resta fermo quanto già esaustivamente chiarito e precisato nelle precedenti Relazioni.

Come già avvenuto per i precedenti cicli di controllo (dove analoghe precisazioni erano state offerte in occasione della disamina delle leggi dell’anno 2019, 2020 e 2021-2022), gli uffici consiliari, nel corrispondere ai richiesti approfondimenti istruttori, hanno preliminarmente ribadito alcune *“diversità di lettura circa le concrete ricadute del dettato dell’articolo 81 della Costituzione, alla stessa stregua di quanto rilevato negli anni precedenti in occasione dei chiarimenti forniti (nota prot. U.0009781.15-07-2025).*

Secondo la prospettazione fornita dal Consiglio regionale, infatti, si configurerebbe come inconferente, rispetto alla funzione propria della Relazione annuale sulle modalità di copertura delle leggi comportanti nuovi o maggiori oneri, la valutazione della congruità della copertura finanziaria di una legge con riferimento *“ai movimenti contabili su uno o più dei capitoli di spesa associati contabilmente a quella legge; movimenti che attengono non alla funzione legislativa, ma a quella gestionale-esecutiva e che temporalmente seguono l’approvazione della legge e della sua norma finanziaria”*.

Nella sostanza, l’Organo consiliare, pur concordando con questa Sezione sul fatto che *“l’analisi delle tecniche di copertura delle leggi necessiti di un apparato di elementi volti ad evidenziarne tecniche e quantificazioni, al fine di assicurare la conformità al dettato dell’articolo 81 della Costituzione anche alla luce delle norme interposte per valutarne l’effettività del rispetto”*, al contempo, sostiene che detta analisi non può ridondare *“né in forme di sindacato sull’esercizio della discrezionalità del legislatore, che ben può manifestarsi in interventi legislativi che, declinati secondo un parametro di ragionevolezza, apportano correttivi alla legislazione vigente senza necessariamente risolversi in una rideterminazione della quantificazione delle risorse a tali interventi destinati; né in interventi che paiono configurarsi in termini di rilievi sul merito delle scelte dell’esecutivo, ovvero le scelte più discrezionali di tutte, relative all’allocazione delle risorse di bilancio nel corso dell’anno finanziario”*.

Sotto altra prospettazione, il predetto Organo consiliare ha posto all’attenzione della Sezione una ulteriore diversità di lettura in relazione all’ampiezza delle analisi, con riferimento alla necessità - ritenuta dalla Sezione - dell’adeguamento delle schede AEF e delle NLRIF qualora i disegni di legge, sottoposti all’Assemblea, siano oggetto di emendamenti, ciò nel presupposto che la documentazione tecnica, che deve necessariamente accompagnare il PdL in tutte le sue fasi (quindi non solamente in quella iniziale), deve garantire, come detto, sia la permanenza della qualità della copertura individuata sia l’intellegibilità dell’impatto finanziario delle scelte di bilancio.

Sul punto, la Regione, di diverso avviso, ritiene che la *“dialettica dei lavori consiliari possa costituire, già di per se stessa, elemento significativo in ordine alle esigenze che presiedono a modifiche dei testi come licenziati dalla commissione e che, talora, ridondano sulla stessa formulazione della norma finanziaria anche con la rideterminazione o nuova introduzione di linee di spesa, e nel contempo costituisca un limite alla possibilità di corredare, con relazioni o schemi, le manovre emendative che ridondano sulla norma finanziaria, presentate in sede di Aula, atteso che i relativi elementi emergono, e sono quindi ricavabili, dagli stessi lavori assembleari”*.

In relazione alle prospettate diversità di posizione, la Sezione osserva, come del resto già costantemente chiarito e precisato nelle precedenti interlocuzioni, che il controllo sulla copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese, oppure minori entrate, ha carattere generale ed è volto a garantire il rispetto degli equilibri finanziari e dei vincoli di bilancio, di talché la Relazione dell’Organo magistratuale preposto a tale controllo deve offrire elementi di analisi atti a consentire una congrua valutazione circa la permanenza della disponibilità finanziaria e, con essa, la possibilità di perseguire i fini che la legge istitutiva della spesa si proponeva, anche alla luce della successiva gestione.

Ne consegue all’evidenza che, come noto, il controllo sulle coperture delle leggi regionali di spesa si configura quale tipologia di controllo referente, pienamente coerente con la funzione di ausiliarietà intestata alla Corte dei conti, ai sensi dell’art. 100, secondo comma, della Costituzione, nei confronti delle Assemblee legislative regionali, e ciò a salvaguardia dei parametri costituzionali della copertura delle leggi onerose (art. 81, terzo comma, Cost. e art. 19 della l. n. 196/2009), degli equilibri dei bilanci regionali, anche in relazione ai precetti costituzionali in tema di finanza pubblica (art. 97, primo comma; art. 117, primo comma e art. 119, primo comma, Cost.; artt. 3 e 9 della l. n. 243/2012) e del coordinamento finanziario (art. 117, terzo comma, Cost.), e mira ad *“arricchire il patrimonio conoscitivo”* dei Consigli regionali su un tema che si connota per un elevato tasso di *“tecnicismo finanziario-contabile”* (in termini, Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberare n. 8/2021/INPR e n. 11/SEZAUT/2025).

Del resto, come anche chiarito dalla giurisprudenza costituzionale (Corte costituzionale, sentenza n. 235 del 2020), sebbene l’art. 38 del d.lgs. n. 118/2011 ricalchi *in toto* l’art. 30, comma 6, della legge n. 196/2009 (anche se non sia con questo totalmente armonizzato), le due disposizioni devono essere intese in combinato disposto, con la conseguenza che anche il Legislatore regionale dovrà garantire la copertura *“seguendo nel tempo”* l’onere di spesa nel suo più cospicuo manifestarsi.

Pertanto, fermo restando il principio per cui la copertura finanziaria, quale che sia la quantificazione nel corso del tempo, è da porre a carico della legge istitutiva dell’onere medesimo (e non dei mezzi di bilancio già destinati ad altre finalità in base ai rispettivi titoli sottostanti), la richiamata finalità ausiliaria/informativa nei confronti del Legislatore regionale impone che questi sappia o venga messo a conoscenza dell’evolversi delle somme stanziare, affinché possa valutare, di là delle decisioni dell’Esecutivo, il permanere o la sopravvenienza di diverse esigenze, in special modo laddove si tratti di oneri di natura

pluriennale ed obbligatoria che proiettano nel tempo (e cioè oltre l'esercizio finanziario di riferimento e del connesso triennio), in modo permanente, i loro non comprimibili effetti.

In tale contesto, gli approfondimenti istruttori concretizzano legittime richieste di elementi informativi necessari a comprendere, nel più ampio contraddittorio possibile con l'Ente, la razionalità e la congruità dei mezzi di copertura. Ciò, all'evidenza, come già precisato nelle precedenti Relazioni, *“non trasforma la verifica delle coperture in una verifica sulla gestione ex post né fa trasmodare l'analisi delle tecniche di copertura in «un controllo sul merito delle scelte dell'Organo legislativo»”* (cfr. in particolare, da ultimo, deliberazione n. 337/2024/RQ).

Elenco principali acronimi

AEF	Analisi economico-finanziaria
Avepa	Agenzia veneta per i pagamenti
BFG	Bilancio finanziario gestionale
ddl	disegno di legge
dgr	delibera di Giunta regionale
d.l.	decreto-legge
d.lgs.	decreto legislativo
Defr	Documento di economia e finanza regionale
l.	legge
LEA	Livelli essenziali assistenza
l.r.	legge regionale
NLRIF	Note di lettura e ricognitive degli impatti finanziari
Nu.S.I.Co.	Nuovo Sistema Informativo Contabile
PdL	Progetto di legge
SAEF	Scheda di analisi economico-finanziaria
SIN	Scheda di inquadramento normativo

